SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2013, n. **38**.

Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, recante l'attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

Visto l'articolo 28, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati e attesa l'esigenza che tale regime risulti comunque compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori;

Considerata altresì la necessità di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione;

Valutato che la razionalizzazione della rete di vendita, consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, previene ed esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento necessario al fine di non alterare l'offerta di tabacchi in misura non corrispondente all'entità della stessa;

Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati;

Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013;

Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Vendita al pubblico di tabacchi lavorati

1. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini.

2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.

Art. 2.

Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie

1. L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.

2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:

a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.

4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT.

5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:

a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.

7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.

8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare.

9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente.

Art. 3.

Istituzione delle rivendite ordinarie

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda, nonché delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.

2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita già esistenti nonché delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti:

a) adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta;

b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché del gettito.

3. In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonché le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l'istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano né obblighi a carico dell'Amministrazione.

4. L'Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile.

5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente,

ai fini dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della facoltà di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera *b)*, è effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano è reso pubblico, trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.

6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

Art. 4.

Criteri per l'istituzione di rivendite speciali

1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:

a) dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona di riferimento.

2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:

a) stazioni ferroviarie;

b) stazioni automobilistiche e tranviarie;

c) stazioni marittime;

d) aeroporti;

e) caserme;

f) case di pena;

g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da *a)* a *f)*, nonché da quelli di cui all'articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:

1) sale Bingo;

2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;

3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;

4) stazioni metropolitane;

5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreché sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.

3. Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.

4. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che può essere stabilito caso per caso, non possono operare per più di otto mesi all'anno.

Art. 5.

Istituzione di rivendite speciali

1. Le domande per l'istituzione di rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. La perizia giurata contiene:

a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;

b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

a) la natura dell'attività commerciale ovvero di servizio prestata;

b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti.

4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.

5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4:

a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o con documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili;

b) le domande complete della documentazione di cui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.

7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.

8. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.

Art. 6.

Impianti di distribuzione carburanti

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per l'esercizio della vendita di tabacchi lavorati presso gli impianti di distribuzione carburanti.

2. L'istituzione della rivendita è consentita nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all'articolo 28, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

3. Per locale chiuso all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato:

a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero

b) alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera *b)*, il parametro dimensionale, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio igienico.

5. Le domande sono presentate all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nonché da copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi di cui al comma 2. La perizia contiene:

a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;

b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve;

c) una planimetria dell'impianto di distribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

a) la natura dell'eventuale attività commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati;

b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

7. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 5 e 6 l'Ufficio competente invita il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7:

a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate improcedibili;

b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.

9. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai

suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

10. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.

11. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.

12. Restano fermi, finché le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all'istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

13. Qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l'impossibilità del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, non sia consentita l'istituzione di una rivendita, nella medesima stazione è sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.

14. Nell'ambito di un medesimo territorio comunale l'attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, può avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria già attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l'istituzione delle rivendite di cui all'articolo 3, l'Ufficio di cui al comma 5 valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l'impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento. Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce è soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9.

15. Le rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti, anche per effetto di quanto previsto al comma 14, non sono suscettibili di trasferimento.

16. Fuori dai casi di cui al comma 13, è sempre consentito esporre, sia all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati.

Art. 7.

Criteri per il rilascio di patentini

1. Ai fini del rilascio di patentini l'Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.

2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché presso i seguenti esercizi:

a) alberghi;

b) stabilimenti balneari;

c) sale "Bingo";

d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;

e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2010, n. 32;

f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano:

a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;

b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;

c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri;

d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio;

e) la redditività dell'esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonché dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA;

f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;

g) l'assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

4. In ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 8.

Rilascio dei patentini

1. Le domande di rilascio dei patentini sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. La perizia giurata contiene:

a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3;

b) l'indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonché degli esercizi già dotati di patentini aggregati, ai sensi dell'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con indicazione della loro distanza dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale più breve;

c) la planimetria del locale dell'esercizio del richiedente;

d) per le sole stazioni di servizio di cui all'articolo 6, una planimetria che riporti le superfici dell'impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

a) l'orario dell'esercizio del richiedente;

b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente;

c) la natura dell'attività prestata;

d) il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, da allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonché il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi;

e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;

f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione di cui al comma 3 è limitata alle circostanze di cui alla lettera *f)* del medesimo comma.

5. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

6. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita più vicina alla quale il patentino sarà aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del patentino motiva comunque, in forma espressa, in ordine all'intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti di cui al comma 3, nonché in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.

8. È fatto divieto al titolare del patentino di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.

Art. 9.

Rinnovo dei patentini

1. Alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

a) la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente;

b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

3. Il rinnovo è concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a:

a) euro 24.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti;

e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti.

4. Qualora l'ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente può autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell'esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio.

5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.

6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, è sempre consentito.

Art. 10.

Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie

1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite più vicine.

2. Il trasferimento in zona è subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine, delle distanze di cui all'articolo 2.

3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2, il trasferimento in zona è consentito qualora determini l'aumento della distanza preesistente; rimane ferma l'applicazione del comma 2 relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.

4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2 può essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorché lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità della rivendita.

5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona.

6. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto di entrambi i seguenti requisiti:

a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di cui all'articolo 2, commi 2 e 5;

b) la produttività conseguita dalla rivendita di cui il titolare chiede il trasferimento deve risultare inferiore ai parametri di produttività minima di cui all'articolo 2, comma 5, in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede, per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 12.

7. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonché dalla precedente cessione.

Art. 11.

Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie

1. Le domande di trasferimento in zona delle rivendite ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che può essere presentata in qualsiasi momento.

2. Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell'anno e sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che contiene:

a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di trasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3;

b) l'indicazione della sede attuale e di quella proposta, delle tre rivendite più vicine alla sede attuale e a quella proposta, con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

3. Alla domanda è allegata idonea documentazione che attesta la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale.

4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda di trasferimento e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda e ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dal luogo proposto per il trasferimento, assegnando termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, comunica altresì l'avvio del procedimento, assegnando identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

6. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.

Art. 12.

Trasferimenti per causa di forza maggiore

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresì consentite per cause di forza mag-

giore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilità dell'esercizio della attività.

2. L'Ufficio competente può autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di reddito e distanza di cui all'articolo 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi esclusivamente nell'ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 13.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Ai fini dell'esercizio di tutte le attività previste dal presente regolamento l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza.

2. I competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate con modalità elettronica.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

"Art. 24. (*Norme in materia di gioco*)

(*Omissis*).

42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.".

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) :

"Art. 17. (*Regolamenti*) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali

ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali .

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 8, del citato decreto-legge n. 98 del 2011:

"Art. 28. (*Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti*)

(*Omissis*).

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

(*Omissis*).".

Note all'art. 2:

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio):

"Art. 21. (*Istituzione delle rivendite ordinarie*). - Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.

Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.

La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.

L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'art. 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.".

Note all'art. 3:

Il testo vigente dell'articolo 21 della citata legge n.1293 del 1957 è riportato nelle note all'articolo 2 del presente regolamento.

Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 9. (*Intervento nel procedimento*) - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento."

"Art. 10. (*Diritti dei partecipanti al procedimento*) - 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.".

Si riporta il testo vigente degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della Legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio):

"Art. 50. (*Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti*). - Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

b) decorati al valor militare.

Le persone appartenenti alla categoria *a)* sono preferite a quelle appartenenti alla categoria *b)*.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie *a)* e *b)*.

Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sarà preferito nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.

La graduatoria dei concorrenti sarà formata dall'Ispettorato compartimentale che la notificherà a tutti i partecipanti.

Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sarà assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.

In caso di deserzione od infruttuosità del concorso, è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata."

"Art. 51. (*Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti*) - Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.

L'aggiudicazione viene effettuata, ad unico incanto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.

La Direzione generale ha facoltà di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.

L'offerta deve essere corredata, a pena di nullità, della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.

L'aggiudicazione è condizionata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneità al servizio da svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilità del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione con perdita, in questo ultimo caso del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.

Verificandosi deserzione o infruttuosità dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.".

Note all'art. 4:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 della citata legge n. 1293 del 1957:

"Art. 22. (*Istituzione delle rivendite speciali*). - Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino."

Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958:

"Art. 53. (*Istituzione delle rivendite speciali – Gestione*) - Le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.

Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.

La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita.

Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.".

Note all'art. 5:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*, è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

L'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, sono contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Note all'art. 6:

Il testo vigente dell'articolo 28, comma 8, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 è riportato nelle note alle premesse.

Per il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 5.

Gli articoli da 7 a 13 della citata legge n. 241 del 1990, sono contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Note all'art. 7:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

"Art. 110. (Art 108 T.U. 1926)

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-*bis*) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera *a)*;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai

sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b).

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-*bis*) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)*, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-*ter*) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera *b)* dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-*ter*, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-*ter*, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-*bis*) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-*ter*) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera *b)*, e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle

violazioni ai sensi dell' articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all' articolo 88.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma 1, del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.":

"Art. 9. (*Ambienti dedicati*) –

1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:

a. sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;

b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;

c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;

d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

(*Omissis*). ".

Note all'art. 8:

Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nella nota all'articolo 5.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 54, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958:

"Art. 54. (*Patentini*)

(*Omissis*).

Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio. L'Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona.

(*Omissis*).".

Per i riferimenti all'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 9:

Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 11:

Per l'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 12:

La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

13G00080

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2013.

Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5-*bis* dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, laddove dispone che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al medesimo articolo tiene conto, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, e stabilisce che per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese», laddove dispone che i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al richiamato comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 8, comma 2, della citata legge 11 novembre 2011, n. 180, che prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti

normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3 e che per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati;

Visto l'articolo 8, comma 2-*bis* della citata legge 11 novembre 2011, n. 180, che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sulla base delle relazioni di cui al comma 2, verificate, per quanto di competenza, dal DAGL, e sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante la disciplina attuativa dell'AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012 che, in attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, disciplina le modalità e i criteri per la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con cui il Pres. Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2011 con cui al Ministro senza portafoglio Pres. Filippo Patroni Griffi è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, disciplina i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, di cui occorre dare conto, in una sezione specifica, nell'ambito della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al comma 5, lettera *a)* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali è prevista l'effettuazione dell'AIR ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, nonché agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, utilizzano i criteri di cui al presente decreto per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

Art. 2.

Criteri e modalità per la stima dei costi amministrativi

1. Ai fini della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi si ricorre ai criteri e alle metodologie contenuti nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il Dipartimento della funzione pubblica procede ad una valutazione delle modalità di attuazione del presente decreto. Sulla base delle risultanze di detta valutazione, con successivo decreto sono apportate le eventuali integrazioni e modificazioni ai criteri e alle metodologie contenute nell'Allegato A.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 353

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI E PER LA STIMA DEI RELATIVI COSTI AMMINISTRATIVI

1. Premessa

La legge 28 novembre 2005, n. 246[1], così come modificata dalla legge 11 novembre 2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", prevede che le relazioni AIR sugli schemi di atti normativi del Governo diano conto, in un'apposita sezione, degli oneri informativi, e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese[2].
Lo "Statuto delle imprese" prevede, inoltre, che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni statali trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo dei costi amministrativi, come valutati nelle relative AIR. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione dei costi introdotti ed eliminati[3].
La finalità di queste disposizioni è quella di evitare un carico burocratico eccessivo per i destinatari delle norme, eliminando e prevenendo l'introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici.
Alla luce del quadro normativo sopra illustrato e di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 6, comma 3 dello "Statuto delle imprese", questo documento definisce i criteri da seguire per l'individuazione degli oneri informativi e la quantificazione dei relativi costi ai fini della redazione delle relazioni AIR e del bilancio annuale dei costi introdotti ed eliminati. L'individuazione e l'applicazione uniforme di tali criteri appare indispensabile anche ai fini della relazione complessiva che il Dipartimento della funzione pubblica deve predisporre sulla base delle relazioni annuali sul bilancio degli oneri delle singole amministrazioni.
Il documento illustra, in particolare, le attività da realizzare per la quantificazione e, per ciascuna di esse, riporta una serie di indicazioni, corredate da esempi, ai fini di offrire un supporto operativo alle amministrazioni chiamate a redigere il bilancio.
Le indicazioni riportate nel documento sono basate sull'esperienza maturata dal Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di misurazione[4] realizzate nell'ambito del "Taglia-oneri amministrativi"[5].
Presso l'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica è stato inoltre attivato un *Help desk* (ufficiosemplificazione@governo.it) che è possibile contattare per ricevere assistenza nell'applicazione dei criteri e delle indicazioni fornite nel documento. L'*Help desk* opera in raccordo con le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Definizioni

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale[6], i costi amministrativi sono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o "obbligo") informativo (OI), ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività.

---

[1] Legge 28 novembre 2005, n. 246 ("Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005").
[2] Art. 14, c. 5-bis.
[3] Art. 8, c. 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, così come sostituito dall'art. 3, c. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
[4] Finalità e risultati delle attività di misurazione e riduzione degli oneri sono illustrati sul sito istituzionale del Dipartimento alla pagina http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/attivita/politiche-di-semplificazione/misurazione-e-riduzione-oneri-amministrativi/presentazione.aspx.
[5] Articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[6] Cfr. SCM Network, *International Standard Cost Model Manual – measuring and reducing administrative burdens for businesses*, ottobre 2005, p. 8. Le definizioni contenute nel manuale dello SCM sono state adottate, oltre che da numerosi paesi dell'Unione europea, inclusa l'Italia, anche dalle istituzioni europee (Cfr. Comunicazione della

Un OI si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di **raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti**, anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).
Per generare un OI non è necessario che ai cittadini o alle imprese sia richiesta la trasmissione di informazioni ad autorità pubbliche. Talora, infatti, le norme impongono ai soggetti interessati di raccogliere informazioni da conservare per essere fornite su richiesta o verificate in caso di ispezione (come, ad esempio, nel caso della tenuta di registri).
Non rientrano viceversa nella definizione di OI né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Il seguente box illustra, mediante alcuni esempi, la distinzione tra obblighi informativi e obblighi di modifica di attività o prodotti.
In caso di dubbio circa la natura degli oneri modificati dall'atto esaminato si suggerisce di contattare l'*Help desk* operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Box 1 – Obblighi informativi e obblighi di modifica di attività o prodotti

Esempio: Registro per le emissioni in atmosfera

Ai fini della protezione dell'ambiente e della salute, la normativa impone agli impianti produttivi il rispetto di limiti prefissati alle sostanze inquinanti emesse in atmosfera. Essa obbliga inoltre le aziende a tenere, anche ai fini di consentire alle autorità pubbliche le opportune verifiche, un registro delle emissioni.
Il rispetto dei limiti alle emissioni fissati dalla normativa e le attività che ne derivano (ad esempio, l'installazione di filtri o la modifica del processo produttivo) costituiscono un onere che discende dalla modifica del processo o del prodotto e che incidono direttamente sull'attività aziendale.
La predisposizione e la tenuta del registro rappresentano viceversa tipici esempi di obblighi informativi, in quanto riguardano la produzione e conservazione di informazioni e non implicano, di per se stessi, una modifica del processo produttivo o dei prodotti dell'azienda.

Esempio: Segnalazione certificata di inizio attività

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) edilizia viene presentata corredata dalle asseverazioni di un tecnico abilitato.
Il rispetto dei requisiti previsti per la trasformazione dell'opera edilizia (come, ad esempio, quelli relativi alla sicurezza degli impianti) costituiscono un onere che discende dall'adeguamento dell'attività e dell'opera edilizia a quanto stabilito dalla normativa.
La presentazione della Scia e le attività che ne derivano (acquisizione della modulistica, compilazione della segnalazione, predisposizione degli allegati, copia della documentazione, ecc.) rappresentano viceversa un tipico esempio di obbligo informativo, in quanto riguardano la produzione e trasmissione di informazioni all'autorità pubblica.

Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea*, COM (2007) 23 definitivo, p. 5).

Il seguente prospetto riporta alcuni esempi di OI, suddivisi in tre categorie: comunicazioni o dichiarazioni alla pubblica amministrazione; domande alla pubblica amministrazione; documentazione da conservare.

Prospetto 1 – Obblighi informativi: esempi

Categoria	Esempi
A. Comunicazione o dichiarazione alla pubblica amministrazione	• Dichiarazione o segnalazione certificata di inizio o modifica dell'attività • Comunicazione di attività o di evento • Rapporto periodico
B. Domanda alla pubblica amministrazione	• Domanda di autorizzazione, concessione, permesso o nulla osta • Domanda di parere • Domanda di iscrizione ad albo o registro • Domanda di sussidio/sovvenzione/esenzione/accesso a servizi
C. Documentazione da conservare	• Certificazione/Attestazione • Documento di trasporto e di accompagnamento • Registro

3. Il percorso di stima dei costi amministrativi

Per la predisposizione del bilancio è necessario individuare, in ciascun nuovo provvedimento, le disposizioni che introducano o eliminino oneri informativi rispetto alla disciplina precedente. La successiva quantificazione deve essere realizzata considerando che i costi associati annualmente a un OI dipendono dal costo medio dello stesso e dal numero di volte in cui questo è realizzato nell'anno, e in particolare:

Costi amministrativi annuali = Costo medio Obbligo informativo (OI) x Numero annuo adempimenti

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i passi operativi da realizzare per individuare e per stimare gli oneri introdotti ed eliminati. Tali passi, sinteticamente descritti nel seguente prospetto, sono suddivisi in quattro fasi:

A. Identificazione e analisi preliminare;
B. Stima del costo medio;
C. Stima della numerosità annua;
D. Calcolo finale.

Prospetto 2 – Riepilogo delle fasi e dei passi da realizzare per la quantificazione

FASE	PASSO	DESCRIZIONE
A. IDENTIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE	*1. Individuazione degli oneri*	Identificare le disposizioni che determinano l'introduzione, eliminazione o modifica parziale di obblighi informativi
	2. Verifica preliminare	Verificare l'effettiva esigenza e proporzionalità dei nuovi o maggiori oneri introdotti
B. STIMA DEL COSTO MEDIO	*3. Ricostruzione della lista di attività*	Stabilire le attività che i cittadini o le imprese devono svolgere per realizzare l'OI e ricondurle alle attività standard
	4. Stima del costo delle attività	Associare un costo a ciascuna delle attività standard che compongono l'OI sulla base della relativa onerosità
	5. Stima dei costi vivi	Valutare gli eventuali esborsi monetari per l'acquisto di beni e servizi necessari per adempiere l'OI
	6. Calcolo del costo medio	Stimare il costo medio dell'OI sommando il costo totale delle attività e i costi vivi
C. STIMA DELLA NUMEROSITÀ ANNUA	*7. Stima della popolazione*	Stimare il numero di cittadini o imprese obbligati a realizzare l'OI
	8. Stima della frequenza	Stimare il numero di volte che ciascun cittadino o ciascuna impresa obbligata è chiamata a realizzare l'OI ogni anno
	9. Calcolo del numero di adempimenti	Calcolare il numero annuo di adempimenti moltiplicando popolazione e frequenza
D. CALCOLO FINALE	*10. Calcolo finale*	Calcolare i costi totali moltiplicando il costo medio dell'OI per il numero di adempimenti

Fase A - Identificazione e analisi preliminare

Passo 1: Individuazione degli oneri

Un nuovo provvedimento produce un effetto in termini di costi amministrativi nel momento in cui **introduce, elimina o modifica oneri informativi**. Ciascun OI si compone, infatti, di un certo numero di informazioni o documenti. Esso inoltre è rivolto a una determinata platea di destinatari (cittadini o imprese) e imposto con una certa frequenza (in corrispondenza di certi avvenimenti, oppure con cadenza periodica, ad esempio annuale, mensile, ecc.). Nuove disposizioni normative possono quindi introdurre costi a carico di cittadini e imprese non solo immettendo nell'ordinamento nuovi OI, ma anche ampliando la portata di quelli vigenti, attraverso l'aumento delle informazioni richieste, dei soggetti obbligati o della frequenza. Similmente, esse possono eliminare costi non solo disponendo la completa soppressione di OI, ma anche riducendo le informazioni richieste, i soggetti obbligati o la frequenza di oneri preesistenti.
Ai fini della quantificazione dei costi amministrativi, è quindi necessario in via preliminare:

1. identificare all'interno dello schema di provvedimento le disposizioni che abbiano ad oggetto uno o più OI;
2. confrontare tali disposizioni con la disciplina previgente, al fine di verificare le eventuali variazioni in termini di introduzione, eliminazione o modifica parziale degli stessi.

E' importante sottolineare che talvolta la definizione puntuale del contenuto e delle modalità di adempimento ad obblighi informativi disposti da una fonte primaria è demandata ad atti di natura secondaria (regolamenti, direttive, circolari). La quantificazione dei costi amministrativi introdotti o eliminati potrà quindi avvenire soltanto una volta che l'**atto secondario eventualmente previsto dalla fonte primaria abbia specificato gli obblighi**. Ai fini della redazione del bilancio, l'introduzione o l'eliminazione sarà, in questi casi, contabilizzata nell'anno di emanazione degli atti secondari, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Passo 2: Verifica preliminare

Una volta individuate le variazioni apportate dal provvedimento, è opportuno sottoporle a una verifica preliminare. Come già evidenziato, infatti, la finalità del bilancio è quella di evitare un carico burocratico eccessivo per i destinatari delle norme, eliminando e prevenendo l'introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici. Nei casi in cui l'analisi dello schema di provvedimento abbia portato a identificare disposizioni che determinino nuovi o maggiori oneri per i cittadini o per le imprese, si suggerisce quindi di valutare le nuove disposizioni, **sia nella fase di definizione dell'atto normativo, sia in quella di predisposizione degli eventuali atti secondari di attuazione**, alla luce dell'effettiva esigenza e proporzionalità degli obblighi introdotti, avvalendosi di una *checklist* elaborata sulla base dell'esperienza maturata nella riduzione degli oneri (cfr. box 2).

Box 2 –* Checklist *per la valutazione dell'atto

1. L'obbligo informativo è ridondante?

- ❑ L'obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- ❑ Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (*gold-plating*)?

- ❑ Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

2. L'obbligo informativo è proporzionale alla tutela dell'interesse pubblico?

- ❑ L'obbligo introdotto è effettivamente necessario per la tutela degli interessi pubblici?
- ❑ È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- ❑ È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

3. L'obbligo informativo è eccessivamente costoso?

- ❑ Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- ❑ Possono essere unificate le scadenze?
- ❑ Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- ❑ La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- ❑ La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio nazionale?
- ❑ Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?

La *checklist*, peraltro, può essere utilmente impiegata per operare un'analisi della disciplina vigente, al fine di identificare oneri da eliminare o da ridurre, anche ai fini del raggiungimento del "pareggio" del budget regolatorio prescritto dallo Statuto delle imprese.

Fase B - Stima del costo medio

Dal 2007 il Dipartimento della funzione pubblica svolge attività sistematiche di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico delle imprese e, di recente, ha esteso le rilevazioni agli oneri a carico dei cittadini[7]. La misurazione ha carattere selettivo, ossia riguarda le aree di regolazione e, all'interno di ciascuna, gli oneri a maggiore impatto per i destinatari.
In caso di eliminazione o modifica di OI previgenti è pertanto possibile che i relativi costi siano stati **già quantificati nell'ambito delle attività MOA**. Una volta identificati gli OI eliminati o modificati dall'atto, si suggerisce pertanto di consultare la sezione Stime dei costi amministrativi del sito internet del Dipartimento, al fine di verificare se questi rientrino o meno tra quelli già misurati e, in caso affermativo, di contattare l'*Help desk* per un supporto nella quantificazione delle modifiche introdotte dal nuovo provvedimento.
Per gli OI di nuova introduzione o per OI vigenti ma non sottoposti in precedenza a misurazione, al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento, è stata costruita, sulla base dei risultati delle misurazioni finora condotte, una **griglia di costi standard**.
La griglia può essere integrata con ulteriori analisi e considerazioni riferite ai singoli settori di regolazione e alle concrete caratteristiche degli OI in esame, nel caso in cui vi siano elementi (ad esempio, somiglianza con OI già sottoposti a misurazione, indicazioni delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini o di professionisti operanti nel settore) utili alla produzione di stime *ad hoc*.

[7] Il programma MOA è stato esteso agli oneri a carico dei cittadini dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ("Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Passo 3: Ricostruzione della lista di attività

Per realizzare un OI è necessario svolgere alcune attività: acquisire e compilare moduli, predisporre determinati allegati, effettuare copie di documenti, ecc. Il costo sopportato da un cittadino o da un'impresa per svolgere un OI dipende quindi, da un lato, dal tipo e dalla numerosità delle attività da svolgere e, dall'altro, dalle modalità di realizzazione delle stesse.
Il primo passo da compiere per stabilire il costo medio di un OI è quindi costituito dall'**individuazione delle attività** che lo compongono, da ricondurre alle attività standard elencate nel prospetto 3.
Per una descrizione dettagliata di ciascuna attività standard si rimanda all'Allegato 1. In caso di dubbio circa la natura delle attività associate alla realizzazione di uno specifico OI si suggerisce di contattare l'*Help desk* del Dipartimento della funzione pubblica.

Prospetto 3 - Attività amministrative standard

Codice	Attività amministrativa
A	Acquisizione della modulistica
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
C	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico
D	Annotazioni su formulari e registri
E	Copia della documentazione
F	Effettuazione di pagamenti
G	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione
I	Archiviazione
L	Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti

Le attività illustrate nel prospetto 3 possono essere utilizzate per ricostruire il procedimento che deve essere seguito, dal punto di vista dei cittadini o delle imprese, per realizzare l'OI, tenendo conto che:

- ciascun OI è in genere composto da alcune soltanto delle attività standard illustrate nei prospetti precedenti;
- alcune attività potrebbero tuttavia ripetersi all'interno di uno stesso OI (ad esempio, la copia della documentazione nel caso in cui sia richiesto un duplicato di una pluralità di atti o documenti; la predisposizione di rapporti, relazioni o documenti tecnici, nel caso di istanze che prevedano più allegati, ecc.).

I seguenti box illustrano un esempio di ricostruzione tramite attività standard di un OI a carico di imprese (box 3) e di un OI a carico di cittadini (box 4).

Box 3 – Ricostruzione di un OI tramite attività standard. Imprese

Esempio: Denuncia di malattia professionale

La denuncia di malattia professionale è un obbligo a carico dei datori di lavoro di dipendenti affetti da malattia professionale.
Entro 5 giorni dalla consegna del primo certificato medico da parte del lavoratore, il datore di lavoro deve inviare, a fini assicurativi, una denuncia che individua il soggetto affetto da malattia professionale e descrive le circostanze in cui è stata contratta la malattia. Il modulo è reperibile online sul sito dell'Inail e deve essere compilato in tre copie (una per l'Inail, una per l'ASL competente, una da trattenere agli atti dell'azienda)[8].
Dal punto di vista dell'impresa, per svolgere l'OI è necessario: scaricare il modulo dal sito internet dell'Inail; compilare una copia della denuncia per l'Inail (definita "Copia A" nel modulo); compilare una copia della denuncia per l'ASL ("Copia B"); compilare una copia della denuncia da trattenere agli atti dell'azienda ("Copia C"); trasmettere due copie della denuncia via posta/online; conservare una copia presso l'azienda.
Ciascuno di questi passi è riconducibile a una delle attività illustrate nel prospetto 3, e in particolare:

- Scaricare il modulo dal sito internet dell'Inail ⇨ A. Acquisizione della modulistica
- Compilare la denuncia - Copia A (Inail) ⇨ B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
- Compilare la denuncia - Copia B (ASL) ⇨ B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
- Compilare la denuncia - Copia C (azienda) ⇨ B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
- Trasmettere la denuncia ⇨ G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi
- Conservare una copia ⇨ I. Archiviazione

Come emerge dall'esempio, l'OI è costituito da alcune soltanto delle attività standard elencate nel prospetto 3. Inoltre, l'attività di compilazione è ripetuta tre volte, in relazione alle diverse copie da produrre.

Box 4 – Ricostruzione di un OI tramite attività standard. Cittadini

Esempio: Denuncia di cessione di fabbricato

La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguardava, fino al giugno 2012, chiunque cedesse la proprietà o il godimento o l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.

[8] Dal 2011 in alternativa la denuncia può essere effettuata mediante la procedura online attiva sul sito internet dell'istituto.

Entro 48 ore dalla cessione, i cittadini interessati dovevano presentare la comunicazione compilando un modulo da consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza (questura, commissariato di pubblica sicurezza o comune, nei casi in cui nello stesso non abbia sede una questura o un commissariato) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.
Dal punto di vista del cittadino, per svolgere l'OI era necessario: ritirare il modulo presso l'autorità di PS; compilare il modulo; preparare gli allegati previsti dal modulo, costituiti da una fotocopia del documento di identità del cessionario e da una fotocopia del titolo di proprietà dell'immobile; consegnare il modulo.
Ciascuno di questi passi è riconducibile a una delle attività illustrate nel prospetto 3, e in particolare:

➢ Ritirare il modulo presso l'autorità di PS	⇨	A. Acquisizione della modulistica
➢ Compilare il modulo	⇨	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
➢ Fotocopiare il documento di identità del cessionario	⇨	E. Copia della documentazione
➢ Fotocopiare il titolo di proprietà dell'immobile	⇨	E. Copia della documentazione
➢ Consegnare il modulo	⇨	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi

Come emerge dall'esempio, l'OI è costituito da alcune soltanto delle attività standard elencate nel prospetto 3. Inoltre, l'attività di copia della documentazione è ripetuta due volte, in quanto la denuncia è comprensiva di un duplicato di due distinti atti o documenti.

Passo 4: Stima del costo delle attività

Il secondo passo da compiere è **associare un costo a ciascuna delle attività** che compongono l'OI.
Le attività standard illustrate nel paragrafo precedente possono comportare, per i soggetti che le compiono, una maggiore o minore onerosità in funzione di fattori quali le modalità di realizzazione, il tipo e la quantità di informazioni richieste, ecc. Per questa ragione, sulla base delle misurazioni già realizzate, il Dipartimento della funzione pubblica ha individuato due (Alto / Basso) o tre (Alto / Medio / Basso) riferimenti di costo per ciascuna attività standard.
I riferimenti di costo per OI a carico delle imprese sono espressi direttamente in termini monetari (cfr. prospetto 4). Le misurazioni effettuate dal Dipartimento hanno infatti evidenziato un'elevata propensione delle imprese a rivolgersi, per lo svolgimento di adempimenti amministrativi, a intermediari (commercialisti, consulenti, ecc.). Il costo sostenuto da un'impresa per realizzare un OI include quindi in genere sia gli esborsi effettuati per il ricorso agli intermediari sia il tempo impiegato dal personale interno all'azienda per svolgere alcune attività (o per supportare l'intermediario). Per l'individuazione dei riferimenti di costo delle imprese, il tempo impiegato dal personale interno è stato già convertito in termini monetari sulla base del costo medio del lavoro e sommato ai costi di intermediazione.

Prospetto 4 – Riferimenti di costo per le attività amministrative standard. Imprese

Codice	Attività amministrativa	Costo (€)		
		B	M	A
A	Acquisizione della modulistica	10	30	70
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	10-60	100	200-800
C	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	140	410	700-3000
D	Annotazioni su formulari e registri	80	180	220
E	Copia della documentazione	3	5	15
F	Effettuazione di pagamenti	5	-	40
G	Trasmissione alla pubblica amm.ne o a soggetti terzi	10	30	70
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall’amm.ne	1	30	70
I	Archiviazione	10	-	30
L	Assistenza a verifiche e ispezioni	50	-	220

Nel caso di OI a carico dei cittadini, i costi sopportati sono viceversa rappresentati essenzialmente dal tempo impiegato a realizzare le diverse attività. A questo si aggiungono gli eventuali costi vivi associati allo svolgimento dell’obbligo, dei quali si dirà più avanti (cfr. *Passo 5*).
Il seguente prospetto indica pertanto i riferimenti di costo delle attività standard in un’unità di misura di tempo (minuti). Va tuttavia rilevato che, ai fini della redazione del bilancio, sarà successivamente necessario trasformare questi valori di tempo in valori monetari, in modo da renderli sommabili con i costi vivi associati a ciascun OI e confrontabili con i costi amministrativi rilevati per gli OI a carico delle imprese (cfr. *Passo 6*).

Prospetto 5 – Riferimenti di costo per le attività amministrative standard[1]. Cittadini

Codice	Attività amministrativa	Tempo (min.)		
		B	M	A
A	Acquisizione della modulistica	20	60	140
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	20-120	200	400
E	Copia della documentazione	6	10	30
F	Effettuazione di pagamenti	10	-	80
G	Trasmissione alla pubblica amm.ne o a soggetti terzi	20	60	140
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall’amm.ne	2	60	140
I	Archiviazione	20	-	60
L	Sottoposizione ad accertamenti	30	-	120-240

[1] Nel prospetto non sono riportati i costi relativi alle attività C. (Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico) e D. (Annotazioni su formulari e registri). Tali attività, infatti, nel caso dei cittadini, oltre a essere meno frequenti che nel caso delle imprese, sono in genere affidate a intermediari, comportando la valutazione dei costi in termini di spese vive (cfr. *infra*, Passo 5) piuttosto che di dispendio di tempo.

Come già evidenziato, i prospetti 4 e 5 propongono più riferimenti di costo per ciascuna attività. Per selezionare, tra quelli proposti, il costo da associare alle attività che in concreto compongono l'OI in esame è necessario tenere conto della relativa onerosità, la quale dipende, caso per caso, da alcuni criteri predefiniti, illustrati in dettaglio nell'Allegato 2.
Nel seguente box si riportano, a titolo di esempio, i criteri da utilizzare per stabilire l'onerosità dell'attività di Acquisizione della modulistica.

Box 5 – Criteri per stabilire l'onerosità delle attività

Esempio: Acquisizione della modulistica

L'onerosità associata all'attività standard "Acquisizione della modulistica" dipende, tanto nel caso di OI a carico delle imprese quanto nel caso di OI a carico dei cittadini, da due fattori: la possibilità o meno di realizzare l'operazione online e la dislocazione territoriale degli sportelli.
Risulta infatti evidente che il tempo impiegato, ad esempio, dal personale di un'impresa per reperire i modelli avrà:

- costi contenuti (stimati in 10 euro; cfr. prospetto 4) nel caso in cui sia possibile reperire la documentazione in rete;
- costi meno contenuti ma comunque moderati (stimati in 30 euro; cfr. prospetto 4) nel caso in cui sia necessario recarsi allo sportello presso uffici mediamente prossimi alla sede dell'impresa;
- costi più elevati (stimati in 70 euro; cfr. prospetto 4) nel caso in cui sia necessario recarsi allo sportello presso uffici mediamente distanti alla sede dell'impresa (ad esempio, uffici presenti soltanto nei capoluoghi di provincia).

Come emerge dai prospetti 4 e 5, tuttavia, per alcune attività, e in corrispondenza di determinati livelli di onerosità, non sono indicati valori puntuali ma **forbici di valori** (ad esempio, per l'attività di Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione, in corrispondenza di un livello di onerosità basso, sono indicate le seguenti forbici: 10-60 € nel caso di OI a carico delle imprese; 20-120 min. nel caso di OI a carico dei cittadini). Si tratta di casi in cui il costo associato all'attività è difficilmente standardizzabile, in quanto strettamente correlato ai contenuti informativi dell'OI. In questi casi, la scelta del valore da assegnare all'attività è rimessa alle singole amministrazioni, che potranno valutare quale valore, all'interno della forbice proposta, risulti più realistico sulla base della concreta conformazione dell'OI e delle indicazioni fornite dai soggetti interessati attraverso apposite procedure di consultazione. In questa fase è inoltre possibile richiedere il supporto del'*Help desk*, anche al fine di valutare un coinvolgimento degli esperti delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

Box 6 – Assegnazione di un costo alle attività standard. Imprese

Esempio: Denuncia di malattia professionale

Nell'esempio illustrato nel box 3, la denuncia di malattia professionale si compone delle seguenti attività:

A. Acquisizione della modulistica
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione

B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi
I. Archiviazione

A queste attività è possibile associare un costo sulla base della griglia proposta nel prospetto 4, sulla base delle seguenti considerazioni:

A. Acquisizione della modulistica
La modulistica è scaricabile online. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Di conseguenza, ad essa è possibile associare un costo pari a 10 €.

B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
Il modulo di denuncia prevede l'inserimento di notizie anagrafiche sul lavoratore e sul datore di lavoro, di dati retributivi relativi al lavoratore e di informazioni sulla malattia (lavorazione e sostanza che avrebbero determinato la malattia, periodo di esposizione, misure di sicurezza adottate, ecc.). L'attività presenta quindi un'onerosità media, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2, cui corrisponde un costo pari a 100 €.

B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
La copia della denuncia per l'ASL ha la medesima struttura di quella per l'Inail. Tuttavia, trattandosi di una seconda copia, le informazioni da riportare possono essere considerate semplici e di immediata reperibilità. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2, cui corrisponde un costo pari collocabile nella forbice 10-60 €. Trattandosi di un modulo identico al precedente, che non richiede quindi il reperimento di ulteriori informazioni, il costo associato a tale attività può essere assunto pari al limite inferiore della forbice (10 €).

B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
Anche alla compilazione della copia da trattenere agli atti dell'azienda può essere associato, sulla base delle considerazioni indicate al punto precedente, un costo pari a 10 €.

G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi
Le copia della denuncia per l'Inail e quella per l'ASL devono essere inviate all'Inail (che provvederà successivamente a trasmettere all'ASL la relativa copia) tramite posta. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Ad essa è possibile associare un costo pari a 10 €.

I. Archiviazione
Le copia di denuncia da conservare presso l'azienda è composta da due pagine di formato standard. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Ad essa è possibile associare un costo pari a 10 €.

Box 7 – Assegnazione di un costo alle attività standard. Cittadini

Esempio: Denuncia di cessione di fabbricato

Nell'esempio illustrato nel box 4, la denuncia di cessione di fabbricato si compone delle seguenti attività:

A. Acquisizione della modulistica
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
E. Copia della documentazione

E. Copia della documentazione
G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi

A queste attività è possibile associare un costo sulla base della griglia proposta nel prospetto 5, sulla base delle seguenti considerazioni:

A. Acquisizione della modulistica
Ipotizzando che non sia possibile acquisire la modulistica online, l'attività di reperimento dei moduli presuppone che il cittadino si rechi presso una questura, un commissariato di pubblica sicurezza o, in caso di assenza di tali strutture, presso il comune, ossia presso uffici dislocati almeno a livello comunale. L'attività presenta quindi un'onerosità media, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Di conseguenza, ad essa è possibile associare un costo pari a 60 min.

B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione
Il modulo di denuncia prevede l'inserimento di notizie anagrafiche e dati relativi al fabbricato (quali indirizzo, piano, numero di vani), ossia di informazioni semplici e di immediata reperibilità. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2, cui corrisponde un costo collocabile nella forbice 20-120 min. Trattandosi di un modulo contenente un numero molto basso di informazioni, il costo associato a tale attività può essere assunto pari al limite inferiore della forbice (20 min.).

E. Copia della documentazione
Al modulo è necessario allegare una fotocopia del documento di identità, ossia di un documento semplice e poco voluminoso. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Ad essa è possibile associare un costo pari a 6 min.

E. Copia della documentazione
Un secondo documento da allegare al modulo è costituito da una fotocopia del titolo di proprietà dell'immobile, ossia, anche in questo caso, di un documento semplice e poco voluminoso. L'attività presenta quindi un'onerosità bassa, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Ad essa è possibile associare un costo pari a 6 min.

G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi
Il modulo deve essere presentato dal dichiarante presso una questura, un commissariato di pubblica sicurezza o, in caso di assenza di tali strutture, presso il comune, ossia presso uffici dislocati almeno a livello comunale. In alternativa, esso può essere inviato tramite raccomandata e quindi recandosi presso un ufficio postale, anch'esso dislocato almeno a livello comunale. L'attività presenta quindi un'onerosità media, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2. Ad essa è possibile associare un costo pari a 60 min.

Passo 5: Stima dei costi vivi

Oltre ai costi associati allo svolgimento delle diverse attività che compongono un OI, quest'ultimo può comportare un esborso monetario a carico del destinatario, conseguente all'acquisto di beni e servizi necessari ad osservare l'OI. I costi vivi comprendono ad esempio: costi per l'acquisto di software, spese per la produzione di elaborati grafici (stralci cartografici, sezioni di planimetria, ecc.), spese postali, spese connesse alla presentazione di una fototessera, costi per servizi di traduzione, ecc.
Nel caso di OI a carico dei cittadini, i costi vivi includono le spese necessarie a realizzare gli accertamenti (attività L) (ad esempio, i costi di ottenimento della revisione di un autoveicolo presso un'officina autorizzata o le spese mediche legate all'ottenimento di un certificato) o gli eventuali

costi per il ricorso a intermediari. Si ricorda che nel caso di OI a carico delle imprese, viceversa, le spese per il ricorso a intermediari sono già incluse nei costi associati alle attività standard.
Si rammenta infine che, ai fini della redazione del bilancio regolatorio, dai costi vivi vanno esclusi gli eventuali oneri fiscali associati all'OI (bolli, imposte, ecc.; cfr. *Passo 1*).

Passo 6: Calcolo del costo medio

Una volta ricostruita la lista delle attività associate all'OI, stabiliti i relativi livelli di onerosità e quantificati costi vivi è possibile procedere alla stima del costo medio dell'OI.
Il costo medio di un OI deriva dal costo monetario associato allo svolgimento delle attività necessarie a realizzarlo, cui è necessario aggiungere gli eventuali costi vivi:

Costo medio OI = Costo totale attività + Costi vivi

Nel caso di OI a carico di imprese, il costo delle attività standard è già espresso in termini monetari. Di conseguenza il costo totale deriva dalla semplice somma dei costi associati alle singole attività che compongono l'obbligo:

Costo totale attività = Costo Attività 1 + Costo Attività 2 + …. + Costo Attività N

Box 8 – Stima del costo medio. Imprese

Esempio: Denuncia di malattia professionale

Nell'esempio illustrato nel box 6, alle attività da realizzare per presentare una denuncia di malattia professionale sono associati i seguenti costi:

Attività	**Costo (€)**
A. Acquisizione della modulistica	10
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	100
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	10
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	10
G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	10
I. Archiviazione	10

Il costo totale delle attività è pertanto pari a:

Costo totale attività = (10+100+10+10+10+10) € = 150 €

Gli unici costi vivi associati all'OI sono le spese postali per la trasmissione della denuncia all'Inail, pari a 0,60 €. Il costo medio dell'OI è pertanto pari a:

Costo medio OI = Costo totale attività + Costi vivi = 150 € + 0,6 € = 150,6 €

Nel caso di OI a carico di cittadini, viceversa, il costo delle attività standard è espresso in termini di tempo. Di conseguenza, come già anticipato, esso deve essere trasformato in termini monetari al fine di risultare sommabile con i costi vivi e confrontabile con i costi amministrativi associati agli OI a carico delle imprese.
In linea teorica, esistono diversi metodi per tradurre in termini monetari il valore del tempo. Ai fini della redazione del bilancio annuale degli oneri si è stabilito di ricorrere a una **tariffa standard di 15 euro l'ora**, che corrisponde alla retribuzione media netta oraria dei lavoratori (dipendenti e autonomi) maggiorata dei contributi sociali e degli eventuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto[9]. Tale tariffa rappresenta il compenso che in media un soggetto riceverebbe per l'impiego di un'ora del proprio tempo in un'attività retribuita.
Avendo espresso il tempo impiegato dai cittadini per ciascuna attività in termini di minuti, il coefficiente da utilizzare per trasformare in termini monetari il costo di ciascuna attività è pari a 0,25 euro (ossia 15 euro diviso 60).
Di conseguenza, nel caso di OI a carico dei cittadini il costo totale deriva dalla seguente formula:

Costo totale attività = (Tempo Attività 1 + Tempo Attività 2 + …. +
+ Tempo Attività N) x 0,25 €

Box 9 – Stima del costo medio. Cittadini

Esempio: Denuncia di cessione di fabbricato

Nell'esempio illustrato nel box 7, alle attività da realizzare per presentare una denuncia di cessione di fabbricato sono associati i seguenti costi:

Attività	Costo (*min.*)
A. Acquisizione della modulistica	60
B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	20
E. Copia della documentazione	6
E. Copia della documentazione	6
G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	60

Il costo totale delle attività è pertanto pari a:

Costo totale attività = (60+20+6+6+60) x 0,25 € = 152 x 0,25 € = 38,0 €

Supponendo che in media i cittadini presentino la denuncia a sportello, piuttosto che tramite raccomandata, l'OI non comporta costi vivi. Il costo medio dello stesso è pertanto pari a:

Costo medio OI = Costo totale attività + Costi vivi = 38,0 € + 0,0 € = 38,0 €

---

[9] Il dato è basato sui risultati dell'Indagine sui bilanci delle famiglie condotta dalla Banca d'Italia, dalla quale sono stati desunti i redditi dei lavoratori dipendenti e indipendenti e le ore medie lavorate, e dall'Indagine sulle condizioni di vita (Eu-Silc) condotta dall'Istat, dalla quale è stato desunta l'incidenza sulle retribuzioni dei contributi sociali (incluso, nel caso dei lavoratori dipendenti, l'onere per l'accantonamento al trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro).

Fase C - Stima della numerosità annua

Il numero degli OI realizzati ogni anno dipende, da un lato, dal numero di cittadini o imprese obbligati (popolazione) e, dall'altro, dalla frequenza dell'OI, ossia dal numero di volte che ciascun cittadino o ciascuna impresa obbligata è chiamata a realizzarlo ogni anno.

Passo 7: Stima della popolazione

Per stimare la numerosità annua è quindi innanzitutto necessario calcolare la popolazione di riferimento di ciascun OI.
Talvolta, la popolazione di riferimento può essere derivata da **dati di carattere amministrativo** già in possesso dell'amministrazione. Ciò può avvenire tipicamente nel caso di obblighi eliminati o modificati dal nuovo provvedimento. Tuttavia, anche per obblighi di nuova introduzione è possibile che i dati amministrativi in possesso dell'amministrazione risultino utili per derivare una stima indicativa dei soggetti obbligati, come nel caso in cui il nuovo OI sia collegato a un OI già in vigore o comunque rivolto alla medesima popolazione.
In altri casi, la popolazione di riferimento può essere **dedotta dalla normativa**, la quale sovente impone gli OI a gruppi di destinatari individuabili sulla base di criteri prestabiliti (ad esempio, nel caso delle imprese: il settore di attività, la dimensione, la collocazione geografica, ecc.; nel caso dei cittadini: l'età, lo stato civile, il reddito, ecc). In queste circostanze, ai fini della quantificazione della popolazione di riferimento, può essere utile il ricorso a **fonti statistiche** o a fonti amministrative gestite da altre amministrazioni, come, ad esempio, gli archivi dell'Agenzia delle entrate, il Registro delle imprese delle Camere di commercio, gli archivi dell'Inps e dell'Inail, ecc. (cfr. box 10).

Box 10 – Calcolo della popolazione. Ricorso a fonti statistiche e amministrative

Esempio: Fonti statistiche – I.stat

Una fonte statistica di particolare utilità, per completezza e versatilità, è I.stat, il datawarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat.
Il sistema permette di comporre tabelle personalizzate selezionando le variabili di interesse ed è organizzato per temi. Le sezioni più rilevanti ai fini del calcolo della popolazione di riferimento di adempimenti di carattere amministrativo sono:

- "Popolazione e famiglie", che contiene dati sulla popolazione residente per età, sesso, stato civile e comune di residenza e altri dati di tipo demografico (matrimoni, separazioni e divorzi, trasferimenti di residenza, popolazione straniera residente, permessi di soggiorno, ecc.);
- "Struttura e competitività del sistema delle imprese", che contiene dati sulla consistenza delle unità economiche e delle unità locali, e sul relativo numero di addetti e dipendenti, per settore di attività, forma giuridica e classe di addetti, e dati relativi ai risultati economici delle stesse (fatturato, ecc.).

Anche altre sezioni contengono dati potenzialmente rilevanti, relativi, ad esempio, al numero di alloggi (sezione "Censimento popolazione e abitazioni"), al reddito delle famiglie (sezione "Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze"), alla numerosità degli alunni per tipologia di istituto scolastico (sezione "Istruzione e formazione"), ecc.

Esempio: Fonti amministrative – Movimprese

Una fonte di particolare rilievo ai fini del calcolo della popolazione di imprese su cui ricadono adempimenti di carattere amministrativo è Movimprese. Movimprese è basata sugli archivi delle Camere di commercio italiane e contiene elaborazioni sulla nati-mortalità delle imprese per area geografica, settore di attività e forma giuridica. Essa può risultare utile, ad esempio, nella stima della popolazione di riferimento di OI da realizzare in fase di start-up.

In altri casi ancora, infine, per il calcolo della popolazione è necessario formulare delle **ipotesi**, da derivare, ad esempio, dall'osservazione di OI analoghi o delle indicazioni fornite dalle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, anche tramite l'*Help desk* del Dipartimento della funzione pubblica (cfr. box 11).

Box 11 – Calcolo della popolazione. Formulazione di ipotesi

Esempio: Ricorso a fonti statistiche e formulazione di ipotesi

Si ipotizzi che un nuovo provvedimento introduca un beneficio (ad esempio, un'agevolazione fiscale) a favore delle imprese di costruzione in possesso di determinati requisiti. Si ipotizzi, inoltre, che sulla base di una o più esperienze pregresse, con caratteristiche analoghe (ad esempio, similarità nella definizione delle imprese beneficiarie), o di stime fornite dalle associazioni di settore la quota di imprese che presumibilmente presenteranno istanza possa essere assunta pari al 20% del totale.
Ricorrendo a statistiche di fonte Istat, le imprese di costruzione risultano pari nel 2007 (ultimo anno di disponibilità del dato nel datawarehouse I.stat) a 629.660 unità.
La popolazione di riferimento del nuovo OI può essere pertanto stimata pari a circa 126.000 unità (Popolazione = 629.660 x 0,20 = 125.932).

Naturalmente, mentre nel caso di nuova introduzione o completa eliminazione di OI la popolazione da considerare ai fini del bilancio è rappresentata da tutta la popolazione di riferimento dell'obbligo, **nel caso di modifica di OI previgenti la stima deve considerare soltanto la popolazione differenziale**, ossia il numero di cittadini o imprese in più (o in meno) che, in base al nuovo provvedimento, saranno chiamati a realizzare l'adempimento.

Passo 8: Stima della frequenza

Il secondo elemento da quantificare ai fini della stima del numero annuo di OI è costituito dalla frequenza, ossia dal numero di volte che ciascun cittadino o ciascuna impresa appartenente alla popolazione di riferimento è chiamato a realizzare l'obbligo ogni anno.
La frequenza è **deducibile dalla normativa** in tutti i casi in cui questa imponga la realizzazione di un OI su una base periodica prefissata (ad esempio: 1 nel caso di OI da realizzare annualmente, 4 nel caso di OI da realizzare trimestralmente, 12 nel caso di OI da realizzare mensilmente, ecc.).
In altri casi, la realizzazione di un OI è associata al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, un infortunio sul lavoro, la registrazione di un cliente presso un esercizio ricettivo, ecc.). Come nel

caso del calcolo della popolazione, quindi, ai fini della stima della frequenza può essere necessario ricorrere a fonti amministrative o statistiche, oltre che, in alcune circostanze, alla formulazione di ipotesi.
Va infine rilevato che, nei casi in cui i cittadini o le imprese siano chiamati a realizzare l'OI con una periodicità superiore all'anno, la frequenza sarà inferiore all'unità (ad esempio, 0,5 nel caso di OI da realizzare su base biennale, 0,25 nel caso di OI da realizzare ogni quattro anni, ecc.).

Passo 9: Calcolo del numero di adempimenti

La numerosità annua di adempimenti dipende, come già evidenziato, dalla popolazione e dalla frequenza, e in particolare:

Numero annuo adempimenti = Popolazione x Frequenza

Pertanto, per stimare il numero di adempimenti realizzato ogni anno è sufficiente calcolare il prodotto tra popolazione (cfr. Passo 7) e frequenza (cfr. Passo 8).

Fase C – Calcolo finale

Passo 10: Calcolo finale

Come già anticipato, la formula per il calcolo finale dei costi associati a un OI è:

Costi amministrativi annuali = Costo medio Obbligo informativo (OI) x Numero annuo adempimenti

Ai fini della stima dei costi introdotti o eliminati con il nuovo provvedimento sarà quindi sufficiente moltiplicare il costo medio (cfr. Passo 6) per la numerosità annua degli adempimenti (cfr. Passo 9).

L'Allegato 4 contiene un riepilogo delle attività da svolgere ai fini della quantificazione dei costi amministrativi, riportando, per ciascuna fase, i passi da realizzare, i relativi strumenti e i passaggi che meritano una speciale attenzione.

4. Redazione del bilancio

Ai fini della trasmissione della relazione sul bilancio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in relazione alle esigenze collegate alla predisposizione della relazione complessiva da parte del Dipartimento della funzione pubblica, il bilancio è presentato sulla base dei modelli riportati nell'Allegato 3.
Il primo modello deve essere compilato per ciascun OI introdotto, eliminato o modificato dal provvedimento in esame e richiede l'indicazione delle attività che lo compongono, e, per ciascuna di esse, della corrispondente attività standard, dell'onerosità (espressa secondo i parametri Alto/Medio/Basso) e del conseguente costo (in termini di tempo per gli OI a carico di cittadini e di costo monetario per gli OI a carico di imprese).

Box 12 –Modello da compilare per ciascun obbligo

Esempio: Denuncia di cessione di fabbricato

Obbligo informativo: *1. Denuncia di cessione di fabbricato*

Rivolto a: ■ Cittadini
□ Imprese

Effetto del provvedimento: □ Introduzione
□ Eliminazione
■ Modifica (*specificare*): *eliminata in caso di contratto di locazione o di comodato soggetto a registrazione in termine fisso*

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.)
Ritirare il modulo presso l'autorità di PS	A. Acquisizione della modulistica	M	60
Compilare il modulo	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicaz.	B	20
Fotocopiare il documento di identità del cessionario	F. Copia della documentazione	B	6
Fotocopiare il titolo di proprietà dell'immobile	F. Copia della documentazione	B	6
Consegnare il modulo	H. Trasmissione alla pubblica amm. o a soggetti terzi	M	60
Totale			**152**

Popolazione: il numero dei cittadini esentati annualmente dalla comunicazione può essere stimato, sulla base del normale turnover delle locazioni, come pari a circa il 10%[10] dello stock dei contratti di locazione in essere (pari, nel 2009, a 4,6 milioni, guardando al sottoinsieme dei contratti con locatari persone fisiche; fonte: dati contenuti nell'archivio delle locazioni dell'Agenzia del territorio), ossia pari a circa 460 mila.

Frequenza: una tantum, all'atto della stipula di ciascun contratto.

Nel secondo modello va riportato un riepilogo dei risultati della quantificazione degli oneri riferiti all'intero provvedimento. Esso richiede l'indicazione, per ciascun OI, del costo medio, della popolazione, della frequenza e la stima finale dei costi amministrativi.
All'interno del modello, nel caso di oneri introdotti i costi totali andranno riportati nella penultima colonna e con segno positivo, mentre nel caso di oneri eliminati i costi totali andranno riportati nell'ultima colonna e con segno negativo (e quindi sottratti ai fini del calcolo del saldo finale).

[10] Cifra riportata a mero titolo esemplificativo.

Box 13 –Modello di bilancio

Esempio

Obbligo informativo			Costo medio	Popolaz.	Freq.	Costi totali	
N.	**Denominazione**	**Riv. a**				**Introdotti**	**Eliminati**
1	Cessione di fabbricato	C	38,0	460.000	1		- 17.480.000
2	Domanda X	I	300,5	15.000	4	18.030.000	
3	Notifica Y	C	150,0	200.000	1	30.000.000	
N	Registro Z	I	500,0	50.000	2		- 50.000.000
					Saldo	**- 19.450.000**	

ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE STANDARD: DESCRIZIONE

Codice	Attività amministrativa	Descrizione
A	Acquisizione della modulistica	Reperimento (via internet o presso lo sportello) della modulistica predisposta dall'amministrazione per la realizzazione dell'OI
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a compilare la modulistica relativa a un'istanza, denuncia o comunicazione, compresa l'eventuale effettuazione di calcoli e la materiale redazione dei campi previsti dal modulo
C	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	Redazione di un rapporto, relazione o altro documento descrittivo di stati, attività, processi o prodotti, eventualmente finalizzato a dimostrare il possesso di requisiti o il rispetto di limiti (soglie/standard) imposti dalla normativa
D	Annotazioni su formulari e registri	Registrazioni di fatti o eventi ai fini dell'effettuazione di comunicazioni periodiche (ad es. denunce regolari di dati previdenziali) o della tenuta di registri
E	Copia della documentazione	Produzione di fotocopie di documenti, comprese le ulteriori copie di moduli o relativi allegati richieste oltre all'originale
F	Effettuazione di pagamenti	Effettuazione di pagamenti collegati all'OI *N.B. I costi associati a questa attività riguardano i tempi impiegati per l'effettuazione dei pagamenti e non anche l'importo degli stessi, da non considerare neanche tra i costi vivi nel caso in cui si tratti di oneri fiscali (imposte, bolli, ecc.)*
G	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	Presentazione allo sportello o trasmissione (via e-mail, web, fax, posta, ecc.) della documentazione richiesta alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi (clienti, dipendenti dell'impresa, ecc.)
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	Acquisizione di documenti (nulla-osta, autorizzazioni, ecc.) rilasciati dall'amministrazione su istanza del richiedente
I	Archiviazione	Archiviazione e conservazione della documentazione prodotta per il periodo indicato dalla normativa
L	Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	*Imprese*: assistenza nel corso di controlli o verifiche realizzati da autorità pubbliche *Cittadini*: sottoposizione ad accertamenti realizzati sulla propria persona (ad es. visite mediche) o sui propri beni (ad es. controllo fumi caldaia, revisione autoveicoli)

ALLEGATO 2 – VARIABILI DI SCELTA DEI COSTI STANDARD E RELATIVI CRITERI

2.1 IMPRESE

Cod.	Attività amministrativa	Val. (€)	Variabili	Criteri
A	**Acquisizione della modulistica**	**10**	Modalità di acquisizione	Acquisizione online
		30		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale
		70		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello sovra-comunale (ad es. capoluoghi di provincia)
B	**Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione**	**10-60**[(1)]	Contenuto informativo	Richiesta di informazioni semplici e di immediata reperibilità (ad es. dati anagrafici)
		100		Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da elaborazioni elementari (ad es. dati derivanti dal bilancio, dati di sintesi sulle informazioni contenute negli allegati)
		200-800[(1)]		Richiesta di informazioni di elevata complessità, derivanti da rilevazioni di dati ad hoc e/o da elaborazioni articolate (ad es. dati sulla produzione di determinate sostanze, dichiarazioni fiscali)
C	**Predisposizione di rapporto / relazione / documento tecnico**	**140**	Contenuto informativo	Documenti sintetici contenenti informazioni relative a fatti o circostanze di immediata disponibilità (ad es. semplici attestazioni/dichiarazioni di conformità)
		410		Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di semplice esecuzione
		700-3000[(1)]		Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta
D	**Annotazioni su formulari e registri**	**80**	Complessità nella raccolta ed elaborazione delle informazioni e frequenza delle annotazioni	Annotazioni poco frequenti che richiedono attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni di bassa complessità
		180		Annotazioni poco frequenti che richiedono attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni di media o elevata complessità o annotazioni molto frequenti che richiedono attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni di bassa complessità

Cod.	Attività amministrativa	Val. (€)	Variabili	Criteri
		220		Annotazioni molto frequenti che richiedono attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni di media o elevata complessità
E	**Copia della documentazione**	**3**	Complessità e voluminosità della documentazione da copiare	Copia di documenti semplici e poco voluminosi (ad es. documento di identità)
		5		Copia di documenti semplici e voluminosi (ad es. bilanci aziendali)
		15		Copia di documenti complessi (ad es. planimetrie)
F	**Effettuazione di pagamenti**	**5**	Modalità di effettuazione	Pagamento online
		-		-
		40		Pagamento a sportello
G	**Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi**	**10**	Modalità di presentazione e dislocazione territoriale degli sportelli	Trasmissione online, via fax, via posta ordinaria
		30		Presentazione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale o via posta raccomandata
		70		Presentazione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello sovra-comunale (ad es. capoluoghi di provincia)
H	**Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione**	**1**	Modalità di acquisizione e dislocazione territoriale degli sportelli	Trasmissione da parte della p.a. via posta elettronica, via posta ordinaria, via fax
		30		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale o via posta raccomandata
		70		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello sovra-comunale (ad es. capoluoghi di provincia)
I	**Archiviazione**	**10**	Supporto di archiviazione e volume dei documenti da conservare	Archiviazione su supporto informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi
		-		
		30		Archiviazione su supporto cartaceo di documenti complessi o voluminosi
L	**Assistenza a verifiche e ispezioni**	**50**	Complessità delle informazioni richieste	Verifica di informazioni di semplice reperimento da parte dell'impresa (ad es. controlli attivati dalle stesse imprese con proprie istanze)
		-		

Cod.	Attività amministrativa	Val. (€)	Variabili	Criteri
		220		Verifica di informazioni di complesso reperimento, che possono anche richiedere l'effettuazione di elaborazioni da parte dell'impresa (ad es. controlli di natura contabile e fiscale)

(1) La scelta del valore all'interno dell'intervallo dipende dalla numerosità delle informazioni richieste dall'amministrazione

2.2 CITTADINI[1]

Cod.	Attività amministrativa	Val. (*min*)	Variabili	Criteri
A	**Acquisizione della modulistica**	**20**	Modalità di acquisizione	Acquisizione online
		60		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale
		140		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello sovra-comunale (ad es. capoluoghi di provincia)
B	**Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione**	**20-120[2]**	Contenuto informativo	Richiesta di informazioni semplici e di immediata reperibilità (ad es. dati anagrafici)
		200		Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da elaborazioni elementari
		400		Richiesta di informazioni di elevata complessità, derivanti da rilevazioni di dati ad hoc e/o da elaborazioni articolate (ad es. dichiarazioni fiscali)
E	**Copia della documentazione**	**6**	Complessità e voluminosità della documentazione da copiare	Copia di documenti semplici e poco voluminosi (ad es. documento di identità)
		10		Copia di documenti semplici e voluminosi (ad es. buste paga relative a un triennio)
		30		Copia di documenti complessi (ad es. planimetrie)
F	**Effettuazione di pagamenti**	**10**	Modalità di effettuazione	Pagamento online
		-		-
		80		Pagamento a sportello

Cod.	Attività amministrativa	Val. (*min*)	Variabili	Criteri
G	**Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi**	**20**	Modalità di presentazione e dislocazione territoriale degli sportelli	Trasmissione online, via fax, via posta ordinaria
		60		Presentazione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale o via posta raccomandata
		140		Presentazione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello sovra-comunale (ad es. capoluoghi di provincia)

Cod.	Attività amministrativa	Val. (*min*)	Variabili	Criteri
H	**Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione**	**2**	Modalità di acquisizione e dislocazione territoriale degli sportelli	Trasmissione da parte della p.a. via posta elettronica, via posta ordinaria, via fax
		60		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale o via posta raccomandata
		140		Acquisizione a sportello presso uffici dislocati almeno a livello sovra-comunale (ad es. capoluoghi di provincia)
I	**Archiviazione**	**20**	Supporto di archiviazione e volume dei documenti da conservare	Archiviazione su supporto informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi
		-		
		60		Archiviazione su supporto cartaceo di documenti complessi o voluminosi
L	**Sottoposizione ad accertamenti**	**30**	Luogo di effettuazione dell'accertamento e complessità della procedura	Accertamenti a domicilio del cittadino (ad es. controlli sulla caldaia domestica)
		-		
		120-240[(2)]		Accertamenti presso uffici pubblici o sedi di soggetti accreditati o convenzionati (ad es. visite mediche per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di determinate attività, revisioni auto, ecc.)

(1) Nel prospetto non sono riportati i costi relativi alle attività C. (Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico) e D. (Annotazioni su formulari e registri). Tali attività, infatti, nel caso dei cittadini, oltre a essere meno frequenti che nel caso delle imprese, sono in genere affidate a intermediari, comportando la valutazione dei costi in termini di spese vive (cfr. *infra*, Passo 5) piuttosto che di dispendio di tempo.

(2) La scelta del valore all'interno dell'intervallo dipende dalla numerosità delle informazioni richieste dall'amministrazione.

(3) La scelta del valore all'interno dell'intervallo dipende dalla dislocazione territoriale delle sedi dell'accertamento e dalla complessità dello stesso.

ALLEGATO 3 – MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.] [Denominazione]______________________________________

Rivolto a:
- ☐ Cittadini
- ☐ Imprese

Effetto del provvedimento:
- ☐ Introduzione
- ☐ Eliminazione
- ☐ Modifica (*specificare*):_______________________________

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) [1] / Costo (€) [2]
Totale			

[1] Per OI a carico dei cittadini.
[2] Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata]________________________________

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento]______________________________________

2) MODELLO DI BILANCIO

Obbligo informativo			**Costo medio**	**Popolazione**	**Frequenza**	**Costi totali**	
N.	**Denominazione**	**Rivolto a**[1]				**Introdotti**	**Eliminati**
					Saldo		

[1] C = Cittadini; I = Imprese.

ALLEGATO 4 – PASSI DA REALIZZARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI E LA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI COSTI AMMINISTRATIVI: RIEPILOGO

FASE	PASSO	DESCRIZIONE	STRUMENTI	PUNTI DI ATTENZIONE
A. IDENTIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE	*1. Individuazione degli oneri*	Identificare le disposizioni che determinano l'introduzione, eliminazione o modifica parziale di obblighi informativi	Definizione di obbligo informativo (cfr. descrizione ed esempi riportati nel par. 2)	Ai fini dell'individuazione degli oneri, e della stima dei relativi costi, è necessario considerare anche gli eventuali atti secondari che definiscano in modo puntuale contenuto e modalità di adempimento dell'obbligo
	2. Verifica preliminare	Verificare l'effettiva esigenza e proporzionalità dei nuovi o maggiori oneri introdotti	*Checklist* per la valutazione dell'atto	
B. STIMA DEL COSTO MEDIO	*3. Ricostruzione della lista di attività*	Stabilire le attività che i cittadini o le imprese devono svolgere per realizzare l'OI e ricondurle alle attività standard	Lista e descrizione delle attività standard (cfr. Allegato 1)	Ciascun OI è in genere composto soltanto da alcune attività standard. Alcune attività possono tuttavia ripetersi all'interno di uno stesso OI
	4. Stima del costo delle attività	Associare un costo a ciascuna delle attività standard che compongono l'OI sulla base della relativa onerosità	Riferimenti di costo e criteri di scelta (cfr. Allegato 2)	
	5. Stima dei costi vivi	Valutare gli eventuali esborsi monetari per l'acquisto di beni e servizi necessari per adempiere l'obbligo		Nel caso di OI a carico delle imprese, le spese per l'eventuale ricorso a intermediari sono già incluse nei costi associati alle attività standard
	6. Calcolo del costo medio	Stimare il costo medio dell'OI sommando il costo totale delle attività e i costi vivi	Formula per il calcolo del costo medio	Per gli OI a carico di cittadini, il costo delle attività deve essere trasformato in termini monetari sulla base della tariffa 0,25 €/min.

FASE	PASSO	DESCRIZIONE	STRUMENTI	PUNTI DI ATTENZIONE
C. STIMA DELLA NUMEROSITÀ ANNUA	*7. Stima della popolazione*	Stimare il numero di cittadini o imprese obbligati a realizzare l'OI	Fonti amministrative e fonti statistiche	In caso di modifica di OI previgenti la stima deve considerare soltanto la popolazione differenziale (cittadini o imprese in più o in meno che saranno chiamati a realizzare l'OI)
	8. Stima della frequenza	Stimare il numero di volte che ciascun cittadino o ciascuna impresa obbligata è chiamata a realizzare l'OI ogni anno	Fonti amministrative e fonti statistiche	Nel caso di OI con una periodicità superiore all'anno, la frequenza è minore di 1
	9. Calcolo del numero di adempimenti	Calcolare il numero annuo di adempimenti moltiplicando popolazione e frequenza	Formula per il calcolo del numero di adempimenti	
D. CALCOLO FINALE	*10. Calcolo finale*	Calcolare i costi amministrativi totali moltiplicando il costo medio dell'OI per il numero di adempimenti	Formula per il calcolo dei costi amministrativi annuali	Nel caso di oneri eliminati, la stima finale ha segno negativo

13A03240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 aprile 2013.

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Azione 1 del Fondo Europeo per i rifugiati 2008-2013 Annualità 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013

Vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013

Vista la decisione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale Autorità responsabile per il fondo rifugiati ed il direttore centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la decisione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2012 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Visto il decreto del 7 agosto 2012, prot. n. 5730, di ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati relativo all'Azione 1 del Programma Annuale 2012 che impegna € 1.000.000,00 (di cui € 100.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato);

Visto il decreto del 7 agosto 2012, prot. n. 5738, con il quale viene adottato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'Azione 1 del Programma Annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati;

Visto il decreto del 6 novembre 2012 prot. n. 7889 di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Visto il verbale della Commissione tecnica di valutazione del 19 marzo 2013 contenente la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi;

Considerate le risorse residue sulle restanti Azioni del Programma Annuale 2012, derivanti dall'individuazione dei progetti già ammessi a finanziamento per un importo inferiore alla dotazione finanziaria delle Azioni medesime, che comportano una necessaria revisione del Programma pena il mancato utilizzo del contributo comunitario complessivo;

Vista la modifica del Programma Annuale 2012 trasmessa alla Commissione europea con nota prot. n. 2828 del 28 marzo 2013 che prevede l'incremento della dotazione finanziaria dell'Azione 1 da € 1.000.000 ad € 3.090.000,00;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Azione 1 del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegata al presente decreto.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

Elenco delle proposte pervenute;

Elenco delle proposte inammissibili;

Graduatoria delle proposte progettuali ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento.

La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A03396

MINISTERO DELLA DIFESA

DETERMINA 27 marzo 2013.

Modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del Decreto 12 febbraio 2004 concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2ª Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art. 2, comma 2 che demanda al Ministero della Difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2ª istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle Forze Armate;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», art. 192, comma 2, concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze, definita con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

Visti i decreti dirigenziali 21 dicembre 2006 e 25 settembre 2009 che contengono le modifiche alle tabelle concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2ª istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere;

Vista la Determinazione 21 dicembre 2012 del Capo di SMD che modifica le tabelle di cui all'allegato D del citato decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004;

Determina:

Art. 1.

Le tabelle di cui agli allegati D 2, D 3 e D 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004, concernente la competenza territoriale delle Commissioni Mediche Ospedaliere, sono sostituite con gli allegati D 2, D 3 e D 4 annessi alla presente Determinazione.

Art. 2.

La competenza territoriale delle Commissioni Mediche Ospedaliere, così come modificata ai sensi dell'art. 1, decorre dal 1° aprile 2013.

La presente Determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Capo di Stato Maggiore: BINELLI MANTELLI

ALLEGATO *D/2*

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale[1]

SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale	BACINO D'UTENZA
MILANO	**Valle d'Aosta** (Aosta) **Piemonte** (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) **Lombardia** (Cremona, Bergamo Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) **Trentino Alto Adige** (Bolzano, Trento) **Emilia Romagna** (Piacenza)
PADOVA	**Veneto** (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) **Friuli Venezia Giulia** (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) **Emilia Romagna** (Ferrara, Ravenna, Bologna, Modena, Forlì, Rimini)
LA SPEZIA	**Liguria** (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) **Emilia Romagna** (Parma, Reggio Emilia) **Toscana** (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa)
ROMA	**Lazio** (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) **Umbria** (Perugia, Terni) **Toscana** (Grosseto) **Campania** (Napoli, Caserta) **Abruzzo** (L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara) **Marche** (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo)
CAGLIARI	**Sardegna** (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)
BARI[2]	**Puglia** (Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto[2], Brindisi[2], Lecce[2]) **Campania** (Avellino, Benevento, Salerno) **Molise** (Campobasso, Isernia) **Basilicata** (Potenza, Matera)
MESSINA[3]	**Calabria** (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza) **Sicilia** (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa)

INDICAZIONI PARTICOLARI

(1) Per il personale della Marina Militare opera la competenza territoriale indicata nell'Allegato D/3.

(2) Per la competenza territoriale sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce opera la CMO, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.

(3) Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare delle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la competenza territoriale della CMO di Augusta, indicata nell'Allegato D/3.

ALLEGATO *D/3*

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale

(Personale Marina Militare)

SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale	**BACINO D'UTENZA**
LA SPEZIA	**Valle d'Aosta** (Aosta) **Piemonte** (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) **Lombardia** (Cremona, Bergamo Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) **Trentino Alto Adige** (Bolzano, Trento) **Veneto** (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) **Friuli Venezia Giulia** (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) **Liguria** (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) **Emilia Romagna** (Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna, Forlì, Rimini) **Toscana** (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa)
ROMA	**Lazio** (Frosinone, Latina, Roma, Rieti, Viterbo) **Marche** (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo) **Umbria** (Perugia, Terni) **Toscana** (Grosseto) **Abruzzo** (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) **Campania** (Napoli, Caserta, Avellino, Benevento) **Molise** (Campobasso, Isernia)
CAGLIARI	**Sardegna** (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)
BARI(1)	**Puglia** (Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia,Taranto, Brindisi, Lecce) **Basilicata** (Matera, Potenza) **Campania** (Salerno) **Calabria** (Cosenza)
MESSINA(2)	**Calabria** (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) **Sicilia** (Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Siracusa(2), Catania(2), Ragusa(2))

INDICAZIONI PARTICOLARI

(1) Per la competenza territoriale sul bacino d'utenza opera la CMO distaccata presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.

(2) Per la competenza territoriale sulle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la CMO di Augusta, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di MESSINA.

ALLEGATO *D/4*

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale

(Personale Aeronavigante)

SEDE **Dipartimento** **Militare di Medicina Legale**	**BACINO D'UTENZA**
BARI **distaccata presso** **l'Istituto di Medicina** **Aerospaziale** **dell'Aeronautica Militare di** **MILANO**	**Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.**
BARI **Distaccata presso** **l'Istituto di Medicina** **Aerospaziale** **dell'Aeronautica Militare di** **ROMA**	**Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia.**

INDICAZIONI PARTICOLARI

1. L'individuazione del personale ricadente nella categoria "aeronaviganti", ai fini dell'invio alternativo presso le C.M.O. distaccate di Roma e Milano, è demandata alle specifiche disposizioni di F.A./CC.

2. I bacini di utenza delle C.M.O. distaccate coincidono con quelli previsti per gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma e Milano.

13A03161

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2013.

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", e, in particolare, l'articolo 2, comma 3 secondo cui «nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 recante il "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali";

Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante "Attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";

Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunità;

Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5;

Vista la decisione 2012/761/UE della Commissione del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2012, e in particolare l'articolo 5;

Visto il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione del 10 marzo 2010 recante attuazione del regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus ;

Vista la nota 21935 - P del 14 dicembre 2011 della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari inviata agli Assessorati regionali alla sanità recante avente come oggetto "Precisazioni circa la richiesta di rimborso di indennizzi derivanti dalle azioni connesse ai piani nazionali di controllo ed eradicazione di malattie degli animali da reddito";

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalità di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nonché della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus", di seguito denominato "Piano", approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive attività di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone altresì l'applicazione.

3. I laboratori pubblici e privati comunicano tempestivamente ai soggetti interessati gli esiti analitici degli esami effettuati in applicazione del citato "Piano".

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del Piano nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute, con le tempistiche e modalità previste, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero con nota del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

5. Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto al "Piano" registra nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute i dati relativi all'attuazione del Piano di autocontrollo aziendale approvato dall'Autorità Competente, con le tempistiche e modalità previste.

6. A partire dall'anno 2014 le procedure operative d'intervento nell'ambito del "Piano", nonché i flussi informativi, con la relativa documentazione, riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)

Art. 2.

Indennizzi

1. Per gli oneri connessi all'applicazione del "Piano", a partire dal 1° gennaio 2013, è concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto soltanto alla condizione che il "Piano" sia stato correttamente attuato e rendicontato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 334

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus*

Anno 2013

Approvato con Decisione 2012/761/UE

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

PARTE A

PROGRAMMA E OBIETTIVI PREFISSATI

Il programma si applica su tutto il territorio nazionale dal 01 gennaio 2013 Esso si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium (ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-), Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori all'1% o meno entro il 31 dicembre 2013.
Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

Consistenza della produzione nazionale di riproduttori *Gallus gallus*
Al 31 marzo 2012 risultano registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) 339 allevamenti di riproduttori con capacità strutturale uguale o superiore a 250 capi.

Fasi di produzione incluse nel programma:
- pulcini di un giorno;
- pollastre;
- adulti in deposizione.

Misure del programma

Le misure di controllo previste sono:
- controllo veterinario sistematico in allevamento
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo
- vaccinazione dei gruppi destinati al ripopolamento;
- misure in caso di riscontro di positività
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza

Risultati anni precedenti
I risultati (soli campioni ufficiali) dell'applicazione del Piano 2011 mostrano una prevalenza del 1,08 % per *S.* Enteritidis e Typhimurium, inclusa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, e dello 0,36.% per *S.* Hadar, Virchow, Infantis.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

In tabella sono riportati schematicamente i risultati (soli campioni ufficiali) dei precedenti anni di applicazione dei programmi.

AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile della stesura del piano di controllo sanitario nazionale, nonché del controllo e del coordinamento delle attività previste dallo stesso.

A livello periferico sono responsabili dell'attuazione del programma le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari (ASL).

<u>Flusso informativo dei controlli ufficiali</u>

<u>Flusso informativo degli autocontrolli</u>

Il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi notificano tempestivamente alla ASL di competenza l'isolamento di salmonelle rilevanti.

LABORATORI

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma ISO 17025.

Per ogni campione positivo almeno una colonia dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa.

Le analisi in autocontrollo possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati e devono garantire la sierotipizzazione completa.

L'accreditamento è certificato da appositi Enti e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali.

Le norme vigenti permettono ai laboratori accreditati di stipulare accordi con altri laboratori, anch'essi accreditati, purché siano rispettati i requisiti di cui alla norma EN/ISO 17025, punto 4.5. Ad esempio il laboratorio scelto, se non accreditato per la matrice necessaria ai fini del controllo (es ricerca di salmonella in campioni di feci) può far eseguire l'esame specifico da altro laboratorio accreditato per la prova e per la matrice richiesta.

Il ricorso a tali procedure e le relative modalità operative devono essere chiaramente indicate nel piano di autocontrollo, per permetterne la verifica da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio.

Pertanto, in tali circostanze, l'operatore indica nel Piano di autocontrollo aziendale, tra l'altro, il laboratorio cui consegna il campione ed il laboratorio che compie realmente gli esami previsti dai Piani e le modalità che garantiscono la validità giuridica ed analitica dei campioni. (*vedi anche nota DGSA 6074-P del 01/04/2011).*

L'elenco dei laboratori pubblici e privati, con le prove accreditate per matrice, è disponibile sul portale internet **http://www.accredia.it** scegliendo banca dati - laboratori di prova.

I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo, sia per i controlli ufficiali sia per gli autocontrolli, hanno validità ed efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).

Il Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma.

Il Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia ed il Centro Servizi Nazionale hanno sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Teramo.

I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalità riportate al capitolo "Controlli ufficiali".

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

METODI UTILIZZATI PER L'ANALISI DEI CAMPIONI

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579-2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

La tipizzazione sierologica viene eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White- Le Minor.

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140.

CONSERVAZIONE DEGLI ISOLATI

Nell' ambito dei controlli ufficiali, almeno un ceppo isolato dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, per gruppo e per anno, è conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

ANALISI DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA E FAGOTIPIZZAZIONE

Per ogni campione ufficiale positivo a qualsiasi sierotipo di salmonella, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo dell'antibioticoresistenza.

Per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi Enteridis e Typhimurium, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, almeno una colonia dovrà essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi per la tipizzazione fagica secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica vengono inviati ai laboratori richiedenti l'analisi.

In caso di riscontro di positività nei confronti di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium**,** l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione esegue senza indugi il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale, sulla base delle informazioni presenti nella scheda di prelievo del campione, in cui è indicato il nome commerciale del vaccino vivo attenuato eventualmente utilizzato.

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno:

CAMPIONAMENTI UFFICIALI 2013	Campionamento per: a) Controllo routinario in allevamento in tutti i gruppi di riproduttori oggetto di programma con la seguente frequenza: • entro quattro settimane dall'entrata in deposizione;

	• verso la fine del periodo di produzione, almeno otto settimane prima del termine del ciclo produttivo; • in qualsiasi momento del ciclo di produzione sufficientemente distante dai punti precedenti; b) in tutti gli incubatoi di destinazione delle uova almeno due volte l'anno; c) controllo in caso di sospetta infezione da *S*. Enteritidis e Typhimurium nell'uomo, sulla base dell'indagine epidemiologica; d) controllo in tutti gruppi dell'allevamento dopo isolamento di *S*. Enteritidis e Typhimurium in un gruppo; e) controllo nei casi ritenuti appropriati dalla Autorità Competente; f) controllo di conferma di esiti positivi per *S*. Enteritidis e Typhimurium riscontrati in autocontrollo; g) controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di "risultati iniziali falsi positivi o falsi negativi" riscontrati in campioni ufficiali di routine; h) controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di positività per *S*. Enteritidis, Typhimurium,Virchow, Infantis e Hadar . i) ricerca inibenti; j) controllo in allevamento a seguito di positività a *S*. Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow ed Infantis in incubatoio, sia in autocontrollo che a seguito di controllo ufficiale

Un campionamento ufficiale di routine, di cui al punto a), può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime è eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) in vigore e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Infantis, Virchow a seguito di campioni ufficiali in allevamento

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Infantis, Virchow a seguito di campioni prelevati in autocontrollo in allevamento

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nel capitolo reportistica, ferma restando la possibilità del Servizio Veterinario competente di prevedere, nel Piano di autocontrollo approvato, la comunicazione di tutti gli esiti positivi degli autocontrolli aziendali, indipendentemente dai sierotipi isolati.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium in allevamento

1. A seguito di campionamento in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, il quale dichiara sospetto il gruppo e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

.2. **A seguito di campionamento ufficiale,** il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Quando la ASL dispone il campione in casi eccezionali (opportunamente motivati e documentati), il gruppo è dichiarato sospetto e posto in vincolo sanitario, sino al risultato delle analisi.

<u>*Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium*</u>

1. Sono sottoposti, fin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dalla ASL. Nell'allevamento sono applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (misure di biosicurezza);

2. sono abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e successive modifiche ed integrazioni, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.
3. **Macellazione dei gruppi positivi** - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S.* Enteritidis e/o *S.* Typhimurium sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

   Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.

Dopo la macellazione o l'eliminazione di un gruppo positivo per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati nei confronti del sierotipo isolato dopo aver disinfettato gli ambienti (*modalità descritte nel capitolo "Disinfezione degli ambienti").*

4. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli comunica immediatamente l'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.
5. Il Servizio Veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica. al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza)

   I risultati dell'indagine epidemiologica devono essere inseriti in SIMAN.

   Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza

Destino delle uova - Qualora la positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium sia riscontrata in un gruppo di animali in fase di deposizione, devono immediatamente essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte nonché gli allevamenti a cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse: il Servizio Veterinario competente deve informare i Servizi Veterinari responsabili di tali

strutture per applicare misure sanitarie adeguate ad impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

Le uova dei gruppi risultati positivi a *S.* Enteritidis o Typhimurium ancora presenti nelle aziende di origine e/o destinazione sono distrutte.

Riscontro di Salmonelle Infantis, Hadar e Virchow in allevamento

A seguito di campionamento in autocontrollo il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario,.

Le misure sanitarie sono le seguenti, sia per positività riscontrate in autocontrollo che a seguito di controlli ufficiali.

Misure per gruppi positivi* a *S. Infantis, Hadar e Virchow

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza) Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza.

A fine ciclo, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo dopo aver disinfettato gli ambienti (*modalità descritte nel capitolo "Disinfezione degli ambienti").*

Riscontro di Salmonelle Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar e Virchow in incubatoio

Qualora la positività sia riscontrata in incubatoio, sia in autocontrollo che come controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale con le stesse modalità previste per quello ufficiale di routine.

Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova e segnalando le misure restrittive applicate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'indagine epidemiologica è volta a:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
b) evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;

c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
d) raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.
I risultati delle indagini epidemiologiche per salmonelle rilevanti devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per *S.* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale.
L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi, che potrà essere autorizzata solo in seguito a esito negativo per *Salmonella* spp.

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.
La vaccinazione nei confronti del sierotipo isolato nel ciclo precedente è obbligatoria, quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S.* Enteritidis o Typhimurium. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda .
E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei riproduttori è vietato, ma può essere consentito in deroga a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.
- Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
- Decisione 2006/965/CE del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario.
- Regolamento (CE) n 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame.
- Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario.
- Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 , che modifica il Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini.
- Regolamento (CE) n 200/2010, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus*

Norme nazionali

- Decreto Legislativo n 191 del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
- Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE.

- Decreto ministeriale 19 febbraio 2010, piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* - condizioni e modalità di abbattimento.
- Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni 'Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile'.

Norme relative agli alimenti per animali

- Piano Nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA).

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di riproduttori i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l'anno, in tutti gli allevamenti di riproduttori sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche.

Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l'attuazione.

La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Sevizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

Se lo ritiene opportuno, il Servizio Veterinario può decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza e di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel relativo capitolo.

Il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci. Tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN).

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione dei dati, ecc) relativa ad aziende ed allevamenti avicoli, compresi gli incubatoi, nell'area di competenza, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente e gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso, da conservare per almeno 3 anni.
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
- documentazione relativa all'ovodeposizione;
- documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti;
- documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

PARTE B

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il Programma si applica su tutto il territorio nazionale.
Il controllo riguarda tutti i gruppi di riproduttori *Gallus gallus*.
Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi (vedi anche comma 3 articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003.)
Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato chiaramente e nello stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano.
Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla ASL competente. Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale aggiornamento, nel Piano di autocontrollo.

E' prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova con frequenza di campionamento stabilita in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, capacità della struttura e altre condizioni rilevanti.
Gli incubatoi, oltre ai campionamenti in autocontrollo, sono sottoposti a controllo ufficiale, con una frequenza minima pari a due volte all'anno, frequenza che può essere aumentata secondo il rischio attribuito alla struttura dal Sevizio Veterinario.

MISURE ATTUATE

I gruppi di riproduttori *Gallus gallus* oggetto del programma, sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito del Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali secondo quanto riportato nei relativi capitoli.

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda;
- veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento, con indicazione della capacità strutturale e del numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola). L'identificazione dei capannoni non può variare nel corso dell'anno;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori".

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'azienda anche dall'Autorità competente.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato.

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di riproduttori *Gallus gallus* a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dall'Autorità Competente.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI 2013 **Riproduttori *Gallus gallus***	**Controlli** • pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento • nei gruppi di animali a 4 settimane di età • nei gruppi di animali due settimane prima del loro spostamento o dell'inizio della deposizione. • nei gruppi di animali adulti almeno ogni 2 settimane.

PROTOCOLLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI IN ALLEVAMENTO

A. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo, per gruppo

Il campione è composto almeno da:

a) pool di feci ottenuti mescolando feci fresche prelevate da più punti, da ciascun punto almeno 1 grammo di materia, prelevati a caso in più parti del locale o recinto in cui è tenuto il gruppo di riproduttori.

In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito.

N. CAPI Per gruppo di riproduttori	N. Sub-unità campionarie da prelevare per gruppo
250-349	**200**
350-449	**220**
450-799	**250**
800-999	**260**
1.000 o più	**300**

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

b) soprascarpe e/o campioni di polvere.

• 5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)

• 1 paio di soprascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.

Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm^2.

Le soprascarpe devono essere sufficientemente assorbenti e prima del prelievo devono essere idratate utilizzando o acqua sterile o soluzione fisiologica in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti. Il prelievo deve essere rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone che ospita il gruppo.

Oppure

c) nei gruppi in gabbia il campione è costituito da due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso

in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie. Ogni campione è analizzato singolarmente.

B) Prelievo di conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per *S.* Enteritidis e Typhimurium, Infantis, Virchow e Hadar, in autocontrollo

Le modalità di prelievo sono quelle previste per i campioni di routine (punto A).

L'Autorità competente,se lo ritiene opportuno, può prelevare ulteriori campioni per verificare che non siano stati impiegati antimicrobici o inibitori della crescita batterica tramite il test "Ricerca Inibenti", descritto al punto E.

C) Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali Se il Servizio Veterinario Competente sospetta che i risultati dei test siano errati (falsi positivi o falsi negativi) può decidere di ripetere il campionamento e le analisi, prelevando i campioni con le stesse modalità descritte al punto A. L'Autorità Competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi, tramite il test ricerca inibenti, descritto successivamente al punto F.

Il campionamento **di conferma in circostanze eccezionali** può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF, (Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari).

Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di accompagnamento deve riportare la dicitura: campione di conferma in circostanze eccezionali ai sensi del Piano nazionale di controllo 2013.

D) Campione di polvere – è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm^2, assicurandosi che il campionamento sia rappresentativo e che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

E) Ricerca Inibenti: inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio 5 o più animali per gruppo, su decisione dell'Autorità competente.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo è considerato positivo a tutti gli effetti e sono applicate le misure sanitarie previste.

PRELIEVO DEI CAMPIONI UFFICIALI, IN INCUBATOIO IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI

Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di tacchini da riproduzione di provenienza delle uova. Se questo non è possibile deve essere garantito il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno ogni due settimane.

Il campione, per ogni gruppo di cui sono presenti le uova in incubatoio al momento del prelievo, è composto almeno da:

a) rivestimenti interni, visibilmente sporchi di feci, di scatole trasporto pulcini, prelevati a caso da 5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro;

oppure

b) uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., immediatamente dopo il trasferimento degli animali, sull'intera superficie del fondo di almeno 5 scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno delle incubatrici (al massimo 5) contenenti uova schiuse del gruppo.

oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in un massimo di 5 incubatrici contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 gr per il test.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo vanno prelevati due campioni.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Scheda di prelievo dei campioni

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme all'allegato e relativo all'anno in corso (2013). Essa può essere stampata dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale).

La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo. In particolare nella scheda deve essere riportato, nell'apposito campo, il nome commerciale del vaccino vivo attenuato

eventualmente utilizzato per permettere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione, di effettuare tempestivamente il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale, in caso di positività per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium.

Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzati dagli allevatori.

Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003, entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato.

I campioni possono essere inviati per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

Risposte analitiche

I laboratori garantiscono risposte analitiche nel tempo più breve possibile, poiché la ricerca e sierotipizzazione delle salmonelle di cui al presente Piano hanno carattere di priorità, dal momento che agli esiti delle stesse è legata l'applicazione di misure sanitarie.

I risultati di tali esami devono essere comunicati rapidamente al richiedente l'analisi; in ogni caso gli esiti negativi, ossia l'assenza di Salmonella nel campione esaminato, devono essere comunicati entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi.

In caso di positività è opportuno indicare già in prima istanza il sierotipo isolato, e non una generica presenza di *Salmonella* spp.

In caso di identificazione di sierotipi rilevanti, se sulla scheda accompagnatoria campioni è riportata l'informazione relativa al vaccino vivo attenuato somministrato gli animali del/i gruppo/i positivi, il laboratorio che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione dovrà procedere ad effettuare il test che consente di differenziare il ceppo vaccinale dal ceppo di campo, ed il risultato di tale test dovrà essere riportato nel rapporto di prova.

Nel caso in cui il gruppo di animali sia stato vaccinato esclusivamente con il vaccino vivo attenuato Salmonella Vac T e/o Salmonella Vac E, considerando che il ceppo vaccinale in questo caso non

viene isolato utilizzando il terreno MSRV, l'identificazione di SE/ST è da intendersi esclusivamente riferibile a ceppo di campo.

Preparazione dei campioni,

1. rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini degli incubatoi**:** immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente.
2. gusci d'uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi a partire dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente

Nel caso presso l'incubatoio vengano prelevati un numero maggiore di campioni per ciascun conferente il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l'analisi. In ogni caso i campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente.

3. campioni di soprascarpe e campioni di tampone di tessuto

(a) le soprascarpe ed i tamponi di tessuto devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere il materiale fecale adeso o la polvere.

Le 5 paia di sovrascarpe possono essere raggruppate in due subcampioni per le analisi, a ciascun subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di campionamento di un paio di sovrascarpe ed un campione di polvere questi devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, sovrascarpe e tamponi di tessuto vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere di raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere. I campioni di soprascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

4. pool di feci

Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi. Tale sottocampione deve essere addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente.

I campioni, opportunamente preparati, sono successivamente analizzati seguendo quanto riportato nel capitolo "Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori *Gallus gallus* – anno 2013

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello (*vedi anche Regolamento 853/2004, all'Allegato II - sezione III: informazioni sulla catena alimentare)*

I controlli e le positività vanno registrate negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati. Essi sono comunicati alla Commissione soltanto nell'anno del primo campionamento positivo.

Tuttavia se il campionamento durante il periodo di produzione è effettuato in due anni, i risultati di ciascun anno devono essere riportati separatamente.

REPORTISTICA

I dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, devono essere registrati, come previsto anche dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2010, nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, con frequenza almeno trimestrale, tranne in caso di positività a sierotipi rilevanti (*vedi paragrafo seguente*) .

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dalla ASL competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;

2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo.

Registrazione delle positività .

L'isolamento di *S.* Enteritidis, Typhimurium, compresa la variante monofasica, Hadar, Virchow e Infantis, ad eccezione dei ceppi vaccinali, deve essere registrato nel S.I.S entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa.

Con tale registrazione è generato automaticamente un "sospetto focolaio"nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale internet **www.vetinfo.sanita.it.**

Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

Le ASL devono verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN.

In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura, entro due mesi dalla registrazione in SIMAN.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No);
- numero animali abbattuti e distrutti;
- numero animali macellati;
- numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;
- quantità di uova destiate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;
- numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano);
- risultati delle indagini epidemiologiche.

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema informatizzato, le Autorità Competenti locali contattano il Centro Servizi nazionale (telefonando al numero verde 800 08 22 80 o inviando una email all'indirizzo sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria "accreditato per il controllo della salmonellosi" è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ovvero in cui non sono stati identificati sierotipi rilevanti, ai controlli, ufficiali e di autocontrollo, previsti dal presente programma .

L'accreditamento è revocato in caso di positività a S. Enteritidis e/o Typhimurium, compresa la variante monofasica, e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

INDENNIZZI

Le condizioni specifiche per il riconoscimento degli indennizzi sono indicate nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2010, in corso di revisione.

Gli indennizzi richiesti (*vedi anche nota DGSAF 21935 - P- del 14/12/2011 – precisazioni inerenti le modalità per la richiesta di rimborso degli indennizzi)* dalle Regioni e Province autonome per i riproduttori abbattuti e le uova da cova distrutte nell'ambito delle attività connesse al presente Piano, sono riconosciuti soltanto se lo stesso Piano è stato correttamente effettuato e rendicontato.

Le suddette richieste di indennizzo, devono concordare con i dati dichiarati nelle rendicontazioni o altre relazioni ai fini del cofinanziamento comunitario.

La corretta attuazione del presente programma permette allo Stato Membro di ricevere il cofinanziamento europeo con rimborso pari al 50% della spesa erogata, se la somma dovuta all'allevatore è stata riconosciuta dalle Autorità Competenti locali entro 90 giorni dall'applicazione delle misure previste dal Piano o dalla presentazione della domanda di indennizzo da parte dell'allevatore stesso.

Gli indennizzi corrisposti dopo il 90° giorno determinano da parte della Commissione Europea l'applicazione di decurtazioni sulle somme rimborsabili; oltre il 210° giorno nulla è più dovuto allo Stato Membro.

Pertanto ritardi nell'erogazione dell'indennizzo da parte delle Autorità Competenti locali possono determinare un danno patrimoniale a carico dello Stato.

La DGSAF procederà, qualora si renda necessario, alle indagini del caso, anche per il tramite degli Enti competenti in materia.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus – anno 2013

AUTOCONTROLLO

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI

A. DATI ALLEVAMENTO*

Azienda AUSL:	codice aziendale: □□□ □□ □□□	codice fiscale proprietario degli animali	codice fiscale detentore degli animali

Denominazione Allevamento	□ Selezione □ Moltiplicazione
Numero di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	Numero di gruppi di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:

** Le altre caratteristiche dell'allevamento verranno lette in BDN.

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO[1] (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)

Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento	Numero di riproduttori del gruppo al momento del campionamento:

Fasce di età al momento del campionamento	Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimuriumtrattati con antimicrobici nelle ultime 2 settimane
□ Pulcini di 1 giorno □ fase pollastra □ fase deposizione	□ NO □ SI nome vaccino _______________

l'identificativo **non dovrà essere variato per tutta la durata del'anno di riferimento del piano

C. MOTIVO DEL PRELIEVO[2]

- □ a) pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- □ b) nei gruppi di animali a 4 settimane di età
- □ c) nei gruppi di animali due settimane prima del loro spostamento o dell'inizio della deposizione
- □ d) nei gruppi di animali adulti almeno ogni 2 settimane

D. DATI CAMPIONE

Tipo di campione[2]

- □ Soprascarpe N°____
- □ Feci N°____
- □ tampone di polvere N° ____
- □ Animali N°____
- □ Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini N°____

Data del prelievo ________/________/________

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario responsabile del campionamento

____

[1] L'unità di riferimento per i piani salmonelle è il **gruppo**, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:
1. identificativo dell'allevamento; 2. identificativo del locale o recinto campionato; 3. data di accasamento.

[2] Secondo quanto previsto dal Piano.

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* – anno 2013

CONTROLLO UFFICIALE

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI IN ALLEVAMENTO

A. DATI DELLa struttura (evidenziati in grigio i dati precompilati da BDN)[1]			
Azienda ASL:	**Codice aziendale:**	**Codice fiscale proprietario:**	**Codice fiscale detentore:**
Ragione Sociale:			
Via, numero: **Località:**			
Comune: **Cap:**		**Sigla Provincia:**	
Orientamento produttivo: ☐ Linea carne ☐ Linea uova ☐ Linea pollo "rurale"	**Modalità allevamento:**	**Numero di riproduttori presenti nell'allevamento a piena capacità:**	

Numero di gruppi totale:	**Tipologia produttiva:** ☐ Selezione ☐ Moltiplicazione
Numero di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	Numero di gruppi di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO[2] (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)		
Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento:	Numero di riproduttori del gruppo al momento del campionamento:
Fase del ciclo prdouttivo al momento del campionamento: ☐ Pulcini di 1 giorno ☐ fase pollastra fase deposizione	Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium: ☐ NO ☐ SI, indicare nome vaccino: ________________	

** *l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano*

1)Tutti i dati richiesti devono essere presenti

2)L'unità di riferimento per i piani salmonelle è il gruppo, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:

1. identificativo dell'allevamento;
2. identificativo del locale o recinto campionato;
3. data di accasamento.

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* – anno 2013

CONTROLLO UFFICIALE

C. MOTIVO DEL PRELIEVO

☐ a) Controllo routinario

☐ b) Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata precedentemente *S.* Enteritidis e/o Typhimurium

☐ c) Controllo in caso di sospetta infezione da *S.* Enteritidis e/o Typhimurium sulla base dell'indagine epidemiologica

☐ d) Controllo su tutti gli altri gruppi presenti in allevamento nel caso siano state individuate S. Enteritidis e/o Typhimurium in un gruppo

☐ e) Controllo nel caso in cui l'Autorità Competente lo ritenga appropriato

☐ f) Controllo di conferma a seguito di positività in autocontrollo per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium

☐ g) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per S*almonelle.* rilevanti

☐ h) Controllo di conferma, in casi eccezionali (*)

☐ j) Controllo in allevamento in caso di positività per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium e/o Infantis e/o Hadar e/o Vircow in incubatoio

(*) Confermare che è stata concessa l' autorizzazione ministeriale

D. DATI CAMPIONE
Tipo di campione: [3]

☐ Soprascarpe N°____

☐ Polvere con tampone di tessuto N°____

☐ Feci N° ____

☐ Animali N°____

☐ Tamponi ambientali (spugnette) N°____

☐ Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini N°____

☐ Gusci d'uovo N° ____

Esami richiesti:

☐ Ricerca Salmonella

☐ Ricerca Inibenti

Data del prelievo ______________________

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario Ufficiale che ha effettuato il campionamento

____

Timbro e Firma

Recapito telefonico:___________________________ N° Verbale ASL:______________________

3) *Secondo quanto previsto dal Piano.*

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* – anno 2013

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI IN INCUBATOIO

A. DATI DELL'INCUBATOIO (evidenziati in grigio i dati precompilati da BDN)[1]			
Codice aziendale:	**Codice fiscale proprietario:**	**Codice fiscale detentore:**	**Capacità della struttura**
Ragione Sociale:			
Via, numero: **Località:**			
Comune **Cap:**		**Sigla Provincia:**	

B. DATI DEL GRUPPO DI ORIGINE DELLE UOVA CAMPIONATE[2] (Compilare una scheda per ogni gruppo		
Codice aziendale:	**Codice fiscale proprietario:**	**Codice fiscale detentore:**

Numero di gruppi totale	**Tipologia produttiva:** ☐ Selezione ☐ Moltiplicazione

Identificativo del locale o recinto:**	**Data accasamento:**	**Vaccinazioni**
		Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium: ☐ NO ☐ SI, nome vaccino: ____________________

** *l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano*

---

1)Tutti i dati richiesti devono essere presenti

2)L'unità di riferimento per i piani salmonelle è il gruppo, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:

1. *identificativo dell'allevamento;*
2. *identificativo del locale o recinto campionato;*
3. *data di accasamento.*

Per *il prelievo in incubatoio , i dati fanno riferimento al gruppo di origine delle uova campionate.*

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* – anno 2013

C. MOTIVO DEL PRELIEVO

☐ a) Controllo routinario

☐ b) Controllo nel caso in cui l'Autorità Competente lo ritenga appropriato

D. DATI CAMPIONE
Tipo di campione: [3]

☐ Tampone di tessuto	N°____
☐ Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini	N°____
☐ Gusci d'uovo	N°____

Esami richiesti:

☐ Ricerca Salmonella

Data del prelievo ______________________ Timbro e Firma

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario Ufficiale
che ha effettuato il campionamento

____

Recapito telefonico:____________________________ N° Verbale ASL:_______________________

3) *Secondo quanto previsto dal Piano.*

13A03150

DECRETO 4 febbraio 2013.

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e, in particolare, l'art. 2, comma 3 secondo cui «nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 recante il «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici»;

Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunità;

Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 27, paragrafo 5;

Vista la decisione n. 2012/761/UE della Commissione del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2012, e in particolare l'art. 5;

Visto il Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. n. 21935 - P del 14 dicembre 2011 della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari inviata agli Assessorati regionali alla sanità recante avente come oggetto «Precisazioni circa la richiesta di rimborso di indennizzi derivanti dalle azioni connesse ai piani nazionali di controllo ed eradicazione di malattie degli animali da reddito»;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In applicazione dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalità di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nonché della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al «Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso», di seguito denominato «Piano», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive attività di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone altresì l'applicazione.

3. I laboratori pubblici e privati comunicano tempestivamente ai soggetti interessati gli esiti analitici degli esami effettuati in applicazione del citato «Piano».

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del «Piano» nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute con le tempistiche e modalità previste , completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero con nota del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

5. Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto al «Piano» registra nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute i dati relativi all'attuazione del Piano di autocontrollo aziendale approvato dall'Autorità Competente, con le tempistiche e modalità previste.

6. A partire dall'anno 2014 le procedure operative d'intervento nell'ambito del «Piano», nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)

Art. 2.

Indennizzi

1. Per gli oneri connessi all'applicazione del Piano, a partire dal 1° gennaio 2013, è concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto soltanto alla condizione che il «Piano» sia stato correttamente attuato e rendicontato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 335

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori

Anno 2013

Approvato con Decisione 2012/761/UE

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

PARTE A

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI PREFISSATI

Il programma si applica su tutto il territorio nazionale dal 01 gennaio 2013. Esso si propone di ridurre, entro il 31 dicembre 2013, la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, (ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-), nei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione all'1% o meno. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

Consistenza della produzione nazionale di tacchini da ingrasso e riproduzione

Alla data del 31/03/2012 risultano registrati in Banca Dati Nazionale Avicoli:

- n. 863 allevamenti di tacchini da ingrasso con capacità strutturale uguale o superiore a 250 capi.
- n. 53 allevamenti di tacchini da riproduzione con capacità strutturale uguale o superiore a 250 capi.

Fasi di produzione incluse nel programma per i tacchini da riproduzione:

- pulcini di un giorno;
- pollastre;
- adulti in deposizione.

Misure del programma

Le misure di controllo previste sono:

- controllo veterinario sistematico in allevamento;
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo;
- la vaccinazione dei gruppi destinati al ripopolamento esclusivamente per i tacchini da riproduzione;
- misure in caso di riscontro di positività;
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Risultati anni precedenti (controlli ufficiali)

Tacchini da riproduzione: I risultati dell'applicazione del Piano, sia 2010 sia 2011, non mostrano riscontro di *S.* Enteritidis e Typhimurium.

Tacchini da ingrasso: In tabella sono riportati schematicamente i risultati degli anni di applicazione del programma di controllo.

AUTORITA' COMPETENTE

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

<u>Flusso informativo dei controlli ufficiali</u>

ASL ↔ Istituti Zooprofilattici Sperimentali ↓

Regioni

↓

Ministero

↓

Commissione Europea

<u>Flusso informativo degli autocontrolli</u>

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi notificano tempestivamente alla ASL di competenza l'isolamento di salmonelle rilevanti.

LABORATORI

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma ISO 17025.

Per ogni campione positivo, almeno una colonia è sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa.

Le analisi in autocontrollo possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati e devono garantire, per quanto riguarda le salmonelle isolate dai gruppi di riproduttori la sierotipizzazione completa, mentre, per quanto riguarda le salmonelle isolate da tacchini da ingrasso devono escludere o confermare, attraverso la sierotipizzazione, la presenza almeno di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium (inclusa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-).

L'accreditamento è certificato da appositi Enti e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali.

Le norme vigenti permettono ai laboratori accreditati di stipulare accordi con altri laboratori, anch'essi accreditati, purché siano rispettati i requisiti di cui alla norma EN/ISO 17025, punto 4.5. Ad esempio il laboratorio scelto, se non accreditato per la matrice necessaria ai fini del controllo (es. ricerca di salmonella in campioni di feci) può far eseguire l'esame specifico da un altro laboratorio accreditato per la prova e per la matrice richiesta.

Il ricorso a tali procedure e le relative modalità operative devono essere chiaramente indicate nel piano di autocontrollo, per permetterne la verifica da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio.

Pertanto, in tali circostanze, l'operatore indica nel Piano di autocontrollo aziendale, tra l'altro, il laboratorio cui consegna il campione ed il laboratorio che compie realmente gli esami previsti dai Piani e le modalità che garantiscono la validità giuridica ed analitica dei campioni. (*vedi anche nota DGSA 6074-P del 01/04/2011).*

L'elenco dei laboratori pubblici e privati, con le prove accreditate per matrice, è disponibile sul portale internet **http://www.accredia.it** scegliendo banca dati - laboratori di prova.

I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo, sia per i controlli ufficiali sia per gli autocontrolli, hanno validità ed efficacia in tutto il territorio nazionale.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).
Il Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma.
Il Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia ed il Centro Servizi Nazionale hanno sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Teramo.
I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalità riportate al capitolo "Controlli ufficiali".

METODI UTILIZZATI PER L'ANALISI DEI CAMPIONI

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579-2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.
La tipizzazione sierologica viene eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White- LeMinor.
Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140.

CONSERVAZIONE DEGLI ISOLATI

Almeno un ceppo isolato dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, per gruppo e per anno, è conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

ANALISI DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA E FAGOTIPIZZAZIONE

Per ogni campione ufficiale positivo a qualsiasi sierotipo di salmonella, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo dell'antibioticoresistenza.
Per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi Enteridis e Typhimurium, inclusa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, almeno una colonia dovrà essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi per la tipizzazione fagica secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).
I risultati della tipizzazione fagica vengono inviati ai laboratori richiedenti l'analisi.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Nei tacchini da riproduzione, in caso di riscontro di positività nei confronti di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium**,** l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione esegue senza indugi il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale, sulla base delle informazioni presenti nella scheda di prelievo del campione, in cui è indicato il nome commerciale del vaccino vivo attenuato eventualmente utilizzato.

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno:

CAMPIONAMENTI UFFICIALI	
Tacchini da ingrasso	a) Controllo routinario – una volta l'anno almeno in un gruppo nel 10% degli allevamenti con capacità – registrata in BDN- uguale o superiore a 500 capi; b) Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata nel ciclo precedente *S.* Enteritidis e/o Typhimurium c) Controllo su tutti gli altri gruppi dell'allevamento nel caso *S.* Enteritidis e/o Typhimurium siano state individuate in un gruppo; d) Controllo in base al rischio e in ogni caso l'ASL competente lo ritenga appropriato; e) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S.* Enteritidis o Typhimurium g) Ricerca inibenti
Tacchini da riproduzione	*a)* Controllo routinario una volta all'anno in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30° e 45° settimana negli allevamenti con almeno 250 tacchini adulti da riproduzione e in tutte le aziende con tacchini da riproduzione elite, great grand parents e grand parents; *b)* Controllo in tutti i gruppi in allevamenti a seguito di isolamento di S. Enteritidis o Typhimurium da campioni prelevati in incubatoio in autocontrollo o nell'ambito di controlli ufficiali *c)* Controllo di conferma a seguito di positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium in autocontrollo (ad eccezione dell'ultimo controllo prima della macellazione) *d)* Controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di risultati iniziali falsi positivi o falsi negativi riscontrati in campioni ufficiali di routine *e)* Controllo in base al rischio e in ogni caso l'ASL competente lo ritenga appropriato; *f)* Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di positività per S. Enteritidis o Typhimurium. *g)* Ricerca inibenti

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Un campionamento ufficiale di routine può sostituire un campionamento in autocontrollo in animali adulti.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al Piano Nazionale Alimenti per Animali di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium in tacchini da ingrasso e da riproduzione a seguito di campioni ufficiali in allevamento

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis, Typhimurium, in tacchini da ingrasso e da riproduzione a seguito di campioni prelevati in autocontrollo in allevamento

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nel capitolo reportistica, ferma restando la possibilità del Servizio Veterinario competente di prevedere, nel Piano di autocontrollo approvato, la comunicazione di tutti gli esiti positivi degli autocontrolli aziendali, indipendentemente dai sierotipi isolati.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium

Tacchini da ingrasso

In caso di campionamento effettuato in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio

Veterinario, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo (non è prevista la conferma ufficiale), lo pone in vincolo sanitario e applica le misure previste per prevenire conseguenze nella salute pubblica.

In caso di campione ufficiale l'esito viene immediatamente trasmesso al Servizio Veterinario che ha effettuato il campionamento, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo.

Le misure applicate ai gruppi positivi per *S.* Enteritidis o *S.* Typhimurium, riscontrate a seguito di accertamenti in autocontrollo o in controlli ufficiali, sono uguali.

Tacchini da riproduzione (positività in allevamento)

Se la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium viene riscontrata a seguito di autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario, e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale.

Non è necessario procedere al campionamento ufficiale di conferma qualora il campionamento in autocontrollo sia stato effettuato entro tre (sei) settimane dall'invio al macello.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

Qualora la presenza di *S.* Enteritidis o *S.* Typhimurium venga riscontrata a seguito di controlli ufficiali, il gruppo è direttamente dichiarato ufficialmente positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Destino delle uova – Qualora la positività sia riscontrata in un gruppo di animali in fase di deposizione, devono immediatamente essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte nonché gli allevamenti a cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Il Servizio Veterinario competente, deve informare i Servizi Veterinari responsabili di tali strutture per applicare misure sanitarie adeguate ad impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

Le uova dei gruppi risultati positivi a *S.* Enteritidis o Typhimurium ancora presenti nelle aziende di origine e/o destinazione sono distrutte.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium (sia tacchini da ingrasso che da riproduzione)

1. Sono sottoposti, sin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dalla ASL. Nell'allevamento devono essere applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione.
2. Dopo l'esito ufficiale di positività devono essere al più presto abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e successive modifiche ed integrazioni, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

   Macellazione dei gruppi positivi - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S.* Enteritidis e/o *S.* Typhimurium sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

   Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.
3. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.
4. Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

   I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

   Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Tacchini da riproduzione (positività in incubatoio)

Qualora la positività sia riscontrata in incubatoio, sia in autocontrollo che come controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale con le stesse modalità previste per quello ufficiale di routine.

Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova e segnalando le misure applicate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'indagine epidemiologica è volta a:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
b) evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;
c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
d) raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

I risultati delle indagini epidemiologiche per le salmonelle rilevanti devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per *S.* Enteritidis e Typhimurium, devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione nei confronti del sierotipo isolato nel ciclo precedente è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per i soli tacchini da riproduzione utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S.* Enteritidis o Typhimurium. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda.

La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei tacchini è vietato, ma può essere consentito in deroga a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- Regolamento (CE) n 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

- Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini
- Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda "l'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini"

Norme nazionali

- Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE
- Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005**,** e successive modifiche ed integrazioni, 'Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile'.
- Decreto ministeriale 19 febbraio 2010 "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium" – condizioni e modalità di abbattimento", in corso di revisione.

Norme relative agli alimenti per animali

- **Piano Nazionale** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di tacchini i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l'anno, in tutti gli allevamenti di tacchini sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche.

Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l'attuazione.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

Se lo ritiene opportuno, il Servizio Veterinario può decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza e di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel relativo capitolo.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN).

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione dei dati, ecc) relativa ad aziende ed allevamenti avicoli, compresi gli incubatoi, nell'area di competenza, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente e gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso, da conservare per almeno 3 anni.;
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
- documentazione relativa all'ovodeposizione (per i soli riproduttori);
- documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti;
- documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

PARTE B

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il Programma si applica su tutto il territorio nazionale.

Il controllo riguarda tutti i gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso.

Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi (vedi anche comma 3 articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003.)

Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato chiaramente e nello stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano.

Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla ASL competente. Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale aggiornamento, nel Piano di autocontrollo.

E' prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova con frequenza di campionamento stabilito in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, la capacità della struttura e altre condizioni rilevanti.

Gli incubatoi, oltre ai campionamenti in autocontrollo, sono sottoposti a controllo ufficiale, con una frequenza minima pari a due volte all'anno, frequenza che può essere aumentata secondo il rischio attribuito alla struttura dal Sevizio Veterinario.

MISURE ATTUATE

I gruppi di tacchini oggetto del programma sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito del Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali, secondo quanto riportato nei relativi capitoli.

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

- dati anagrafici dell'azienda
- veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento, con indicazione della capacità strutturale e del numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola). L'identificazione dei capannoni non può variare nel corso dello stesso ciclo;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori".

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'azienda anche dall'Autorità competente.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato.

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di tacchini a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dall'Autorità Competente.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI	
Tacchini da ingrasso	**Controlli** • entro tre settimane dalla data prevista di macellazione **oppure,** *nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo* • entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi:

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

	a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008)
Tacchini da riproduzione	**Controlli** • pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento • nei gruppi di animali a 4 settimane di età • nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione nei gruppi di riproduttori in deposizione almeno ogni 4 settimane, l'ultimo campionamento dovrà essere effettuato entro tre settimane dalla data prevista di macellazione **oppure,** *nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo* ▪ entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO IN ALLEVAMENTO

A) Prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo nei tacchini da riproduzione

Il campione è composto almeno da:

a) pool di feci ottenuti mescolando feci fresche prelevate da più punti, da ciascun punto almeno 1 grammo di materia, prelevati a caso in più parti del locale o recinto in cui è tenuto il gruppo di riproduttori.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito.

N. CAPI Per gruppo di riproduttori	N. Sub-unità campionarie da prelevare per gruppo
250-349	**200**
350-449	**220**
450-799	**250**
800-999	**260**
1.000 o più	**300**

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

b) soprascarpe e/o campioni di polvere.

•5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)

• 1 paio di soprascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.

Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm^2.

Devono essere utilizzate soprascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti.

Il prelievo deve essere rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone che ospita il gruppo.

Oppure

c) nei gruppi in gabbia il campione è costituito da due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie. Ogni campione è analizzato singolarmente.

B. Prelievo di conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per *S.* Enteritidis e Typhimurium in autocontrollo in allevamento di tacchini da riproduzione

Le modalità di prelievo sono quelle previste per i campioni di routine (punto A).

L'Autorità competente,se lo ritiene opportuno, può prelevare ulteriori campioni per verificare che non siano stati impiegati antimicrobici o inibitori della crescita batterica (RICERCA INIBENTI).

C. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo, nei tacchini da ingrasso

Il campione è composto almeno da due paia di *soprascarpe* per gruppo (ogni paio copre circa il 50% dell'area calpestabile) e comunque in numero tale da garantire la rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato.

L'Autorità Competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentatività del campionamento e sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Devono essere utilizzate soprascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti.

Il Servizio Veterinario può sostituire un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 grammi oppure un tampone di tessuto di 900 cm^2).

Per gli allevamenti *free range* i campioni devono essere effettuati solo nell'area all'interno del capannone.

Nei gruppi con meno di 100 animali quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio limitato, e non è possibile usare le soprascarpe, i campioni di feci possono essere prelevati:

a. con la stessa tipologia di tamponi utilizzabili per il prelievo dei campioni di polvere strofinando le superfici contaminate con feci fresche;
b. altri campioni adatti allo scopo.

É importante che il campionamento sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Tutte le soprascarpe relative al medesimo gruppo possono costituire un unico campione; il campione di polvere deve essere analizzato separatamente.
La ASL può effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire i risultati del test nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall'uso di antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri.

D. Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali Per i tacchini da riproduzione, se il Sevizio Veterinario Competente sospetta che i risultati dei test siano errati (falsi positivi o falsi negativi) può decidere di ripetere il campionamento, prelevando i campioni con le stesse modalità descritte al punto A. L'Autorità Competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi, tramite il test ricerca inibenti, descritto al punto E.
Il campionamento di conferma in circostanze eccezionali può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF, (Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari).
Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di prelievo deve riportare la dicitura: campione di conferma ai sensi del Piano nazionale di controllo 2013.

E. Ricerca Inibenti: inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio 5 o più animali per gruppo su decisione dell'ASL.
Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo è considerato positivo a tutti gli effetti e sono applicate le misure sanitarie previste.

F. Campione di polvere – consiste in 100gr di polvere (opzione possibile solo per i tacchini da ingrasso) prelevata da più punti in modo tale da garantire un campione rappresentativo. In alternativa è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm^2, assicurandosi che il campionamento sia rappresentativo e che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

PRELIEVO DEI CAMPIONI UFFICIALI, IN INCUBATOIO IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI

Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di tacchini da riproduzione di provenienza delle uova. Se questo non è possibile deve essere garantito il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno ogni due settimane.

Il campione, per ogni gruppo di cui sono presenti le uova in incubatoio al momento del prelievo, è composto almeno da:

a) rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini visibilmente sporchi di feci, prelevati a caso da 5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro;

oppure

b) uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., immediatamente dopo il trasferimento degli animali, sull'intera superficie del fondo di almeno 5 scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno delle incubatrici (al massimo 5) contenti uova schiuse del gruppo;

oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in un massimo di 5 incubatrici contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 gr per il test.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo vanno prelevati due campioni.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Scheda di prelievo dei campioni

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme al modello in allegato e relativo all'anno in corso (2013). Essa può essere stampata dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale).

La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo.

Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzata dagli allevatori.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003), entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato.

I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

Risposte analitiche

I laboratori garantiscono risposte analitiche nel tempo più breve possibile, poiché la ricerca e sierotipizzazione delle salmonelle di cui al presente Piano hanno carattere di priorità, dal momento che agli esiti delle stesse è legata l'applicazione di misure sanitarie.

I risultati di tali esami devono essere comunicati rapidamente al richiedente l'analisi; in ogni caso gli esiti negativi, ossia l'assenza di Salmonella nel campione esaminato, devono essere comunicati entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi.

In caso di positività è opportuno indicare già in prima istanza il sierotipo isolato, e non una generica presenza di *Salmonella* spp.

In caso di identificazione di sierotipi rilevanti, se sulla scheda accompagnatoria campioni è riportata l'informazione relativa al vaccino vivo attenuato somministrato agli animali del/i gruppo/i positivi, il laboratorio che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione dovrà procedere ad effettuare il test che consente di differenziare il ceppo vaccinale dal ceppo di campo, ed il risultato del test dovrà essere riportato nel rapporto di prova.

Nel caso in cui il gruppo di animali sia stato vaccinato esclusivamente con il vaccino vivo attenuato Salmonella Vac T e/o Salmonella Vac E, considerando che il ceppo vaccinale in questo caso non viene isolato utilizzando il terreno MSRV, l'identificazione di SE/ST è da intendersi esclusivamente riferibile a ceppo di campo.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Preparazione dei campioni

1. rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini degli incubatoi**:** immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente.
2. gusci d'uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi a partire dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente

Nel caso presso l'incubatoio vengano prelevati un numero maggiore di campioni per ciascun conferente il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l'analisi. In ogni caso i campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente.

3. campioni di soprascarpe e campioni di tampone di tessuto

(a) le soprascarpe ed i tamponi di tessuto devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere il materiale fecale adeso o la polvere.

Le 5 paia di sovrascarpe possono essere raggruppate in due subcampioni per le analisi, a ciascun subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di campionamento di un paio di sovrascarpe ed un campione di polvere questi devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, sovrascarpe e tamponi di tessuto vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere

I campioni di soprascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

4. Campione di 100 grammi di polvere

Si preleva un sottocampione di 25 grammi dopo aver omogenato il campione iniziale. Ad esso si aggiungono 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente. Segue quanto descritto al capitolo "metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

5. pool di feci

Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi. Tale sottocampione deve essere stato addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente.

I campioni, opportunamente preparati, sono successivamente analizzati seguendo quanto riportato nel capitolo "Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello (*vedi anche Regolamento 853/2004, all'Allegato II - sezione III: informazioni sulla catena alimentare.)*

I controlli e le positività sono registrati negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano.

Un gruppo di tacchini è considerato positivo quando è riscontrata la presenza di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium, diverso da ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere. Il gruppo è considerato positivo anche se è individuata la sola presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

REPORTISTICA

I dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, devono essere registrati nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, con frequenza almeno trimestrale, tranne in caso di positività a sierotipi rilevanti (*vedi paragrafo seguente*) .

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'ASL, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;
2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo.

REGISTRAZIONE DELLE POSITIVITÀ A *S.* ENTERITIDIS E TYPHIMURIUM

L'isolamento di *S.* Enteritidis e Typhimurium, deve essere registrato nel S.I.S entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale registrazione è generato automaticamente un

"sospetto focolaio"nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale Internet www.vetinfo.sanita.it.

Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

Le ASL devono verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN.

In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura, entro due mesi dalla registrazione in SIMAN.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- indicazione dell'avvenuto spopolamento del gruppo (Si/No);
- numero animali abbattuti e distrutti;
- numero animali macellati;
- numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;
- quantità di uova destinate alla trasformazione (numero);
- numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano).
- risultati delle indagini epidemiologiche

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema, le Autorità Competenti locali prendono contatto col Centro Servizi nazionale (telefonando al numero verde 800 08 22 80 o inviando una email all'indirizzo sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria "accreditato per il controllo della salmonellosi" è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ai controlli ufficiali e di autocontrollo, previsti dal presente programma.

L'accreditamento è revocato in caso di positività a *S.* Enteritidis e/o Typhimurium, compresa la variante monofasica, e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto, oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi dello stesso allevamento.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

INDENNIZZI

Per i tacchini da riproduzione le condizioni specifiche per il riconoscimento degli indennizzi sono indicate nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2010, in corso di revisione.

Gli indennizzi richiesti (*vedi anche nota DGSAF 21935 - P- del 14/12/2011 – precisazioni inerenti le modalità per la richiesta di rimborso degli indennizzi)* dalle Regioni e Province autonome per tacchini da riproduzione abbattuti ed uova da cova distrutte nell'ambito delle attività connesse al presente Piano, sono riconosciuti soltanto se lo stesso Piano è stato correttamente effettuato e rendicontato. Le suddette richieste di indennizzo, devono concordare con i dati dichiarati nelle rendicontazioni o altre relazioni ai fini del cofinanziamento comunitario.

La corretta attuazione del presente programma permette allo Stato Membro di ricevere il cofinanziamento europeo con rimborso pari al 50% della spesa erogata, se la somma dovuta all'allevatore è stata riconosciuta dalle Autorità Competenti locali entro 90 giorni dall'applicazione delle misure previste dal Piano o dalla presentazione della domanda di indennizzo da parte dell'allevatore stesso.

Gli indennizzi corrisposti dopo il 90° giorno determinano da parte della Commissione Europea l'applicazione di decurtazioni sulle somme rimborsabili; oltre il 210° giorno nulla è più dovuto allo Stato Membro.

Pertanto ritardi nell'erogazione dell'indennizzo da parte delle Autorità Competenti locali possono determinare un danno patrimoniale a carico dello Stato.

La DGSAF procederà, qualora si renda necessario, alle indagini del caso, anche per il tramite degli Enti competenti in materia.

Ai proprietari di tacchini da ingrasso abbattuti e distrutti oppure macellati ai sensi del presente piano non spetta alcun rimborso, poiché lo stesso non è previsto dalla normativa comunitaria.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* nei gruppi di tacchini da ingrasso - anno 2013

AUTOCONTROLLO

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI

A. DATI ALLEVAMENTO*

Azienda AUSL:	codice aziendale:	codice fiscale proprietario degli animali	codice fiscale detentore degli animali
Denominazione Allevamento			
Numero di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:		Numero di gruppi di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	

* Le altre caratteristiche dell'allevamento verranno lette in BDN.

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO[1] (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)

Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento	Numero di riproduttori del gruppo al momento del campionamento:
Sesso ☐ F ☐ M ☐ Entrambi		

**l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata del'anno di riferimento del piano

C. MOTIVO DEL PRELIEVO[2]

☐ entro tre settimane dalla data prevista di macellazione

☐ entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo.

D. DATI CAMPIONE

Tipo di campione[2]

☐ Soprascarpe	N°____
☐ Feci	N°____

Data del prelievo ______/______/______

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario responsabile del campionamento

....

Recapito telefonico del responsabile dell'allevamento:

---

[1] L'unità di riferimento per i piani salmonellosi è il **gruppo**, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi: 1. identificativo dell'allevamento; 2. identificativo del locale o recinto campionato; 3. data di accasamento.

[2] Secondo quanto previsto dal Piano.

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione – anno 2013

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI IN INCUBATOIO

A. DATI DELL'INCUBATOIO (evidenziati in grigio i dati precompilati da BDN) [1]			
Codice aziendale:	**Codice fiscale proprietario:**	**Codice fiscale detentore:**	**Capacità della struttura**
Ragione Sociale:			
Via, numero: **Località:**			
Comune: **Cap:**			**Sigla Provincia:**

B. DATI DEL GRUPPO DI ORIGINE DELLE UOVA CAMPIONATE [2] (Compilare una scheda per ogni gruppo		
Codice aziendale:	**Codice fiscale proprietario:**	**Codice fiscale detentore:**

Numero di gruppi totale	**Tipologia produttiva:** ☐ Selezione ☐ Moltiplicazione

Identificativo del locale o recinto:**	**Data accasamento:**	**Vaccinazioni**
		Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium: ☐ NO ☐ SI, nome vaccino: ____________________

** *l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano*

---

1)Tutti i dati richiesti devono essere presenti

2)L'unità di riferimento per i piani salmonelle è il gruppo, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:

1. *identificativo dell'allevamento;*
2. *identificativo del locale o recinto campionato;*
3. *data di accasamento.*

Per *il prelievo in incubatoio , i dati fanno riferimento al gruppo di origine delle uova campionate.*

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione – anno 2013

C. MOTIVO DEL PRELIEVO

☐ a) Controllo routinario

☐ b) Controllo nel caso in cui l'Autorità Competente lo ritenga appropriato

D. DATI CAMPIONE
Tipo di campione: [3]

☐ Tampone di tessuto N°____

☐ Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini N°____

☐ Gusci d'uovo N° ____

Esami richiesti:

☐ Ricerca Salmonella

Data del prelievo ______________________

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario Ufficiale che ha effettuato il campionamento

Timbro e Firma

____

Recapito telefonico:____________________________ N° Verbale ASL:_______________________

3) Secondo quanto previsto dal Piano.

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - anno 2013

CONTROLLO UFFICIALE

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI

A. DATI DELL'ALLEVAMENTO (evidenziati in grigio i dati precompilati da BDN)[1]			
Azienda ASL:	**Codice aziendale:**	**Codice fiscale proprietario:**	**Codice fiscale detentore:**
Ragione Sociale:			
Via, numero: **Località:**			
Comune: **Cap:**		**Sigla Provincia:**	
Tacchini: ☐ Da riproduzione ☐ Da ingrasso	**Modalità allevamento:**	**Numero di tacchini presenti nell'allevamento a piena capacità:** ________________	
Numero di gruppi totale:		**Tipologia produttiva:** ☐ Selezione ☐ Moltiplicazione	
Numero di tacchini presenti nell'allevamento al momento del campionamento:		Numero di gruppi di tacchini presenti nell'allevamento al momento del campionamento	

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO[2] (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)		
Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento:	Numero di tacchini del gruppo al momento del campionamento:
Sesso: ☐ F ☐ M ☐ Entrambi	Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium: ☐ NO ☐ SI, indicare nome vaccino: ________________________	

** l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano

1 Tutti i dati richiesti devono essere presenti;

2 L'unità epidemiologica per i piani salmonelle è il gruppo, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:
1. identificativo dell'allevamento;
2. identificativo del locale o recinto campionato;
3. data di accasamento.

Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - anno 2013

C. MOTIVO DEL PRELIEVO

☐ a) Controllo routinario

☐ b) Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata precedentemente S. Enteritidis e/o Typhimurium

☐ c) Controllo in tutti i gruppi di tutti gli allevamenti in cui sia stata isolata S. Enteritidis o Typhimurium nei precedenti 12 mesi e tutte quelle aziende con tacchini da riproduzione elite, great grand parents e grand parents

☐ d) Controllo di conferma a seguito di positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium in autocontrollo

☐ e) Controllo su tutti gli altri gruppi dell'allevamento nel caso S. Enteritidis e/o Typhimurium siano state individuate in un gruppo in autocontrollo

☐ f) Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L.

☐ g) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per S. Enteritidis o Typhimurium

☐ h) Controllo di conferma in casi eccezionali (*)

☐ j) Controllo in allevamento in caso di positività per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium in incubatoio

(*) Confermare che è stata concessa l' autorizzazione ministeriale

D. DATI CAMPIONE
Tipo di campione: [3]

☐ Soprascarpe	N° ____
☐ Polvere con tampone di tessuto	N° ____
☐ Polvere	N° ____
☐ Animali	N° ____
☐ Tamponi ambientali (spugnette)	N° ____
☐ Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini	N° ____
☐ Gusci d'uovo	N° ____
☐ Feci	N° ____

Esami richiesti:

☐ Ricerca Salmonella ☐ Ricerca Inibenti

Data del prelievo ______________________

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario Ufficiale che ha effettuato il campionamento

Timbro e Firma

____

Recapito telefonico:____________________________

N° Verbale ASL:_______________________

3) Secondo quanto previsto dal Piano.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* nei gruppi di tacchini da riproduzione - anno 2013

AUTOCONTROLLO

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI

A. DATI ALLEVAMENTO *

Azienda AUSL:	codice aziendale: □□□ □□ □□□	codice fiscale proprietario degli animali	codice fiscale detentore degli animali
Denominazione Allevamento			
Numero di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:		Numero di gruppi di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	

* Le caratteristiche dell'allevamento verranno lette in BDN.

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO[1] (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)

Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento	Numero di riproduttori del gruppo al momento del campionamento:
Sesso F □ M □ Entrambi □	Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium □ NO □ SI nome vaccino ……………………………………	

**l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata del'anno di riferimento del piano

C. MOTIVO DEL PRELIEVO[3]

- □ a) : pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- □ b) nei gruppi di animali a 4 settimane di età
- □ c) nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione
- □ d) nei gruppi di riproduttori in deposizione almeno ogni 3 settimane,
- e) entro tre/sei settimane dalla data di macellazione prevista

D. DATI CAMPIONE

Tipo di campione[2]

□	Soprascarpe	N°____
□	Polvere con tampone di tessuto	N°____
□	Polvere	Gr ____
□	Animali	N°____
□	Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini	N°____
□	Feci	N° ____

Data del prelievo ____/_____/___

Nome e Cognome (stampatello)
del veterinario responsabile del campionamento

Recapito telefonico del responsabile dell'allevamento:

---

[1] L'unità di riferimento per i piani salmonellosi è il **gruppo**, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:
1. identificativo dell'allevamento; 2. identificativo del locale o recinto campionato; 3. data di accasamento.

[2] Secondo quanto previsto dal Piano.

13A03243

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2013.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTE le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

VISTI i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO di dover procedere in conformità:

DECRETA

Articolo unico - Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Leguminose foraggere

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Erba medica	13034	**PAN9598**	Panam France SARL – Francia
Pisello da foraggio	13807	Verbal	Laboulet Semences – Francia
Veccia comune	13706	Lorenzo	F.lli Cozzi

Graminacee foraggere

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Loglio westervoldico	13686	Tamtbo	Tetraploide	Oregro Seeds, Inc. – USA
Loglio perenne	13075	Base	Tetraploide	PGG Wrightson Seeds – Nuova Zelanda

Graminacee da tappeto erboso

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Loglio westervoldico	13689	Greenlinks	Diploide	Oregro Seeds, Inc. – USA
Loglio westervoldico	13196	Nusprint	Diploide	Oregro Seeds, Inc. – USA
Agrostide stolonifera	11776	Crystal Blue	Tetraploide	Pure Seed Testing, Inc – USA

		Links		
Festuca rubra	11745	**J5**	Esaploide	Jacklin Seed - USA
Loglio perenne	11756	**ONE50**	Diploide	Grasslands Innovation LTD – Nuova Zelanda

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A03140

DECRETO 25 marzo 2013.

Iscrizione di varietà di orzo distico al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Vista la comunicazione del 19 marzo 2013 della PRO.SE.ME. Srl con la quale si provvede a trasmettere l'attestato dell'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Orzo distico

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12471	Zerbo	PRO.SE.ME. Srl – Piazza Armerina (EN)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A03142

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 febbraio 2013.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2013/2014 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Fasce e importo</th><th colspan="3">Parametri</th></tr>
<tr><th>Numero soci</th><th>Capitale sottoscritto</th><th>Fatturato</th></tr>
<tr><td>a)</td><td>€ 280,00</td><td>fino a 100</td><td>fino a € 5.160,00</td><td>fino a € 75.000,00</td></tr>
<tr><td>b)</td><td>€ 680,00</td><td>da 101 a 500</td><td>da € 5.160,01 a € 40.000,00</td><td>da € 75.000,01 a € 300.000,00</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>€ 1.350,00</td><td>superiore 500</td><td>superiore a € 40.000,00</td><td rowspan="2">da € 300.000,01 a € 1.000.000,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">d)</td><td rowspan="2">€ 1.730,00</td><td rowspan="2">superiore 500</td><td rowspan="2">superiore a € 40.000,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">e)</td><td rowspan="2">€ 2.380,00</td><td rowspan="2">superiore 500</td><td rowspan="2">superiore a € 40.000,00</td></tr>
<tr><td>superiore a a € 2.000.000,00</td></tr>
</table>

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)*, *d)* richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2012.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'incremento di valore dell'immobile rilevato nelle voci B-2 e C-1 dello Stato patrimoniale (art. 2424 cc.) e il valore della produzione di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 cc.

Art. 3.

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all'art. 13 delle legge 31 gennaio 1992 n. 59, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, il predetto aumento del 50% non viene applicato.

Art. 4.

Come disposto dall'art. 20, comma *c)* della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2013/2014. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013.

Art. 6.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 7.

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 8.

Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3 foglio n. 5

13A03238

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Penta Costruzioni S.c.a r.l.», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2011 n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 17 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società «Penta Costruzioni S.c. a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio:

Considerato che in data 30 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società ed al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942. n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Penta Costruzioni S.c. a r.l.» con sede in Catanzaro (codice fiscale 02841140797) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gii specifici requisiti professionali. come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Iulia Elena. nata a Rogliano (CS) il 25 febbraio 1982, domiciliata in Acri (CS). in Via Regina Elena n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03164

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sambuco società cooperativa a r.l.», in Cortale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135:

Vista la relazione della mancata revisione ministeriale del 28 maggio 2012. dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società «Sambuco Società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio:

Considerato che in data 30 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società e al Tribunale competente per territorio:

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdccies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sambuco Società cooperativa a r.l.», con sede in Cortale (CZ) (codice fiscale 02586650794) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (CS) il 4 gennaio 1949, domiciliato in Rossano (CS). Via Piave 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03165

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Germoglio società cooperativa in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale conclusa in data 28 marzo 2012 con la proposta di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies c.c.;

Vista l'istruttoria della Divisione V, pervenuta in data 5 settembre 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Germoglio Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio:

Considerato che in data 24 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio:

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Germoglio Società cooperativa in liquidazione», con sede in Perugia (codice fiscale 02988370546) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Di Paolo, nato a Ancona il 3 agosto 1950, domiciliato in Ancona (AN), Corso Giuseppe Garibaldi, n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03166

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «In Legno Società Cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 28 gennaio 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2011 prot. n. 0228502, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «In Legno Società Cooperativa» con sede in Asti (AT), costituita in data 11 maggio 2007, codice fiscale 01414380053, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945 domiciliato in Cuneo, c.so Marcello Soleri, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03162

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Sabauda - Società Cooperativa Sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 7 novembre 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2011 prot. n. 0228050, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sabauda - Società Cooperativa Sociale» con sede in Torino, costituita in data 27 novembre 2007, codice fiscale 09723920014, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945 domiciliato in Cuneo, c.so Marcello Soleri, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 aprile 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale - Territorio di Sassari sezione staccata di Tempio Pausania Reparto di Pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA - TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21/06/1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella Legge 28/07/1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la Legge 25/10/1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 03/02/1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della Legge 18/02/1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 43 del 22/02/1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21/06/1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/07/1961, n. 770, come sostituito dall'art.2 della legge 25/10/1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26/03/1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 09/03/1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del Decreto L.vo 26/01/2001 n. 32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato Decreto Legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 01 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 1624 del 15/03/2013 del Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Sassari Sez. Staccata di Tempio Pausania – Reparto P.I.;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da avverse condizioni meteorologiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/262/2013 del 19/03/2013, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.L. 21/06/1961 n. 498;

Decreta:

E' accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Sassari Sezione Staccata di Tempio Pausania Reparto di Pubblicità Immobiliare - per il giorno 15 marzo 2013.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 aprile 2013

Il direttore: FABRIZI

13A03187

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 aprile 2013.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale «Efracea» AIC n. 039130. (Determina n. 527/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le «Linee Guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Vista la comunicazione della società Galderma Italia Spa del 27 ottobre 2011, relativa al medicinale EFRACEA AIC n. 039130, inviata all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione dell'AIFA tramite il sistema informatico «Sunset Clause»;

Vista la determinazione n. 418/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale EFRACEA AIC n. 039130;

Considerato che per il medicinale EFRACEA AIC n. 039130 è stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 28 marzo 2013, all'Ufficio valutazione e autorizzazione dell'AIFA copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale EFRACEA AIC n. 039130 l'art. 38, commi 5 e 7 del d.lgs. n. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere il medicinale EFRACEA AIC n. 039130 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 418/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013);

Determina:

Art. 1.

1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 418/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il medicinale EFRACEA AIC n. 039130.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il dirigente: MARRA

13A03242

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 21 marzo 2013.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Delibera n. 238/13/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione del Consiglio del 21 marzo 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea del 18 dicembre 2009 L 337;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165/6 dell’11 luglio 2002 (le “Linee direttrici”);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante “Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il “Codice”);

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

Visto l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (“Raccomandazione 2007/879/CE” o “Raccomandazione”);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “Identificazione e analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 - supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea del 25 settembre 2010 L 251 (la “Raccomandazione NGA”);

Vista la delibera n. 578/10/CONS dell’11 novembre 2010 recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 – supplemento ordinario n. 277;

Vista la delibera n. 1/12/CONS dell’11 gennaio 2012 recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

Vista la delibera n. 41/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante “Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 febbraio 2012, n. 39;

Vista la delibera n. 42/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante “Avvio del procedimento volto a valutare l’impatto regolamentare dell’introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

Vista la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012 recante “Avvio del procedimento ‘Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Racco-

mandazione 2007/879/CE)'", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213;

Vista la delibera n. 91/13/CONS del 6 febbraio 2013 recante "Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante "Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)"", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2013, n. 42;

Considerate le risultanze istruttorie dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS, riuniti con delibera n. 91/13/CONS al procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa avviato con delibera n. 390/12/CONS;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

Udita la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. E' avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo all'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE).

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento concernente l'identificazione ed analisi dei mercati di cui al comma 1 sono riportati negli allegati da A a M della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, ed in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: DÈCINA

13A03135

DELIBERA 21 marzo 2013.

Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo. (Delibera n. 237/13/Cons).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 21 marzo 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, e in particolare l'art. 5, che novella l'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante approvazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 13 ottobre 1990, n. 240;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

Rilevato che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerte televisive a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;

Vista la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante "Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2010, n. 185;

Considerato che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni: "Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla adozione del nuovo Piano TLC sarà inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM è tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.";

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato ha rilevato l'obbligo per l'Autorità di "ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione";

Rilevato che con la delibera n. 391/12/CONS del 4 settembre 2012, recante "Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguen-

za delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione", l'Autorità ha prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare, con possibilità di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, e al fine di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;

Rilevato, altresì, che con la citata delibera n. 391/12/CONS l'Autorità ha calibrato la proroga del Piano di numerazione vigente sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sopra indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un termine di centottanta giorni a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica;

Considerato che, con le citate sentenze, il Consiglio di Stato, nell'annullare il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato dall'Autorità con la delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni:

- con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie Corecom. di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, recante "Regolamento per la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 co. 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448", quale criterio per l'attribuzione della numerazione alle emittenti locali. Ciò in quanto "pur evidenziando tali graduatorie degli elementi potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall'Agcom ai fini dell'adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre"; infatti tali graduatorie erano "compilate per finalità diverse da quelle per le quali veniva predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori di assegnazione del punteggio e cioè del fatturato e del numero dei dipendenti". Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che la procedura per l'accesso a tali contributi avveniva su impulso volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all'incirca il 13% di queste non compariva in tali graduatorie, non avendo presentato istanza per partecipare. Ne deriva che le graduatorie citate, essendo state adottate con una diversa *ratio* e perseguendo finalità che si discostano dai requisiti di cui all'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, potevano solo in parte essere considerate come un criterio di qualità e un indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio, in quanto "in esse venivano nel contempo in rilievo esigenze di sostegno all'emittenza locale, preordinate alla sola erogazione di contributi pubblici", costituendo, pertanto, un criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti e il radicamento delle emittenti sul territorio;

- con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha rilevato l'illegittimità del termine di quindici giorni stabilito dall'Autorità per la consultazione pubblica indetta con delibera n. 122/10/CONS a seguito della quale è stata approvata la delibera n. 366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l'inidoneità dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom. con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti, essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli utenti in quanto "anche ove si consideri che una delle principale voci di fatturato è rappresentata dalla raccolta della pubblicità, ciononostante l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicità e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato. Infatti la raccolta della pubblicità, pur se è un utile indicatore della preferenza degli utenti (in quanto di solito gli inserzionisti si rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da solo non è univoco né sufficiente". Invece, le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesate più correttamente con riferimento "all'unico indice di carattere diretto ed endogeno cioè il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una valenza autonoma rispetto agli ascolti-preferenze."

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che "le emittenti che non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete, non erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni di parità con le altre emittenti inserite in graduatoria (...).le graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo in più regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale". Con riferimento al criterio della qualità delle emittenti stabilito dalla legge, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "appare di intuitiva portata il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualità che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti un patrimonio di cultura locale tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di culto e beni storico ambientali) viene proposta alle nuove generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti dell'artigianato), evitando sia la dispersione di tali risorse sia l'affievolimento dello spirito di identità della comunità locale in antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono essere recepiti passivamente dagli

utenti e comportare effetti disaggreganti su contesti socio culturali già a rischio. Né si può dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualità è in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza".

Infine, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha espresso rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del piano di numerazione alle emittenti "MTV – Music Television" e "Deejay TV", in quanto "le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si è detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni";

- con la sentenza n. 4660/2012 il Consiglio di Stato, sempre a proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato all'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del Collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca , in 6 Regioni era stato già effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti". Il Consiglio di Stato, conseguentemente, ha ritenuto che "un argomento ex post a conferma di tale difetto d'istruttoria si rinviene nella stessa individuazione delle due emittenti nazionali cui la connessa determinazione del Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e Deejay TV certamente non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste, poiché si tratta, all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonché di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani";

- con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire l'illegittimità dell'esiguo termine di quindici giorni concesso per la consultazione pubblica, ha comunque condiviso l'impostazione dell'Autorità secondo la quale "l'indicazione dei "canali generalisti nazionali" nell'art. 32 comma 2, citato, ai fini del rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai soli canali ex analogici, anche perché solo con riguardo a questo era ragionevole ancorare al criterio delle abitudini e preferenze l'assegnazione dei numeri di LCN" ed ha, inoltre, confermato la legittimità dell'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali, in quanto "l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti e tenendo conto del legame di tali emittenti con il territorio; tra l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche, sia pur con risultati non soddisfacenti, provveduto a valorizzare il pluralismo culturale rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto sociale del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione dell'art. 32, comma 2, citato, oppure una discriminazione rispetto di canali storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione del parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN nel "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali";

Considerato che nella rinnovazione del procedimento ai fini dell'adozione del nuovo Piano di numerazione l'Autorità deve doverosamente tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze;

Considerato, altresì, che l'art. 32, comma 2, lett. *f)*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede che l'Autorità proceda alla revisione del Piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;

Vista la delibera n. 442/12/CONS del 4 ottobre 2012 recante "Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 ottobre 2012, n. 245;

Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte delle seguenti associazioni:

Aeranti-Corallo (prot. 63376 dell'11 dicembre 2012); Associazione Alpi Radio Tv - Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione (ALPI) (prot. 55611 del 7 novembre 2012); Associazione Italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi) (prot. 58236 del 19 novembre 2012); Associazione Televisioni Digitali Indipendenti (ATDI) (prot.

58242 del 19 novembre 2012); Comitato Radio TV Locali (CRTL) (prot. 60165 del 27 novembre 2012); Coordinamento Autonomo Multimediale (CAM) (unitamente alle società Julie Italia S.r.l., Italia Med S.c.a.r.l, Napoli 9 di Teleacerra S.r.l., Pallotta Group S.r.l., TV Oggi S.r.l., Telepagani Nuova S.c.a.r.l.) (prot. 54042 del 31 ottobre 2012); Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (prot. 61295 del 30 novembre 2012); Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT) Terzo Polo Digitale (prot. 56168 del 9 novembre 2012 e prot. 58379 del 20 novembre 2012); Federazioni Radio Televisioni (FRT) (prot. 61011 del 29 novembre 2012); REA - Radiotelevisioni Europee Associate (prot. 57999 del 19 novembre 2012);

e delle seguenti società:

All Music S.p.a. (prot. 57887 del 16 novembre 2012); Associazione amici di Telepace (prot. 52777 del 24 ottobre 2012); Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori Italiani (Utelit Consum) (prot. 56170 del 9 novembre 2012); Canale Italia S.r.l. (prot. 62671 del 7 dicembre 2012); Class Editori S.p.A. (prot. 64522 del 17 dicembre 2012); Consorzio Alphabet S.r.l (prot. 58238 del 19 novembre 2012); De Agostini Editore S.p.a. (prot. 58245 del 19 novembre 2012); Discovery Italia S.r.l. (prot. 58332 del 19 novembre 2012); EDB Media S.r.l. (prot. 58329 del 19 novembre 2012); Effe Tv S.r.l. (prot. 58041 del 19 novembre 2012); Fox International Channels Italy S.r.l. (prot. 56509 del 9 novembre 2012); H3G S.p.A. (prot. 58150 del 19 novembre 2012); Julie Italia S.r.l. (prot. 53323 del 26 ottobre 2012); MGM-Tv S.r.l. (prot. 56167 del 9 novembre 2012); Napoli Tivù S.r.l. (prot. 57487 del 15 novembre 2012); Nuova Rete S.r.l. (prot. 57996 del 19 novembre 2012); P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.a. (prot. 56160 del 9 novembre 2012); QVC Italia S.r.l.(prot. 58335 del 19 novembre 2012); RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (prot. 58289 del 19 novembre 2012); RAS Bolzano (prot. 55686 del 7 novembre 2012); Radio Tele Molise (prot. 54608 del 5 novembre 2012); Radio VideoCalabria 99 S.r.l. (unitamente alle società Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., Soc. Op. Im. S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Società Telequattro S.r.l.) (prot. 57649 del 15 novembre 2012); Rete 8 S.r.l. (prot. 58002 del 19 novembre 2012); Rete Blu S.p.A. (prot. 61976 del 4 dicembre 2012); Roma Uno S.r.l. (unitamente alle società Radio Video Calabria 99 S.r.l, Napoli Canale 21 S.r.l, RTV38 S.p.a., Tele Nord S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a, P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., Op.Im S.r.l., Sige S.p.a., Videogruppo Televisione S.p.a., Telequattro S.r.l.) (prot. 57673 del 15 novembre 2012); Romi O S.r.l. (prot. 58157 del 19 novembre 2012); RTI Reti Televisive Italiane S.p.a. (prot. 58334 del 19 novembre 2012); RTV 38 S.p.A. (unitamente alle società Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Società Telequattro S.r.l.) (prot. 57672 del 15 novembre 2012); Sestarete e Rete 8 S.r.l. (prot. 57663 del 15 novembre 2012); Sitcom Televisioni S.r.l. (prot. 58318 del 20 novembre 2012); SKY Italia S.r.l. (prot. 58349 del 20 novembre 2012); Soprodimec S.p.a. (prot. 53318 del 26 ottobre 2012); Switchover Media S.r.l. (prot. 57877 del 16 novembre 2012); T.C.S. Tele Costa Smeralda S.p.A, unitamente con Sardegna Tv S.r.l. e Videolina S.p.a. (prot. 58397 del 20 novembre 2012); Telecapri S.p.a. (prot. 56159 del 9 novembre 2012); Telecittà S.p.a. (prot. 56161 del 9 novembre 2012); Telecom Italia Media S.p.a. (prot. 54039 del 31 ottobre 2012); Telenorba S.p.a. (prot. n. 58243 del 19 novembre 2012); Tele Nord S.r.l (unitamente alle società Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A.; Videogruppo Televisione S.p.a.; Società Telequattro S.r.l.) (prot. 57618 del 15 novembre 2012); Telepadova S.p.a. (prot. 57492 del 15 novembre 2012); Telequattro S.r.l. (unitamente alle società Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.a., Videogruppo Televisione S.p.a.) (prot. 57676 del 15 novembre 2012); Television Broadcasting System TBS S.p.a. (prot. 56166 del 9 novembre 2012); TivuItalia S.p.a. (prot. n. 64500 del 17 dicembre 2012); TV Centro Marche S.p.a. (unitamente alle società Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., Soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Società Telequattro S.r.l.) (prot. 57632 del 15 novembre 2012); Umbria Televisione S.r.l. (unitamente alle società Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Società Telequattro S.r.l.) (prot. 57757 del 16 novembre 2012); Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (prot. 58375 del 20 novembre 2012);

Sentite le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: Aeranti Corallo (in data 27 novembre 2012); All Music S.p.a. (in data 30 novembre 2012); Associazione Alpi Radio Tv (ALPI) (in data 19 novembre 2012); Associazione Italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi) (in data 12 dicembre 2012); Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori Italiani (Utelit Consum) (in data 12 dicembre 2012); Associazione Televisioni Digitali Indipendenti (ATDI) (in data 21 novembre 2012); Canale Italia S.r.l. (in data 14 novembre 2012); Class Editori S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); Comitato Radio TV Locali (CRTL) (in data 21 novembre 2012); Coordinamento Autonomo Multimediale (CAM) (in data 21 novembre 2012); Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (in data 4 dicembre 2012); Coordi-

namento Nazionale Televisioni – Terzo Polo Digitale (in data 5 dicembre 2012); (Discovery Italia S.r.l. (in data 20 novembre 2012); E.D.B. Media S.r.l. (in data 13 dicembre 2012); Effe Tv S.r.l. (in data 26 novembre 2012); Federazioni Radio Televisioni (FRT) (in data 27 novembre 2012); Fox International Channels Italy S.r.l. (in data 12 novembre 2012); Incremento Finanziario S.r.l. (in data 22 novembre 2012); Italiana Televisioni S.r.l. (in data 22 novembre 2012); Julie Italia S.r.l. (in data 21 novembre 2012); MGM Tv S.r.l. (in data 5 dicembre 2012); Multi Services Enterprise S.p.a. (in data 22 novembre 2012); Napoli Tivù S.r.l. (in data 14 novembre 2012); P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); QVC Italia S.r.l. (in data 10 dicembre 2012); RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (in data 27 novembre 2012); R.E.A. (in data 10 dicembre 2012); Rete Blu S.p.a. (in data 26 novembre 2012); Rete Sette S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); R.T.I. S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); Sardegna Tv S.r.l. (in data 4 dicembre 2012); Sitcom Televisioni S.r.l. (in data 14 novembre 2012); SKY Italia S.r.l. (in data 4 dicembre 2012); Soprodimec S.p.a. (in data 20 novembre 2012); Switchover Media S.r.l (in data 12 novembre 2012); TBS S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); T.C.S. Tele Costa Smeralda S.p.a. (in data 4 dicembre 2012); Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.a. (in data 22 novembre 2012); Telecapri S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); Telecittà S.r.l. (in data 3 dicembre 2012); Telecom Italia Media S.p.a. (in data 27 novembre 2012); Telenorba S.p.a.(in data 19 novembre 2012); TivuItalia S.p.a. (in data 10 dicembre 2012); Videolina S.p.a. (in data 4 dicembre 2012);

Considerato che dalla data di adozione della delibera n. 366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente modificato in relazione al compimento del processo di definitivo spegnimento della televisione analogica terrestre avvenuto il 4 luglio 2012 e allo sviluppo di nuovi canali digitali terrestri nazionali e locali;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, a quanto segue:

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

1.1. Considerazioni generali sullo schema di nuovo Piano

Parte dei soggetti che ha preso parte alla consultazione esprime alcune valutazioni di carattere generale in merito allo schema di regolamento proposto.

In particolare, uno dei partecipanti dopo aver annunciato di aver proposto ricorso per revocazione avverso alle sentenze n. 4659 e n. 4660 del Consiglio di Stato che hanno sollevato dubbi sul posizionamento sui canali 7 e 8 delle emittenti dalla stessa editi, afferma che la modifica del Piano e il conseguente riposizionamento dei canali sarebbero intempestivi e costituirebbero un elemento di discontinuità in un mercato debole, quale quello del DTT che, al contrario, necessiterebbe di interventi di stabilizzazione. Suggerisce, pertanto, di disattendere le indicazioni temporali date dal giudice, rinviando l'intervento ad un momento in cui l'assestamento del sistema si sia completato con il passaggio definitivo allo standard DVB-T2, previsto per il 2015. In linea con queste affermazioni, un differente stakeholder evidenzia altresì che gli effetti negativi della precedente delibera hanno causato, di fatto, la paralisi dell'ingresso di nuovi soggetti e che l'inefficiente attività di vigilanza posta in essere da parte del Ministero competente ha aggravato gli effetti negativi sul mercato.

Alcuni stakeholder ritengono che non sia auspicabile una generale riattribuzione complessiva della numerazione attualmente in uso, che comporterebbe l'esclusione dal mercato di soggetti che hanno effettuato numerosi investimenti negli ultimi due anni. Non condividono peraltro la decisione dell'Autorità di modificare gli aspetti del vecchio Piano non interessati dalle pronunce del giudice amministrativo. In questo modo, infatti, gli effetti destabilizzanti del nuovo Piano penalizzerebbero i soggetti ad oggi operanti sul mercato. Anche un altro soggetto ritiene che il nuovo Piano debba tener conto delle attività e degli investimenti affrontati nel recente passato dagli operatori ex analogici sul mercato televisivo digitale e debba creare condizioni che assicurino un trattamento paritario a tutti gli operatori. Di opinione analoga diversi interessati, che sostengono che l'intervento dell'Autorità deve essere di tipo conservativo e limitarsi a modificare le prescrizioni oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato: ciò si giustifica anche in ragione della specifica richiesta avanzata da parte del giudice in merito all'ultrattività delle disposizioni non censurate, circostanza che escluderebbe la sussistenza di un sostanziale giudizio di disvalore riguardo ai contenuti del Piano precedente.

Solo alcuni partecipanti alla consultazione, in netta contrapposizione con quanto appena enunciato, stigmatizzano la scelta dell'Autorità di prorogare nel tempo gli effetti del precedente Piano, in quanto lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica permetterebbe di assegnare i numeri 8 e 9 alle stesse emittenti ritenute come "tematiche" dal Consiglio di Stato, con conseguente vizio ab origine del nuovo Piano. Uno stakeholder in particolare giudica la proroga del vecchio Piano inappropriata, nonché contraria alle indicazioni del giudice amministrativo.

In linea con quanto appena riportato, altri partecipanti ritengono che l'intervento dell'Autorità sia finalizzato a difendere le posizioni già consolidate, frustri lo sviluppo del mercato e generi un deterrente per i soggetti nuovi entranti e per gli investitori. Un soggetto, in particolare, afferma che l'impianto regolatorio dovrebbe essere completamente modificato, garantendo maggiori spazi per le emittenti nazionali e contestualmente riducendo le disponibilità per altri blocchi di numerazione, come quello riservato alle televendite, rispetto ai quali sussiste una quasi totale assenza di richieste. L'obiettivo da raggiungere, quindi, dovrebbe essere quello di realizzare un impianto modulato sulle reali esigenze del mercato, che attualmente risulta essere completamente chiuso. Tale soggetto stima, infatti, che, a fronte di una capacità trasmissiva potenziale di 260 canali, ad oggi ne sono operativi solo 180, con conseguente depauperamento del mercato.

Da parte di un altro interessato giunge invece la richiesta che il provvedimento finale che l'Autorità deciderà di adottare sia improntato ad un criterio di maggiore semplificazione ed equità, dando priorità all'informazione ed al valore sociale della stessa, nel rispetto del dettato dell'art. 21 della Costituzione.

Uno stakeholder avanza una generale richiesta di considerare con attenzione il ruolo di servizio pubblico anche rispetto all'attribuzione dei numeri LCN. Tale soggetto chiede, pertanto, che in linea di massima rimangano invariate le posizioni consolidate e sottolinea che la concessionaria pubblica si pone su un piano differente rispetto agli altri concorrenti, in ragione dei titoli abilitativi detenuti in passato.

Un soggetto invece esprime un giudizio particolarmente critico rispetto allo schema di Piano sottoposto a consultazione pubblica. Preliminarmente rileva una generale carenza di dati e di informazioni, evidenziando in particolare l'assenza di una struttura di Piano di numerazione, per la realizzazione della quale sarebbe necessaria una puntuale attività di monitoraggio dell'attuale programmazione sulla piattaforma digitale terrestre. Tale attività dovrebbe essere finalizzata a palesare elementi considerati fondamentali, quali l'effettivo utilizzo delle numerazioni assegnate, la reale richiesta di numerazioni riservate ai canali in alta definizione e alle trasmissioni in differita dello stesso palinsesto o ad ulteriori tipologie di servizi. In assenza delle informazioni appena dettagliate, risulta assai difficile per gli stakeholder valutare gli effetti dello schema di Piano sottoposto a consultazione e proporre eventuali interventi di correzione.

Sotto il profilo più strettamente operativo, uno dei partecipanti alla consultazione suggerisce di individuare, all'esito dell'approvazione del nuovo Piano, una data unica in cui operare le eventuali modifiche alla numerazione per l'intero territorio nazionale, onde ridurre al minimo gli ulteriori effetti destabilizzanti sul mercato.

1.2. Articolo 1

1.2.1. Definizioni

Nel prendere atto che dall'approvazione della delibera n. 366/10/CONS ad oggi è avvenuto il definitivo passaggio alle trasmissioni terrestri in tecnica digitale (lo switch-off risale al 4 luglio 2012), si è reso anzitutto necessario allineare l'impianto definitorio del vecchio Piano alle nuove nozioni del Testo unico, eliminando quelle obsolete.

A tal fine l'Autorità ha sottoposto all'esame degli stakeholder alcune nuove definizioni che tenessero conto della realtà dei nuovi "canali digitali", sia nazionali che locali, intesi quali "canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica", in modo da distinguerli dalle emittenti analogiche storiche (la cui legittima posizione nel primo arco è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato), i cui obblighi di informazione discendono dall'art. 7 del Testo unico.

Inoltre, nella descrizione dei generi di programmazione, si è ritenuto di rimodulare la definizione di "programmazione semigeneralista" rispetto alla medesima del vecchio Piano al fine di evitare possibili condotte elusive. In particolare è stato previsto che deve trattarsi di una "programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati inclusa l'informazione giornaliera, tutti distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggiore ascolto, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa", a fronte della norma del vecchio Piano che non prevedeva alcuna nozione relativa alla omogeneità della distribuzione dei vari generi, né al loro numero. La finalità sottesa alla modifica è di evitare condotte elusive da parte di emittenti che, trasmettendo due soli generi di cui uno nella sola fascia notturna, siano qualificabili come semigeneraliste, con il conseguente ottenimento delle posizioni riservate a tale genere.

La valutazione data dai soggetti interessati riguarda diversi aspetti, come di seguito evidenziati.

1.2.2. La definizione di "canale generalista nazionale"

Uno stakeholder analizza in particolare la definizione di canale generalista nazionale, concordando con la specificazione "storicamente" introdotta nello schema di regolamento oggetto di consultazione. A giudizio di tale soggetto, infatti, detta caratteristica è essenziale per la valorizzazione dell'esperienza e della qualità di soggetti che già in passato sono stati operativi nel settore. Della stessa opinione, altri partecipanti, i quali ritengono, peraltro, necessario ripristinare anche il termine "legittimamente" presente nella definizione fornita della delibera n. 366/10/CONS, che fornisce elementi aggiuntivi per l'individuazione di quei soggetti che possono accedere ai numeri LCN compresi tra 1 e 9.

Ad avviso di questi soggetti sarebbe, invece, da escludere che, al fine di identificare un'emittente "generalista", possano essere utilmente presi in considerazione elementi quali il target di pubblico o la classificazione dei programmi, dovendosi, al contrario, fare esclusivo riferimento alla legittima e storicamente dimostrata presenza dell'emittente sulla piattaforma analogica. Analogamente, da un soggetto intervenuto giunge la richiesta di integrazione della definizione di "canale generalista nazionale" con la previsione del requisito del possesso del titolo concessorio/autorizzativo per la trasmissione in tecnica analogica in capo al canale storicamente irradiato e la verifica dei requisiti richiesti nella domanda di prolungamento di concessione/autorizzazione (contributi INPS, copertura di rete, simulcast ecc.). Numerosi partecipanti concordano con la richiesta di integrazione e sollecitano la previsione espressa di requisiti e titoli abilitativi per il riconoscimento della qualifica di "generalista".

Anche altri stakeholder condividono la valorizzazione della storicità inserita nella definizione di emittente generalista.

Spunti critici sono stati forniti da un soggetto che sottolinea come il servizio pubblico si ponga su un piano differente rispetto agli altri concorrenti in ragione dei titoli abilitativi detenuti in passato, in forza dei quali tutti

i canali riconducibili alla concessione pubblica sarebbero qualificabili come "nativi analogici" e quindi meritevoli delle medesime tutele degli altri appartenenti alla stessa categoria. Inoltre, in via generale, il soggetto ritiene necessario introdurre la distinzione fra canale e genere, proponendo di abbandonare la definizione di genere, per privilegiare quella di canale.

A giudizio di uno dei partecipanti la locuzione "canale generalista nazionale" dovrebbe essere modificata in quella di "canale di intrattenimento generale" (su reti terrestri con programmazione generalista o semigeneralista), non esistendo sostanziale diversità fra generalista e semigeneralista. A seguito della modifica suggerita, la definizione di "canale nativo digitale" risulterebbe pertanto superflua. Di analoga opinione alcuni soggetti, i quali ritengono irragionevole la distinzione tra emittenti locali ex analogiche e native digitali. Gli stessi stakeholder propongono una modifica sostanziale della norma che includa la definizione di "arco di numerazione" da intendersi nel senso di individuare archi omogenei costituiti dai numeri con una sola cifra (1-9), con due cifre (10-99) e con tre cifre, questi ultimi ulteriormente divisi per centinaia (101-199; 201-299 etc.) lasciando i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 riservati ai servizi di sistema. L'individuazione del primo arco nella serie dei numeri 1-9 permetterebbe, dunque, di rendere effettiva la tutela dell'emittenza locale, riservando ad essa i numeri 7, 8 e 9 o, quantomeno, i numeri 8 e 9.

1.2.3. La definizione di "canale con programmazione di genere semigeneralista"

Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno sollecitato modifiche alla definizione di canale con programmazione di genere semigeneralista.

Fra questi, alcuni ritengono la definizione troppo rigida, in quanto esclude il genere "televendita" dal novero dei generi consentiti per rientrare nella qualificazione. Secondo un soggetto in particolare, allo scopo di evitare l'imposizione di ulteriori oneri, sarebbe necessario esplicitare che l'obbligo di informazione previsto nella definizione oggetto di analisi non comporta la trasmissione di telegiornali, come invece richiesto dall'art. 7 del Testo unico per le emittenti generaliste. Per i nuovi entranti, infatti, generalmente non dotati di struttura giornalistica interna, la previsione estesa dell'obbligo di informazione risulterebbe eccessivamente onerosa. Analogamente, altri partecipanti sollecitano una definizione più precisa del concetto di "informazione" e chiedono espressamente di escludere dal concetto di informazione i cosiddetti "lanci", brevi servizi a contenuto informativo, la trasmissione dei quali non può soddisfare il requisito minimo per la qualificazione di programma semigeneralista. Anche altri stakeholder ritengono la definizione non sufficientemente flessibile, in quanto la stessa non tiene conto dell'evoluzione dell'informazione c.d. "sotto testata" che può assumere forme diverse da quelle previste. Segnala peraltro che l'imposizione della fascia oraria per l'informazione crea una sostanziale omogeneizzazione che va a discapito degli interessi dell'utente. In linea generale, la società suggerisce comunque la sostituzione dei generi con le categorie che sono già in uso per la compilazione del registro programmi (talk show, giochi, film).

Alcuni partecipanti hanno evidenziato che l'obbligo di distribuzione equilibrata dei generi e quello di includere almeno tre generi limitano la libertà editoriale a discapito della varietà e qualità dell'offerta per gli utenti, con conseguente perdita di investimenti. Medesime perplessità ha suscitato la definizione aprioristica della "fascia di maggior ascolto", che muta in base al target di riferimento dell'emittente. Diversi soggetti intervenuti suggeriscono peraltro di chiarire espressamente che la qualifica di semigeneralista comporta la trasmissione di categorie di programmazione non necessariamente limitate ai generi riconosciuti dalla legge, quali varietà, film, serie televisive, reality show, tipologie di larga diffusione nelle programmazioni televisive rivolte al grande pubblico.

Anche altri stakeholder ritengono necessario modificare la definizione di canale con programmazione di genere semigeneralista riducendo la percentuale massima consentita di programmazione di un unico genere dal 70% al 50% e sollecitano l'introduzione di ulteriori correttivi che scoraggino l'uso strumentale ed elusivo della norma. Viene chiesto altresì che siano previsti più di tre generi televisivi differenziati inclusa l'informazione per soddisfare i requisiti richiesti dalla definizione.

Alcuni partecipanti condividono il nuovo assetto definitorio proposto, pur segnalando anch'essi che, in relazione alla definizione di semigeneralista, dovrebbe potersi fare riferimento anche a generi diversi da quelli individuati dal legislatore. A giudizio di uno di questi, peraltro, lasciando la previsione normativa invariata, un numero esiguo di emittenti rientrerebbe nella categoria, mentre sarebbe utile precisare ulteriormente che nessuno dei generi elencati deve superare il 70%, poiché, in caso contrario, il canale va considerato "tematico". Sarebbe peraltro necessario che le verifiche in merito alla presenza di più generi sia effettuata nella fascia di maggior ascolto, al fine di evitare meccanismi di elusione del sistema.

In merito alla definizione di "canale con programmazione di genere semigeneralista", uno stakeholder ricorda che, nella formulazione proposta, essa si configura come una categoria "residuale" che comprende i canali che non possono essere considerati tematici.

Un soggetto giudica invece superflua la definizione riferita ai canali semigeneralisti nella forma proposta, in quanto limitante dell'autonomia dell'editore, mentre suggerisce di modificare la definizione di "canale generalista" in "canale di intrattenimento generale".

1.2.4. L'inclusione di altri generi oltre a quelli indicati dalla legge

Diversi partecipanti chiedono di introdurre il nuovo genere di programmazione "intrattenimento/lifestyle", che nella prassi riveste già notevole importanza in termini di ascolti e di ricavi economici connessi. La creazione del nuovo genere consentirebbe l'identificazione con maggiore certezza anche dell'attività che mal si presta ad essere qualificata come televendita, ma si configura più come servizio di commercio elettronico, con sostanziali

differenze rispetto alla qualificazione già riportata. A giudizio di uno stakeholder il nuovo genere "intrattenimento" potrebbe essere inserito anche ampliando la definizione del genere "cultura".

Ugualmente altri soggetti interessati sostengono che sia necessario l'ampliamento del novero dei generi elencati dalla delibera (che corrispondono a quelli indicati dalla legge) o che, quantomeno, siano precisate con maggiore dettaglio le caratteristiche di quelli esistenti. A giudizio di un soggetto in particolare, invece, è essenziale l'introduzione della definizione di "canale generalista nativo digitale", con conseguente attribuzione alla nuova categoria di posizioni privilegiate nel primo arco di numerazione.

Uno degli stakeholder ha espresso perplessità in relazione alla definizione di genere di programmazione tematica, richiedendo che sia esplicitato che detta qualificazione possa essere riconosciuta avendo cura di analizzare sempre la programmazione nella fascia di maggior ascolto (dalle ore 19 in *poi)*. Un altro, al contrario, suggerisce di specificare che la qualificazione di canale tematico sia riconosciuta qualora, in qualunque momento della giornata, per sei ore consecutive, la programmazione del canale sia dedicata in misura pari o superiore al 70%, ad uno dei generi tematici previsti, posizione condivisa da un altro soggetto. Un partecipante a riguardo afferma che è necessario chiarire esplicitamente che la tematicità ricorre solo con riferimento ai generi elencati dalla norma di legge di riferimento, mentre, con riguardo ai canali di programmazione tematici "bambini e ragazzi", ritiene utile correggere la definizione con "e/o ragazzi" in modo da riferirlo a più fasce di età. In merito al genere delle televendite, chiede di modificarne la definizione inserendo il riferimento alle "offerte trasmesse al pubblico allo scopo di fornire (…) beni", in luogo delle "offerte dirette al pubblico", al fine di rendere la definizione di "televendita" completamente aderente a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. *ii)* del d.lgs. 177/2005.

Con riferimento alle emittenti locali e ai canali nativi digitali locali, un soggetto partecipante afferma che l'Autorità deve attenersi alle definizioni delle tipologie di emittenti già poste dal Testo unico, e propone altresì di applicare la classificazione per genere tematico anche alle emittenti native digitali locali.

Alcuni partecipanti alla consultazione condividono pienamente le nuove definizioni fornite nello schema di provvedimento.

1.3. Articolo 2

1.3.1. L'ambito di applicazione

Rientrando nel novero delle disposizioni non interessate dalle pronunce del Consiglio di Stato, lo schema in consultazione ha riproposto il dettato contenuto nella precedente delibera n. 366/10/CONS, che regola il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, nonché l'obbligo di disponibilità da parte dei decodificatori di dotarsi di una interfaccia grafica riportante i canali presenti per facilitarne l'uso da parte degli utenti. Se tecnicamente possibile, la visualizzazione grafica deve essere divisa per generi di programmazione anche a livello locale.

Alcuni stakeholder affermano che il dettato della norma è sostanzialmente condivisibile e che sarebbe auspicabile l'inserimento nei decoder della funzione EPG standardizzata per consentire la navigazione tematica, posizione condivisa da un altro soggetto che ritiene necessario disporre di un intervento regolatorio specifico, finalizzato a rendere obbligatorie alcune modifiche tecnologiche dei device, atte a consentire l'indicazione della regione di sintonizzazione, e ad inibire procedure quali il refresh notturno della sintonizzazione che, azzerando la libera sintonizzazione operata in precedenza dall'utente sulla base delle proprie preferenze dell'utente, impedisce di fatto quanto sancito nella norma oggetto di analisi. Più partecipanti sollecitano poi l'introduzione di menu di programmazione simili per tutti i decoder, suggerendo un allineamento tecnologico che impedisca la frustrazione delle aspettative degli utenti. Uno in particolare auspica un intervento regolatorio deciso da parte dell'Autorità, finalizzato anche ad esplicitare la già auspicata organizzazione per generi tematici per l'emittenza locale.

1.3.2. Le guide elettroniche ai programmi (EPG)

In merito all'opportunità di prevedere nuove e più aggiornate prescrizioni per quanto riguarda le guide elettroniche ai programmi, un numero rilevante di partecipanti si è espresso al riguardo.

Si ricorda che la legge n. 249/97, e segnatamente l'art. 1, comma 6, lett. *a)*, n. 4, prevede che l'Autorità, "sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio".

L'Autorità ha esercitato tale competenza per la prima volta nel 2000, determinando con la delibera n. 216/00/CONS gli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato. La delibera appena citata prevede sostanzialmente una serie di standard minimi per i decodificatori della televisione digitale terrestre, nonché specifiche tecniche volte ad assicurare che i decoder dispongano di una funzione di aiuto alla sintonizzazione e di consultazione relativa alle informazioni sui programmi trasmessi. Con riguardo alle guide elettroniche ai programmi, l'art. 7, comma 1, della delibera sancisce che la stessa sia orientata a fornire un'informazione non distorta agli utenti.

Nel corso della consultazione pubblica sono emerse problematiche relative ad alcuni decoder digitali terrestri che, con l'impostazione abilitata per il refreshing, eseguono l'aggiornamento automatico dei canali ad un'ora prefissata (in genere nelle ore notturne, verso le ore 04.30) e con frequenza giornaliera, annullando in modo sostanziale l'ordinamento manuale dei canali impostato dagli utenti.

L'Autorità ha conseguentemente provveduto a modificare la citata delibera n. 216/00/CONS con la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, stabilendo che l'utente, in fase di attivazione del decoder o quando de-

cida di predisporre una lista manuale dei canali, sia compiutamente informato che, con il refreshing automatico abilitato, la numerazione personalizzata potrebbe essere successivamente modificata in maniera automatica e sia pertanto reso edotto delle modalità con cui disabilitare facilmente tale funzione. Inoltre, al fine di rendere nota all'utente la presenza di nuovi canali, anche nel caso di disabilitazione del refreshing automatico, i decodificatori devono rilevare automaticamente la loro presenza mediante un indicatore specifico nella visualizzazione grafica della lista canali, avvertendo altresì l'utente che, qualora abbia disabilitato tale funzione, la loro visione sulla lista personalizzata può avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a cura dell'utente stesso. Tale previsione è altresì contenuta nella guida tecnica predisposta dal consorzio DGTVi per la propria classificazione dei decoder dotati del c.d. "bollino".

In seguito l'Autorità ha provveduto, con la delibera n. 255/11/CONS del 5 maggio 2011, ad identificare i decoder secondo uno schema di classificazione basato sulle caratteristiche tecnologiche. Va precisato che tale delibera non introduce alcuno standard, ma costituisce una mera classificazione dei decoder in commercio suddivisi in 6 diverse classi, dalla classe 1, comprensiva dei decoder più completi e tecnologicamente avanzati, alla classe 6, quelli con caratteristiche minime ed essenziali.

1.3.3. Le modifiche allo standard dei decodificatori

In previsione dell'adozione di un nuovo Piano di numerazione automatica dei canali, appare necessario tenere conto della futura migrazione verso lo standard DVB-T2, che comporta la necessaria sostituzione del parco dei decoder nel 2015. Alcuni ricevitori DVB-T2 ricevono normalmente anche i segnali DVB-T, mentre non è possibile l'inverso a causa delle differenze di hardware dovute al nuovo sistema di decodifica e delle differenze del demodulatore.

La migrazione al DVB-T2 è stata espressamente prevista dall'art. 3-*quinquies*, comma 5, della legge n. 44 del 26 aprile 2012 laddove, al fine di favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente dello spettro, si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai distributori dovranno integrare un sintonizzatore compatibile con il DVB-T2 e la codifica MPEG-4 o successive evoluzioni e che dal 1° luglio 2015 tutti gli apparecchi venduti al dettaglio dovranno possedere tali caratteristiche.

Analizzando le indicazioni fornite dai partecipanti alla consultazione su questa problematica, si evidenzia che alcuni chiedono che la norma prescriva espressamente che esse riguardino obbligatoriamente tutti i canali nativi digitali nazionali, secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori, mentre uno stakeholder ritiene che le EPG associate ad un gruppo di contenuti a pagamento riconducibili ad uno stesso editore non debbano influenzare le scelte di ordinamento dell'utente rispetto a canali diversi da quello specifico gruppo di contenuti. Un eventuale preordinamento dei canali di un pacchetto a pagamento effettuato dall'EPG deve limitarsi all'organizzazione dei canali di quel pacchetto, evitando tassativamente di influire sull'ordinamento dei canali in chiaro. Un soggetto tuttavia condividerebbe l'introduzione di una funzione aggiuntiva che permetta di selezionare un canale direttamente dall'interfaccia grafica, organizzata secondo i generi tematici.

La richiesta di inserimento nel decoder della funzione EPG standardizzata per consentire la navigazione tematica giunge da numerosi partecipanti alla consultazione, mentre uno in particolare chiede che sia espressamente specificato che le EPG alternative non devono discriminare i canali gratuiti rispetto a quelli a pagamento.

Di opinione contraria un soggetto, il quale non condivide l'intervento sui produttori di hardware, ritenendolo un vincolo costoso che non produce utilità, ma costituisce un'indebita ingerenza nel mercato, che peraltro comprometterebbe il rispetto delle abitudini degli utenti.

1.4. Articolo 3

1.4.1. I criteri di ripartizione della numerazione

L'Autorità ha proposto la medesima ripartizione della numerazione riportata nel precedente Piano, anche in considerazione del fatto che il giudice amministrativo non ha sollevato obiezioni relativamente alle scelte operate in precedenza.

Mentre alcuni stakeholder concordano con l'impostazione data dall'Autorità, altri soggetti interessati hanno proposto alcune sostanziali modifiche che, a loro giudizio, dovrebbero contribuire alla realizzazione di un Piano di numerazione più rispondente all'evolversi del mercato del digitale terrestre. Un partecipante afferma di non ritenere validi i criteri di ripartizione delle numerazioni riproposti dall'Autorità, i quali andrebbero profondamente modificati, e non "alla luce dello sviluppo di mercato", bensì in un'ottica ripristinatoria dei danni causati all'emittenza locale dalla delibera n. 366/10/CONS. Chiede pertanto che tutta l'offerta ex analogica nazionale e locale sia collocata in posizioni anteriori rispetto ai canali della nuova offerta digitale. Secondo il medesimo soggetto, nei primi numeri dovrebbe essere proposta tutta l'offerta ex analogica ordinata secondo abitudini e preferenze degli utenti e, a seguire, l'offerta nativa digitale, ordinata secondo i generi tematici, fermo restando che nel primo arco dovrà essere previsto un adeguato spazio per le emittenti di qualità legate al territorio. Un soggetto ritiene, invece, che le numerazioni andrebbero assegnate considerando prioritariamente la storicità, escludendo ogni riferimento agli indici di ascolto.

1.4.2. La numerazione a tre cifre

Preliminarmente si segnala che un certo numero di soggetti partecipanti alla consultazione ha suggerito di ricorrere alla modalità di numerazione a tre cifre, partendo quindi dal numero 100, già adottata per il satellite, e quindi familiare per un grande numero di utenti. Questi stessi soggetti evidenziano come questa modifica, lungi dal comportare una riduzione delle possibilità, contribuisce alla creazione di condizioni di maggiore equità e trasparenza.

Parte dei soggetti interessati suggeriscono altresì la regolazione puntuale di un periodo transitorio di attuazione del passaggio alla numerazione a tre cifre, della durata da 6 a 12 mesi, allo scopo di ridurre al minimo eventuali effetti inflattivi sul mercato nel primo periodo di applicazione.

Altri stakeholder invece, hanno espresso parere contrario all'introduzione della numerazione a tre cifre in ragione della tutela delle abitudini degli utenti che, a loro giudizio, faticherebbero ad adattarsi ad un nuovo radicale cambiamento di uso.

Una proposta di cambiamento dell'impianto regolatorio giunge da un soggetto, la quale, nell'ipotesi che non sia possibile ricorrere alla numerazione a tre cifre, chiede che il primo arco di numerazione comprenda 200 numeri, in modo da garantire maggiori spazi da attribuire nell'arco più appetibile.

1.4.3. La revisione della numerazione riservata alle emittenti locali

Diversi soggetti ritengono necessario ridurre il numero di posizioni attribuibili ai canali locali, anche in ragione della scarsa rilevanza che essi assumono in termini di indici di ascolto (2% rispetto al totale delle emittenti nazionali).

Più specificamente, alcuni chiedono che le emittenti nazionali digitali terrestri possano occupare le numerazioni da 21 a 99, poiché necessitano di spazi adeguati per favorire lo sviluppo di un mercato che potrebbe essere molto fiorente. Conseguenza di quanto appena esposto è lo spostamento delle emittenti locali verso posizioni più adeguate alla fascia di mercato di riferimento.

In linea con la richiesta di spostamento delle emittenti locali in posizioni più arretrate, un soggetto suggerisce di prevedere l'inserimento del blocco delle numerazioni destinate ai canali nativi digitali "generalisti" (categoria cui la società ritiene di appartenere), in posizione anticipata rispetto al blocco riservato ai canali locali.

Contrario ad una eventuale riduzione di disponibilità per le emittenti locali nel primo arco risulta essere uno stakeholder, che chiede un aumento dei numeri disponibili. Il medesimo soggetto chiede inoltre di confermare per le emittenti locali solo numerazioni a due cifre, escludendo così ogni interesse per i numeri 8 e 9. Chiede altresì ulteriore spazio per le emittenti locali con l'assegnazione del nono e del decimo arco di numerazione.

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono peraltro che venga introdotto uno specifico divieto di irradiazione di programmi relativi al gioco d'azzardo nel primo arco di numerazione, come già previsto per la programmazione per i soli adulti, in ragione delle limitazioni esistenti nella normativa nazionale nei confronti dei minori.

1.4.4. La riserva per i soggetti nuovi entranti

Numerosi stakeholder hanno espresso decise perplessità in merito alla riserva per i soggetti nuovi entranti prevista per garantire un più ampio pluralismo in condizioni di parità fra i soggetti operanti nel mercato. In particolare si sollecita un chiarimento in merito alla definizione di "soggetto nuovo entrante". Un soggetto suggerisce che il concetto di nuovo entrante sia da interpretare quale "soggetto non titolare di altre autorizzazioni per servizi di media audiovisivi."

Un nuovo elemento di criticità viene sollevato da parte di uno stakeholder, il quale chiede che siano previste riserve di numeri da destinarsi alle diffusioni interconnesse e alle emittenti di qualità e legate al territorio che trasmettono programmi in contemporanea sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della delibera n. 353/11/CONS al fine di aprire un nuovo mercato in grado di produrre ascolti comparabili con le principali emittenti nazionali. In tal modo sarebbe possibile conferire un elevato livello di riconoscibilità al network, che sino ad oggi è costretto ad utilizzare numerazioni differenti in aree geografiche diverse, con conseguente disorientamento dell'utenza e perdita di competitività. Secondo un soggetto interessato è opportuno precisare che per nuovo entrante s'intende un soggetto non già titolare di alcuna autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi; questi ritiene altresì opportuna l'adozione di misure volte ad evitare l'accaparramento di risorse da parte del medesimo soggetto, introducendo un limite massimo di autorizzazioni/numerazioni di cui si può divenire titolari.

A giudizio di un diverso stakeholder, invece, l'intervento regolatorio non si presta ad interpretare le abitudini ed i gusti del singolo utente; pertanto si può solo prevedere di "organizzare" gli operatori su basi oggettive e criteri concreti (canali storici e nativi digitali – nazionali e locali – tematici e *non)*, mentre il rispetto delle abitudini e preferenze di ogni singolo utente è garantito dalla tecnologia, che permette di impostare il proprio decoder.

1.5. Articolo 4

1.5.1. La numerazione dei canali generalisti nazionali

L'art. 4 dello schema è stato parzialmente inciso dalle sentenze del Consiglio di Stato che, nel confermare la correttezza dell'attribuzione delle prime posizioni dell'arco 0-9 ai canali nazionali ex analogici, sollevano obiezioni in merito all'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9. Pertanto è stata mantenuta inalterata la struttura dell'articolo sottoponendolo a consultazione, riservando un'eventuale modifica dei criteri di attribuzione dei suddetti numeri all'esito della nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti.

Preliminarmente si registra la condivisione da parte di alcuni stakeholder dell'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9 ai canali nazionali ex analogici in possesso dei titoli abilitativi, mentre un soggetto in particolare vorrebbe destinarli a canali semigeneralisti nativi digitali, quali, ad esempio, RAI4 e RAI5, da preferire ad altre in ragione della missione di servizio pubblico. Un altro partecipante si sofferma in un'analisi dettagliata relativa alla posizione di MTV, affermando che l'emittente presenta i presupposti fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *j)*, e dell'art. 4 della delibera n. 442/12/CONS. Infatti, coerentemente con le previsioni normative del Testo unico, grazie al simulcast analogico-digitale garantito a livello nazionale, il 13 ottobre 2005 MTV è stata autorizzata al prolungamento dell'esercizio analogico della concessione fino alla scadenza del termi-

ne previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.

Un soggetto interessato ritiene conforme alle abitudini e alle preferenze degli utenti il fatto che le emittenti locali siano collocate a partire dal numero 7 o, al più, dal numero 8, visto che in nessun caso in ambiente analogico le emittenti locali venivano sintonizzate in posizioni successive a queste. I canali generalisti locali ex analogici occuperebbero dunque le numerazioni da 7 al 39, mentre gli altri canali nazionali si collocherebbero dal 40 al 99. Anche un altro partecipante ritiene che le numerazioni 7, 8 e 9 vadano assegnate alle emittenti locali e che l'indagine demoscopica debba far riferimento al periodo antecedente lo switch-off. Uno degli stakeholder propone invece di collocare la categoria dei canali generalisti nativi digitali nelle numerazioni immediatamente successive a quelle destinate ai canali generalisti ex-analogici, o, in via subordinata, nelle numerazioni immediatamente precedenti quelle assegnate ai canali appartenenti al genere di programmazione semigeneralista.

1.5.2. L'indagine sulle preferenze degli utenti e il momento della rilevazione

Come richiesto dal Consiglio di Stato, l'Autorità ha avviato le procedure necessarie a realizzare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti per l'attribuzione dei numeri riservati ai canali generalisti nazionali. Benché non espressamente incluso tra i quesiti posti in consultazione, numerosi stakeholder hanno espresso opinioni discordanti riguardo all'oggetto, alle modalità e alla tempistica della nuova indagine, traendo spunto dalle pronunce del Giudice amministrativo.

Un soggetto interessato ritiene che le numerazioni 7 e 8 andrebbero riconfermate in capo a La7 e MTV in quanto, da un lato, esse rientrano a pieno nella categoria delle emittenti generaliste e, dall'altro, rispondono alle preferenze degli italiani, come dimostrava già la precedente indagine Demoskopea (da cui si potevano desumere perplessità solo in merito al canale 9). In merito all'indagine, ritiene sicuramente improponibile che essa verta sul ricordo di quanto accaduto nel periodo antecedente lo switch-off, poiché non avrebbe nessun valore dal punto di vista metodologico. Di parere contrario altri stakeholder, che ritengono che la nuova indagine demoscopica debba prendere in considerazione solo il periodo antecedente il 2010, in ragione della natura ripristinatoria delle sentenze del Consiglio di Stato. Sempre in merito al riferimento temporale dell'indagine, numerosi partecipanti alla consultazione ritengono opportuno che essa sia riferita alla data dello switch-off senza prendere in considerazione il periodo precedente. Un interessato denuncia altresì un grave difetto di trasparenza nella gestione dell'indagine conoscitiva della consultazione svolta dall'Autorità e chiede che quale criterio di attribuzione della numerazione vengano considerati gli indici di ascolto con riferimento al periodo dal 1985 ad oggi, per valutare adeguatamente il requisito della storicità.

Uno stakeholder ricorda che, secondo le rilevazioni riferite all'anno 2005, anno più vicino alla transizione al digitale, il 68% degli utenti manifestava preferenze per l'attribuzione dei canali 8 e 9 ad emittenti locali.

Diversi interessati propongono altresì l'introduzione di una specifica previsione che regolamenti l'ipotesi in cui le numerazioni da 1 a 9 non dovessero essere tutte assegnate a causa dell'assenza sul mercato di un numero sufficiente di emittenti che corrispondano alla definizione di emittente generalista. A giudizio di questi stakeholder, in tal caso sarebbe auspicabile attribuire i numeri eventualmente non assegnati alle emittenti locali, mentre un soggetto ritiene che dovrebbero essere assegnate ad emittenti di pubblico servizio o alle emittenti locali di qualità e, solo in subordine, a semigeneraliste da valutare in base alla data di avvio della programmazione generalista.

1.5.3. La diversa distribuzione degli spazi tra emittenti nazionali e locali

Alcuni partecipanti alla consultazione propongono di aumentare di 20 numeri la quantità di numerazioni destinate ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale, inclusi quelli rientranti nel genere televendite, con conseguente spostamento delle emittenti locali in posizione diversa, anche in ragione della scarsa incidenza di queste ultime in termini di indici di ascolto (2% rispetto al totale delle emittenti nazionali). Ad avviso di tali soggetti il nuovo assetto, con i canali digitali terrestri a diffusione nazionale nei numeri da 21 a 99, dovrebbe essere riproposto anche negli altri archi di numerazione per facilitare gli utenti nella ricerca del programma desiderato. Secondo i medesimi soggetti, ai canali già assegnatari di una numerazione, che richiedono una posizione per lo stesso genere di programmazione, dovrebbe altresì essere confermata, ove possibile, la stessa numerazione, per evitare effetti deflattivi del mercato conseguenti alla perdita di audience nel caso di assegnazione di un nuovo numero.

Anche altri soggetti interessati propongono una riduzione degli spazi destinati all'emittenza locale, la quale, in ragione delle richieste attuali, potrebbe occupare i numeri dall'86 al 99, mentre, nella stessa ottica, un soggetto chiede che i numeri da 101 a 109 siano riservati a canali semigeneralisti. Uno stakeholder chiede che ai nuovi entranti siano attribuite le posizioni successive al numero 120, mentre un soggetto propone, come ipotesi residuale, lo spostamento di tutte le locali nel secondo arco di numerazione e l'assegnazione delle posizioni da 10 a 19 ai canali semigeneralisti.

Alcuni stakeholder suggeriscono di porre rimedio all'eccessiva frammentazione quale effetto del dettato dell'art. 4. Nel caso in cui non siano realizzate altre modifiche del Piano, il blocco destinato alle emittenti locali dovrebbe includere i numeri da 11 a 20, in modo da garantire maggiore spazio alle emittenti generaliste (da 1 a 10) ed evitare la frammentazione che nel Piano attuale deriva dall'attribuzione unicamente del numero 20 a queste ultime. Sarebbe altresì utile prevedere l'accorpamento delle emittenti tematiche nazionali e locali nel medesimo arco, in successioni numeriche separate. Un soggetto interessato afferma che le emittenti locali potrebbero essere collocate in un unico blocco, separato dalle emittenti nazionali, a prescindere dal carattere tematico, prevedendo

altresì una riserva complessiva di numeri non superiore al 25% del totale. Un altro soggetto ritiene invece che solo le posizioni da 1 a 7 possano essere confermate secondo le assegnazioni fatte in virtù del vecchio Piano.

Di opinione completamente contraria uno stakeholder, che propone di assegnare i primi tre numeri del primo arco al servizio pubblico e i numeri da 4 a 9 ad emittenti locali, riservando alle emittenti generaliste e alle altre nazionali i numeri da 10 in poi. L'intervento radicale proposto avrebbe lo scopo di dare maggiore visibilità all'emittenza locale, ponendo così rimedio alla depauperazione delle riserve economiche subita dal settore a seguito dello switch-off e degli effetti negativi prodotti dal precedente Piano di numerazione. Anche un altro partecipante chiede che nel primo arco di numerazione siano previsti prioritariamente spazi che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e fortemente legate al territorio. Un soggetto interessato chiede che all'emittenza locale venga destinato un ulteriore arco di numerazione, mentre un altro sollecita che alle locali siano attribuiti anche i numeri da 20 a 25. Alcuni interessati chiedono, invece, che siano assegnate alle emittenti locali le numerazioni dal 7 al 19 oppure dal 7 a 16, ferme restando le numerazioni da 70 in poi. Sulla stessa linea alcuni partecipanti che chiedono di rendere effettiva la tutela dell'emittenza locale, riservando ad essa i numeri 7, 8 e 9 o, quantomeno, i numeri 8 e 9.

1.6. Articolo 5

1.6.1. L'assegnazione della numerazione alle emittenti locali

Ferma restando la riserva dei numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione all'emittenza locale, l'art. 5 dello schema in consultazione è stato formulato con particolare riferimento alla previsione di criteri volti alla valutazione della programmazione di qualità delle emittenti locali medesime. In ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, in luogo dell'utilizzo delle graduatorie Corecom, si propone la predisposizione di apposite graduatorie regionali da parte del Ministero al fine di individuare le emittenti locali che rispondono alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, del Testo unico, alla lett. *b)* (abitudini e preferenze degli utenti) e lett. *c)* (programmazione di qualità e quella legata al territorio). In particolare lo schema posto in consultazione ha individuato i seguenti tre criteri:

1) qualità della programmazione con indicatori relativi alla percentuale di programmi autoprodotti afferenti ai generi maggiormente qualitativi (informazione, cultura, telegiornali, territorio);

2) indici di ascolto, come documentati dalle emittenti sulla base dei rilevamenti Auditel;

3) radicamento nel territorio secondo parametri legati alla storicità delle emittenti, e alla copertura.

Le perplessità degli stakeholder hanno riguardato diversi aspetti della norma oggetto di analisi.

1.6.2. Le graduatorie di attribuzione per le emittenti locali: qualità, indici di ascolto, radicamento sul territorio

Alcuni partecipanti alla consultazione disconoscono l'utilizzabilità dei dati relativi agli indici di ascolto forniti da Auditel come indicatore delle preferenze degli utenti, in ragione della volontarietà dell'adesione al programma di rilevazione. Suggeriscono quindi come parametri sostitutivi il patrimonio netto della società, che costituisce l'unico elemento che dimostra i reali investimenti sia in tecnologie che in risorse umane, e la raccolta pubblicitaria, significativa per valutare il radicamento sul territorio. Uno stakeholder propone, infine, di adottare i criteri ex art. 4 della legge 26 maggio 2011, n. 75, ovvero l'entità del patrimonio al netto delle perdite, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'ampiezza della copertura della popolazione e la priorità cronologica di svolgimento dell'attività nel territorio di riferimento, anche con riferimento all'area di copertura. Secondo un soggetto, invece, fra i criteri di assegnazione dei numeri devono figurare le abitudini dell'utenza desumibili dall'evoluzione storica dei dati di ascolto.

Alcun soggetti interessati ritengono che il criterio principe per l'attribuzione delle numerazioni vada individuato nella qualità della programmazione, misurabile attraverso gli indici d'ascolto (secondo uno in particolare, riferiti agli ultimi 3 anni), ed al numero di dipendenti, valutati su un arco medio di 5 anni. Altri partecipanti condividono unicamente il riferimento ai criteri della qualità della programmazione e del radicamento sul territorio. Gli indici di ascolto da prendere in considerazione dovrebbero essere riferiti al 2010, o, in subordine, all'anno dello switch-off nella regione di riferimento.

Numerosi stakeholder ritengono che la rilevazione degli indici di ascolto per la formazione delle graduatorie debba essere riferita agli ultimi cinque anni e che, ai fini della valutazione della qualità delle emittenti, il criterio del numero dei dipendenti venga considerato residuale e secondario rispetto alla valutazione della qualifica professionale specializzata dei dipendenti delle emittenti. Gli stessi soggetti escludono l'utilità della divisione tematica da realizzarsi anche per le emittenti locali. Quanto al grado di copertura del programma irradiato, alcuni soggetti non ritengono che esso sia particolarmente significativo come criterio di valutazione. Uno stakeholder insiste sull'importanza che i dati relativi agli indici di ascolto siano precedenti al 2010 e che prendano in considerazione un arco temporale di cinque anni, mentre ritiene essenziale l'esclusione del criterio del numero dei dipendenti.

A giudizio di un soggetto interessato è necessario prevedere graduatorie su aree tecniche e non unicamente su base regionale, tanto per l'attribuzione delle numerazioni quanto per i nuovi bandi da pubblicare da parte del competente Ministero.

Con riferimento ai criteri di valutazione da più parti si sollecita l'esclusione della possibilità di valutare il grado di copertura di un'emittente "anche mediante multiplex di terzi", come previsto dall'art. 5, comma 6, lett. *c)*, dello

schema in consultazione, allo scopo di garantire una posizione privilegiata ai soggetti stabili presenti sul mercato.

Alcuni interessati ritengono che sia necessario considerare prioritariamente il numero medio di dipendenti impiegati dall'emittente con riferimento agli ultimi cinque anni e manifestano alcune perplessità rispetto al possibile ricorso agli indici di ascolto per la valutazione delle preferenze degli utenti. Rilevano, infatti, che anche la rilevazione dei dati da parte dell'Auditel rappresenta un riferimento parziale, in quanto realizzata su base volontaria, in forza della specifica adesione delle emittenti, e presenta di conseguenza le stesse caratteristiche di incompletezza e parzialità rilevate dal Consiglio di Stato rispetto all'utilizzo delle graduatorie dei Corecom Suggeriscono, quindi, di fare riferimento ad una indagine riferita al periodo successivo alla data della delibera e per un lasso di tempo considerevole o di realizzare una ricerca su base statistica con la metodologia propria dei sondaggi.

Di diversa natura le indicazioni che giungono da alcuni partecipanti, i quali propongono che le numerazioni assegnate all'emittenza locale vengano attribuite prioritariamente alle emittenti a copertura regionale e, a seguire, alle emittenti provinciali e pluriprovinciali, ed indicano come criteri da seguire gli ascolti Auditel, il numero dei dipendenti ed il patrimonio netto. Per le emittenti che coprono più regioni, suggeriscono, per ciascuna regione, di adottare i criteri degli ascolti registrati da Auditel nella singola regione, del numero dei dipendenti e del patrimonio in rapporto alla popolazione della singola regione. Come già proposto da altri, essi suggeriscono altresì di prendere in considerazione l'ipotesi di destinare alle emittenti locali che si riuniscono in syndication un numero "clone" in aggiunta alla numerazione destinata a ciascuna emittente.

A giudizio di alcuni soggetti i criteri di valutazione prospettati nello schema di regolamento sottoposto a consultazione non rispettano le prescrizioni dell'art. 32 del Testo unico, che attribuisce maggiore rilevanza alle preferenze e alle abitudini degli utenti e chiedono, invece, di specificare che l'attribuzione di un'identica numerazione per le emittenti locali che trasmettono in più bacini avvenga "sulla base di accordi tra le emittenti interessate".

Numerose emittenti locali hanno richiesto di prevedere una specifica riserva di numerazione per quelle emittenti di qualità e legate al territorio che trasmettono programmi in contemporanea sulla base di quanto disposto dall'art. 22 comma 3 della delibera n. 353/11/CONS.

L'art. 29, comma 2, del Testo unico stabilisce infatti che "La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese".

A giudizio di numerosi partecipanti alla consultazione, la diffusione interconnessa della medesima programmazione fra emittenti locali, realizzata indifferentemente attraverso consorzi o intese fra singole emittenti, merita particolare considerazione in quanto può costituire un concreto incentivo allo sviluppo di un nuovo mercato, qualitativamente significativo e comparabile, in termini di ascolti e di copertura, con la programmazione nazionale.

Sussiste pertanto la necessità per consorzi e intese di emittenti di poter disporre di numerazioni riservate ed omologhe nei diversi bacini regionali che consentirebbero, peraltro, un uso maggiormente razionale delle numerazioni disponibili.

Un soggetto suggerisce la costituzione di una numerazione unica per le province di Trento e Bolzano per evitare interferenze in vaste aree, mentre un altro propone criteri di valutazione radicalmente rivisitati, fra cui, prioritariamente, la quota di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata, la quota di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione, la quota di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo, il numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, la quota di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori.

Di diversa natura le problematiche segnalate da un particolare stakeholder che non condivide che lo spazio destinato all'emittenza locale nel primo arco sia frazionato in due sottoblocchi e ritiene necessaria una diversa organizzazione delle numerazioni. Rappresenta un problema che caratterizza esclusivamente la concessionaria di servizio pubblico: in alcune regioni si rende necessario inviare un doppio segnale di RAI3 contenente la programmazione regionale. Per questo motivo chiede che in queste regioni sia concesso un numero LCN dedicato alla programmazione locale.

1.7. Articolo 6

1.7.1. La numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro

La delibera n. 442/12/CONS non prevede modifiche sostanziali in merito ai criteri di attribuzione della numerazione dei canali digitali a diffusione nazionale. Sul punto si sono tuttavia registrate posizioni diversificate in ordine ai seguenti argomenti.

1.7.2. La riserva per i soggetti nuovi entranti

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la previsione di una riserva per i soggetti nuovi entranti sia ad oggi superflua in quanto rispondeva all'esigenza di tutela per i new comers nell'ambito del precedente Piano, necessità venuta meno a distanza di anni dall'attuazione dello stesso. Secondo uno in particolare, sarebbe quindi opportuno prevedere eventualmente un blocco riservato solo nel secondo arco di numerazione, mentre un soggetto propone che la riserva si sostanzi in due numeri per ogni sottoblocco, per evitare discriminazioni nei confronti di soggetti entrati sul mercato da poco. Un altro soggetto, di contro, sollecita la riduzione della riserva dal 30% al 10%. Uno stakeholder propone unicamente di fare riferimento al momento in cui è entrato in vigore il precedente Piano per assegnare le numerazioni riservate o, in

subordine, di ridurre l'entità della riserva stessa, mentre un altro afferma che la riserva dovrebbe essere applicata a partire solo dal secondo arco di numerazione per evitare ingiustificati privilegi. Anche l'interpretazione della definizione di nuovi entranti pone dubbi applicativi, per cui sarebbe opportuno rimodulare la norma rendendola un mero criterio di pianificazione.

Un soggetto propone una diversa interpretazione della riserva, suggerendo di destinare ai soggetti nuovi entranti, ove non regolarmente già occupati da trasmissioni differite di uno stesso palinsesto corrispondenti a quelle del primo arco, i numeri da 120 a 170, suddivisi nei diversi generi di programmazione.

Di opinione contrastante un interessato, che propone l'applicazione della riserva per i nuovi entranti nella misura del 50%.

1.7.3. I criteri di attribuzione delle numerazioni alle emittenti nazionali

Numerosi stakeholder ritengono che sia necessario modulare diversamente l'incidenza fra il dato degli ascolti e la data di lancio dell'emittente, attribuendo una rilevanza maggiore agli ascolti (2/3 del punteggio agli ascolti e 1/3 alla data del lancio). Peraltro gli indici di ascolto da considerare dovrebbero essere quelli relativi al momento dell'approvazione del nuovo Piano, in quanto, come affermato anche dal TAR Lazio in merito al ricorso di SKY, le valutazioni riguardanti il periodo di transizione dall'analogico al digitale non presentano una adeguata garanzia di attendibilità. Un interessato afferma anche la necessità che i dati di ascolto vadano targettizzati in base al genere (es. bambini: fascia età 4-14, fascia oraria 7-22), in modo da tenere conto delle preferenze degli utenti. Secondo altri, invece, l'attribuzione della numerazione deve avvenire sulla base degli indici di ascolto rilevati dopo lo switch-off definitivo (4 luglio 2012) e la qualità dei palinsesti dovrebbe essere valutata unicamente come elemento correttivo.

Opinione discordante quella proposta da un soggetto, il quale afferma che il criterio principale da tenere in considerazione sia la data di avvio delle trasmissioni, in quanto gli indici di ascolto potrebbero essere viziati dall'impatto di una numerazione LCN eventualmente non favorevole.

Uno stakeholder chiede, altresì, l'inserimento di ulteriori criteri di valutazione per l'attribuzione del numero ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre. Fra i parametri andrebbero inseriti, oltre alla data di avviamento e agli indici di ascolto, anche la quota di programmi nuovi ed originali prodotti in Italia e in UE, gli investimenti sostenuti, il numero di dipendenti e i ricavi, intesi complessivamente. In linea con questa richiesta, un soggetto ritiene opportuno inserire criteri qualitativi analogamente a quanto previsto per le emittenti locali.

1.8. Articolo 7 - L'assegnazione della numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto

La delibera n. 442/12/CONS prevede la riserva di numeri sul secondo e terzo arco per i palinsesti c.d time shifted delle medesime numerazioni dei canali del primo arco.

Un soggetto interessato condivide la riserva per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto nel secondo arco di numerazione, a condizione che sia assicurato l'effettivo e corretto utilizzo di queste numerazioni per evitare il fenomeno dell'"accaparramento" o l'uso improprio delle stesse. Non ritiene tuttavia necessario mantenere la medesima riserva nel terzo arco di numerazione. In merito all'assegnazione dei numeri in questo arco, una società propone un sistema di sorteggio per le domande di attribuzione.

Secondo l'opinione di diversi soggetti la riserva di un intero arco di numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto è eccessiva, stante la carenza di risorse da destinarsi alle emittenti, mentre altri ritengono che la riserva sia da eliminare, anche al fine di consentire il posizionamento dei broadcaster esclusi dal primo arco di numerazione nel secondo e nel terzo arco. Uno stakeholder osserva invece che la riserva dovrebbe valere in ogni caso, salvo carenza di disponibilità di spazi per gli usi ordinari.

1.9. Articolo 8 – La numerazione dei servizi media audiovisivi a pagamento

Per la numerazione dei servizi di media a pagamento lo schema in consultazione prevede la riserva del quarto e quinto arco di numerazione.

Considerata la scarsità di risorse disponibili, alcuni intervenuti giudicano eccessiva la riserva e chiedono che sia ridotta ad un solo arco di numerazione; un interessato afferma che sarebbe preferibile non individuare distinti archi di numerazione destinati a specifici usi, salvo che per i servizi di radiofonia e per la pay tv, mentre un altro ritiene utile di collocare i servizi pagamento nel quinto e sesto blocco di numerazione. A giudizio di uno stakeholder la riserva va eliminata, in quanto i servizi a pagamento non costituiscono un genere autonomo, mentre un altro soggetto propone che sia l'emittente a scegliere la modalità di trasmissione da inserire nel primo arco.

Un soggetto, al contrario, ritiene che l'interesse primario del pluralismo sia quello della prevalenza dei canali in chiaro, per cui, in caso di necessità, è essenziale privilegiare questi ultimi a discapito dei canali a pagamento. In accordo con quanto appena riportato, un partecipante afferma che è necessario destinare ai canali in chiaro i primi sette archi di numerazione, ai canali a pagamento l'ottavo arco e collocare le radio, che occupano poca capacità trasmissiva, nel nono e decimo arco.

1.10. Articolo 9 – La numerazione di ulteriori servizi

Ai canali trasmessi in alta definizione lo schema in consultazione riserva il sesto arco di numerazione, alla radiofonia l'ottavo arco e gli archi successivi sono riservati ad eventuali ulteriori servizi. Le prime numerazioni degli archi (0, 100, 200, …) sono riservate ai servizi di sistema quali le guide programmi e i canali mosaico.

Numerose perplessità sono state espresse dagli stakeholder in merito alle riserve contemplate per le trasmissioni in alta definizione e per altre tipologie di servizi.

Più specificamente uno stakeholder chiede di specificare che la riserva alla tecnologia HD vale solo per il canale trasmesso in simulcast sia in SD che in HD, poiché così avrebbe ancora senso riservarvi un intero arco di numerazione. Al contrario un altro soggetto condivide la riserva e propone di riservare i primi 20 numeri alle emittenti radiofoniche nazionali e, a seguire, alle radio locali. Non reputa tuttavia congrua la riserva degli ultimi due archi di numerazione per "ulteriori tipologie di servizi".

Di opinione diversa, invece, alcuni che ritengono che i canali HD debbano trovare collocazione nei primi archi di numerazione, nell'ambito dei sottoblocchi pertinenti al genere tematico di ciascun canale HD. In merito alla definizione HD, uno stakeholder ritiene che sia preferibile attribuire prevalenza al genere più che alla tecnologia.

A giudizio di alcuni soggetti è necessario prevedere che il genere prevalga sullo standard trasmissivo nel caso di canali che trasmettano unicamente in HD e che, qualora lo stesso soggetto trasmetta la medesima programmazione in HD e in SD, la scelta di quale canale posizionare nel sesto arco sia rimessa al canale medesimo. Numerosi soggetti suggeriscono, invece, di riservare gli ultimi archi alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) ed alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto.

1.11. Articolo 10 – Le modalità di attribuzione della numerazione

In considerazione della necessità di avviare *ex novo* l'attribuzione delle numerazioni secondo le previsioni del nuovo Piano, lo schema in consultazione propone di prevedere l'adozione dei relativi bandi da parte del Ministero con distinti interventi per gli ambiti nazionali, regionali e pluriregionali. Tali bandi dovranno riallocare sia le numerazioni già in uso, che quelle tuttora disponibili, secondo termini e procedure stabilite dal Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda, invece, le attribuzioni successive a quella di prima applicazione, lo schema propone di prevedere delle attribuzioni su cadenza mensile in base alle richieste nel frattempo pervenute al Ministero.

Mentre per l'emittenza locale l'ordine naturale di attribuzione dei numeri è dato dalla collocazione nelle graduatorie, conformemente con la previsione di legge, salvi i casi di parità di punteggio nei quali può darsi ricorso a sorteggio, per l'emittenza nazionale, per la quale non sono previste graduatorie, occorre stabilire un meccanismo per i casi di ridotta disponibilità di numerazioni rispetto alle richieste.

Come criterio potenzialmente più oggettivo, lo schema propone il ricorso ad un sorteggio pubblico con alcune norme di garanzia volte ad evitare fenomeni di accaparramento delle numerazioni in vista di future cessioni, visto che la legge consente lo scambio delle numerazioni. A tal fine lo schema propone di limitare ad uno il numero ottenibile a seguito di sorteggio e di impedire che esso possa essere ceduto prima che sia decorso un anno dal sorteggio.

Alcuni intervenuti sollecitano correttivi atti a individuare con maggiore precisione l'ambito di competenza dei soggetti coinvolti, allo scopo di ridurre i margini di discrezionalità. Parte degli stakeholder raccomandano altresì l'introduzione di specifici bandi a livello provinciale.

Un partecipante, invece, suggerisce di procedere alla pubblicazione di nuovi bandi per l'attribuzione delle numerazioni unicamente per nuovi canali, preservando in tal modo la parte dell'impianto del vecchio Piano di numerazione ritenuta legittima da parte del Consiglio di Stato. Tale soggetto ritiene necessario inserire nel regolamento divieti o obblighi di innovatività dei contenuti per ottenere l'assegnazione di più numeri LCN. Anche altri partecipanti caldeggiano la riattribuzione delle numerazioni attualmente utilizzate alle emittenti nazionali legittimamente operanti alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Un soggetto interessato propone, al contrario, una modalità innovativa di attribuzione delle numerazioni che preveda, come tentativo preliminare prima di dar luogo alle gare, di verificare la possibilità di convocare dei tavoli di confronto fra le emittenti, in una logica analoga al tentativo di conciliazione. Suggerisce di consentire scambi fra emittenti anche successivamente alle gare al fine di assicurare la conservazione di posizioni consolidate e propone altresì che le graduatorie vengano formulate a livello regionale anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Uno stakeholder chiede che vengano valorizzati gli eventuali accordi fra emittenti e, al fine di garantire un uso razionale delle risorse disponibili, sollecita il ripristino della previsione contenuta nel precedente Piano che consentiva che " … due emittenti locali aventi sede operativa principale nella stessa regione con aree di servizio totalmente separate, possono richiedere l'attribuzione della stessa numerazione nelle province separatamente servite, previo accordo tra loro" (art. 5, comma 4, lett. *b)* della delibera n. 366/10/CONS). Con riferimento alla possibilità di scambi di numerazione fra emittenti locali sancita dal comma 7, un interessato ritiene che i canali nativi digitali in ambito locale non debbano essere privilegiati rispetto alle emittenti televisive locali ex analogiche che sono anche operatori di rete, quindi chiedono per queste ultime l'applicazione di criteri di valutazione diversi rispetto ai canali nativi digitali nazionali. Sostengono che è impensabile per un operatore di rete, che investe e si prodiga per tutelare i propri dipendenti, concorrere sullo stesso Piano con un mero fornitore di servizi di media audiovisivi.

Al fine di evitare la dispersione delle risorse su soggetti che non sono nella condizione di essere effettivamente operativi sul mercato uno stakeholder suggerisce di richiedere l'esistenza di un accordo vincolante con un operatore di rete quale requisito necessario per l'attribuzione della numerazione. Riguardo all'elenco pubblico in cui sono riportati tutti i numeri attribuiti ed il relativo

assegnatario, questi sottolinea l'importanza che l'elenco sia accessibile tramite web e costantemente aggiornato, anche per fornire un ulteriore e più rapido strumento di monitoraggio per tutte le autorità competenti ed una garanzia di maggior trasparenza per gli operatori interessati.

Di contro un diverso partecipante alla consultazione, nel sollecitare controlli più stringenti, propone la previsione di una specifica procedura che consenta al Ministero di rilevare d'ufficio eventuali difformità in merito al genere di programmazione effettivamente irradiato e di sostituire il numero attribuito in caso di omesso adeguamento da parte dell'emittente. Un soggetto manifesta decise perplessità sul limite di un solo numero da attribuire con sorteggio pubblico per scoraggiare eventuali domande di attribuzione strumentali: questi ritiene che il medesimo effetto debba essere raggiunto attraverso l'intensificazione dei controlli da parte dei soggetti competenti e non con misure che frustrano le iniziative economiche degli operatori. La modalità del sorteggio non risulta gradita neppure ad altri, che la giudicano inopportuna e dannosa per chi è presente sul mercato con impegno e investimenti.

Un partecipante propone poi di modificare l'art. 10, comma 5, nella misura in cui il Ministero rilevi la non conformità della numerazione con il genere del canale e proceda all'attribuzione di una nuova numerazione nella fascia corretta.

Una sostanziale proposta di modifica giunge anche da parte di uno stakeholder il quale ritiene sia necessario svincolare il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di media audiovisivi dall'assegnazione del numero LCN, stante la supposta scarsità di numerazioni disponibili, al fine di agevolare comunque l'ingresso di nuovi player sul mercato, con la specificazione da parte dell'Autorità che il soggetto è autorizzato diffondere il proprio palinsesto fino all'assegnazione del numero LCN. Tale soggetto chiede anche che venga introdotto un numero massimo di autorizzazioni/assegnazioni LCN per evitare accaparramenti, allo scopo di gestire razionalmente le risorse scarse. Ritiene necessario introdurre un criterio di assegnazione dei numeri ai nuovi entranti diverso da quello cronologico della richiesta (first come first served).

Alcuni partecipanti non condividono la disposizione secondo cui "Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso". L'Autorità ha già disposto con propria delibera la proroga degli effetti del Piano contenuto nella delibera n. 366/10/CONS e annullato dalla Magistratura Amministrativa. Ad avviso di tali soggetti non appare conforme alle sentenze del Consiglio di Stato che l'Autorità, dopo aver prorogato per lunghissimo tempo gli effetti di un proprio provvedimento, si spinga persino a prorogare provvedimenti di un'altra Amministrazione adottati da quest'ultima in attuazione di un provvedimento annullato e prorogato di fatto negli "effetti" e non più formalmente o sostanzialmente in vigore.

Opinione di uno stakeholder, invece, è che l'Autorità debba dare giusta applicazione al principio dell'affidamento nell'assegnazione della numerazione.

1.12. Articolo 11 – Le condizioni di utilizzo delle numerazioni

La delibera n. 442/12/CONS descrive le condizioni di utilizzo e gli ambiti di responsabilità per i fornitori di servizi di media audiovisivi e per gli operatori di rete.

Secondo un intervenuto sarebbe necessario estendere la previsione relativa allo scambio di numerazione fra fornitori di servizi in ambito nazionale all'interno dello stesso genere di programmazione anche all'emittenza locale.

Molti stakeholder propongono, invece, di incentivare verifiche e controlli relativamente all'utilizzo delle numerazioni attribuite allo scopo di rendere nuovamente disponibili le numerazioni attribuite a soggetti che omettano l'utilizzo o che facciano un uso difforme da quanto stabilito nel Piano.

Uno stakeholder evidenzia che non ritiene congruo il termine di 7 giorni concesso al soggetto interessato per regolarizzare la propria posizione onde evitare la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato. Propone a tal fine di prevedere un termine di trenta giorni, corrispondente ad un periodo di programmazione commerciale.

Numerosi soggetti intervenuti alla consultazione ritengono necessario sostituire la previsione della "chiusura" dell'offerta di trasmissioni in caso di violazioni del dettato regolamentare in merito alle condizioni di utilizzo delle numerazioni con la "sospensione" della stessa, in modo da garantire al fornitore di servizi di media audiovisivi il diritto di difesa, fino all'eventuale ripristino del titolo abilitativo. Più precisamente un soggetto solleva dubbi circa la potestà regolamentare dell'Autorità per la previsione della chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito di sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'assegnazione del numero. Analoghi dubbi sussistono in merito alla previsione di divieti e responsabilità per gli operatori di rete. Uno stakeholder, in considerazione del carattere personale della responsabilità, chiede la completa eliminazione del comma 8 che prevede la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione per sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'assegnazione del numero in caso di violazioni del Piano o delle autorizzazioni, in quanto compromette il diritto alla tutela giurisdizionale e perché la presenza di una norma tanto stringente integra una ipotesi di over regulation, che limita la libertà di iniziativa, causando considerevole crescita di onerosità per i contratti.

A giudizio di un soggetto interessato, invece, la norma andrebbe interamente eliminata per difetto di competenza;

Rilevato che con la delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012 l'Autorità ha avviato la procedura per la scelta del soggetto cui affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati ed omogeneità di elementi di comparazione;

Rilevato altresì che, regolarmente conclusasi la procedura di gara, l'Autorità ha stipulato il contratto con

la società Istituto Piepoli S.p.a., avente ad oggetto l'indagine demoscopica sulle abitudini e preferenze degli utenti sull'ordinamento dei canali sul telecomando della televisione digitale terrestre. In particolare, l'indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli ha rilevato il numero di italiani che hanno modificato la numerazione dei canali sul telecomando, individuando quali canali sono stati sintonizzati sulle posizioni 7, 8 e 9 e quale tipologia di canali, nazionali o locali, sono presenti sulle posizioni da 10 a 20 nei casi in cui queste siano state risintonizzate. L'indagine, inoltre, ha avuto l'obiettivo di rilevare la soddisfazione per l'attuale numerazione da parte di quanti mantengono la numerazione automatica, quanti ricordano la posizione occupata dal primo canale locale in epoca pre-digitale terrestre e il gradimento per l'eventuale variazione della numerazione del telecomando in un'ottica di navigazione tematica;

Visti i risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla società Istituto Piepoli s.p.a., consegnati all'Autorità entro i termini, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 23.604 interviste telefoniche CATI in tutte le regioni d'Italia, effettuate dal 10 al 31 gennaio 2013, da cui è emerso quanto segue:

2. L'indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sull'ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre condotta dall'Istituto Piepoli

2.1. L'approccio metodologico dell'indagine Piepoli

Il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n. 04660/2012, ha richiesto all'Autorità di rinnovare l'indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti, da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione, in ragione della disomogeneità dei dati prodotti, che hanno risentito del fatto che lo switch-off non fosse ancora realizzato in tutte le regioni d'Italia e della esiguità del campione di 10.000 individui utilizzato come base statistica. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato al l'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca , in 6 Regioni era stato già effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti".

In esecuzione della sentenza, con delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012, è stato disposto l'avvio di una procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11, del d.lgs. n. 163/2006, per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione di tale indagine, finalizzata all'approfondimento degli aspetti relativi alle abitudini e preferenze degli utenti nell'ordinamento dei canali sul telecomando della televisione digitale terrestre, alla luce del criterio stabilito dall'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del Testo unico.

La procedura di gara si è conclusa l'8 novembre 2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Istituto Piepoli. In data 29 novembre l'Autorità ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e, terminato il periodo di standstill di 35 giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, in data 22 gennaio 2013, ha proceduto alla stipula del contratto.

L'indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli non risente della disomogeneità rilevata dal Consiglio di Stato con riferimento all'indagine condotta dalla Demoskopea nel 2010, in quanto alla data di svolgimento della nuova indagine in tutte le Regioni del territorio italiano era ormai avvenuto il passaggio definitivo alla tecnica digitale, essendosi lo switch-off nazionale completato il 4 luglio 2012 con il totale spegnimento della televisione analogica. Secondo il calendario dello switch-off approvato con decreto ministeriale 8 settembre 2008 e successive modificazioni, lo spegnimento della televisione analogica è avvenuto progressivamente a partire dalla Sardegna, prima Regione d'Italia passata al digitale nel 2008, fino alle ultime Regioni che sono state digitalizzate nel corso del primo semestre 2012 (Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia).

Tale indagine si è proposta di misurare il numero di italiani che hanno proceduto alla rinumerazione dei canali sul telecomando, quali canali sono stati sintonizzati sulle posizioni 7, 8 e 9 del telecomando e quale tipologia di canali, nazionali o locali, sono presenti sulle posizioni da 10 a 20, se queste sono state risintonizzate. L'indagine, inoltre, ha avuto l'obiettivo di rilevare la soddisfazione per l'attuale numerazione da parte di quanti mantengono la numerazione automatica, quanti ricordano la posizione occupata dal primo canale locale in epoca pre-digitale terrestre e il gradimento per l'eventuale variazione della numerazione del telecomando in un'ottica di navigazione tematica.

Con riferimento alla struttura della ricerca, l'indagine è stata realizzata dal 10 al 31 gennaio 2013 attraverso 23.604 interviste telefoniche CATI.

Il campione considerato ai fini della ricerca è composto da 23.604 individui a cui sono state effettuate 20.000 interviste a campione rappresentativo e 3.600 interviste di sovra-campione. Nell'ambito del campione complessivo di 20.000 interviste, infatti, undici regioni con quota di popolazione sul complesso nazionale inferiore o pari al 3%, avrebbero avuto meno di 700 interviste, riproponendo in tal modo gli stessi difetti di metodologia campionaria censurati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze che, invece, sono stati superati grazie al sovra-campionamento.

Il campione considerato dall'Istituto Piepoli riflette l'articolazione della popolazione italiana.

2.2. I risultati dell'indagine

Dall'analisi dei risultati emerge che solo il 23% degli italiani ha proceduto alla rinumerazione dei canali sul telecomando per la visione della televisione digitale terrestre (il dato è confermato anche se si escludono quanti guardano solo la televisione satellitare), come riportato nella tabella seguente:

	Hanno variato la numerazione da 1 a 6	**Hanno variato la numerazione da 7 a 9**	**Hanno variato la numerazione da 10 a 20**	**Hanno variato la numerazione da 21 in poi**
Sul totale degli intervistati	9%	6%	4%	4%
Su coloro che hanno variato la numerazione	39%	26%	17%	17%

Tale quota cresce tra le donne intervistate, soprattutto di età superiore. Le donne più anziane risultano essere più attive o più informate sulla rinumerazione dei canali sul telecomando, anche se si occupano materialmente della sintonizzazione in pochissimi casi. In via generale, solo in un caso su tre l'intervistato ha dichiarato di aver effettuato personalmente la variazione del telecomando. La variazione del telecomando è più elevata nelle regioni del Nord Ovest (28%) e registra la quota più bassa nelle Isole (19%).

Nel precisare che le percentuali di seguito indicate sono rapportate al complesso degli intervistati, si rappresenta che, per quanto riguarda le prime posizioni LCN, nell'ambito del televisore principale, i canali da 1 a 6 risultano essere i canali più variati, poiché sono stati risintonizzati dal 9% degli intervistati; tuttavia, nel valutare tale dato bisogna considerare che le variazioni possono comprendere anche la risintonizzazione della stessa emittente su un dato canale a causa di problemi tecnici come, ad esempio, una scarsa ricezione del segnale.

I canali da 7 a 9 sono variati nel 6% delle famiglie italiane e, infine, il 4% degli intervistati ha dichiarato di aver modificato la numerazione dei canali da 10 a 21 e da 21 in poi. Nella tabella seguente sono esposti i risultati relativi alle preferenze sui canali 7-8-9 e sui canali dal 10 al 19:

		Canale 7	**Canale 8**	**Canale 9**	**Canali da 10 a 20**
Canale nazionale	**Su coloro che hanno variato la numerazione**	99,6%	99%	99%	1,7%
Canale locale	**Su coloro che hanno variato la numerazione**	0,4%	1%	1%	1,6%

In virtù del fatto che il 77% degli intervistati non ha modificato la numerazione dei canali sul telecomando, ne discende che in tali casi sulle posizioni 7, 8 e 9 sono presenti emittenti nazionali, e in particolare La7, MTV e Deejay TV. Per quanto riguarda, invece, il 23% degli intervistati che hanno provveduto alla personalizzazione delle numerazioni LCN, appare che la risintonizzazione del canale 7 vede la presenza di televisioni locali solo nello 0,4% dei casi, mentre sale all'1% la quota di emittenti locali sui canali 8 e 9. Il 99,7% degli intervistati, invece, ha dichiarato che sul canale 7 è presente un'emittente nazionale. Le emittenti nazionali sono sintonizzate sul canale 8 e sul canale 9 nel 99% di casi.

Anche nella fascia di canali da 10 a 20 il cambiamento della numerazione del telecomando tende ad incrementare la presenza di emittenti nazionali, che tra i canali variati prevalgono quasi sempre.

Quasi il 5% degli intervistati ha variato la numerazione dei canali sul telecomando anche di un secondo televisore presente in casa.

Coloro che non hanno effettuato la risintonizzazione hanno sostenuto di essere sostanzialmente soddisfatti dell'attuale numerazione: circa sette intervistati su dieci, tra quanti non hanno effettuato la risintonizzazione, hanno spontaneamente dichiarato che "va bene così" e in un 12% dei casi "il tema non interessa". Alla specifica richiesta sul livello di soddisfazione per l'attuale numerazione dei canali sul telecomando, il 90% ha dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatto.

Si evidenzia invece come il 20% di quanti non hanno effettuato la risintonizzazione, hanno dichiarato di averci provato senza riuscirci, o che è inutile farlo, perché il decoder o la televisione comunque reimpostano i canali automaticamente (14% degli intervistati).

L'indagine ha inoltre previsto un quesito rivolto alle preferenze antecedenti allo switch-off nella regione dell'intervistato al fine di constatare quale fosse il primo canale su cui, prima del passaggio al digitale terrestre, fosse presente una emittente locale. Tale quesito è stato introdotto in accoglimento delle numerose richieste rappresentate nel corso della consultazione pubblica di riflettere lo status quo ante e, per tale via, evitare, per quanto possibile dato il decorso del tempo, di fornire una rappresentazione alterata delle abitudini e preferenze degli utenti a seguito dell'influenza del Piano LCN annullato. Né d'altra parte sarebbe stato possibile utilizzare i dati della pre-sintonia analogica, in quanto, come già rilevato nella delibera n. 366/10/CONS, tali dati erano fermi al 2005, elemento da cui era emersa la necessità di disporre l'avvio di un'indagine demoscopica.

Sette italiani su dieci ricordano dove erano posizionate le televisioni locali prima del digitale terrestre; per il 17% degli italiani il primo posizionamento di un'emittente locale era su un canale da 1 a 6, tale percentuale decresce in relazione ai canali da 7 a 9 (10% sul 7, 9% sull'8 e 6% sul 9), mentre per il 22% degli intervistati il primo canale su cui era presente una televisione locale si trovava dal 10 in poi. Tali dati, però, devono essere valutati al netto del "fattore ricordo". In via generale, infatti, nell'ambito delle indagini statistiche, si riscontra una certa propensione da parte dell'intervistato a rispondere in ogni caso alle domande riguardanti il passato, anche qualora il ricordo risulti essere lieve.

Infine, in un'ottica futura, l'idea di un'organizzazione tematica dei canali del telecomando riscuote esiti positivi nel 60% dei casi: il 23% degli italiani gradisce molto quest'idea, il 37% dichiara di gradirla abbastanza.

Se il dato assoluto conferma l'attuale assetto dei numeri 7-8-9, anche le risposte fornite dal solo gruppo degli intervistati che hanno provveduto a variazione la numerazione sul telecomando, forniscono un riscontro analogo. Le percentuali relative alle modifiche apportate alle numerazioni 7, 8 e 9, infatti, risultano essere minime ed evidenziano che la quasi totalità degli utenti conferma su tali numeri i canali della sintonia automatica.

L'incidenza percentuale di costoro, superiore al 90%, è tale da non far ritenere giustificata una eventuale alterazione delle posizioni attualmente occupate da La7, MTV e Deejay TV, in quanto si porrebbe in netto contrasto con il rispetto delle abitudini degli utenti stabilito dall'art. 32, comma 2, lett. *b)*, del Testo unico;

Ritenuto, inoltre, necessario, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della consultazione pubblica, effettuare una valutazione dell'effettiva possibilità di confermare il ricorso agli indici di ascolto come rilevati dalla società Auditel S.p.a. quale criterio concorrente per l'attribuzione del punteggio relativo alle preferenze degli utenti;

Sentita in audizione la società Auditel S.p.a. in data 5 febbraio 2013;

Rilevato quanto segue:

3. LE RILEVAZIONI AUDITEL RELATIVE ALLE EMITTENTI LOCALI

L'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, individua come uno dei criteri fondamentali da utilizzare per l'attribuzione delle numerazioni, il rispetto delle preferenze e delle abitudini degli utenti, principio ribadito dalle sentenze del Consiglio di Stato.

Relativamente alle preferenze degli utenti lo strumento storicamente utilizzato dal mercato è costituito dall'analisi degli ascolti. In esecuzione delle competenze attribuitele in materia dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità, con delibera n. 85/06/CSP, ha approvato un atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, disciplinando l'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini, i criteri metodologici per la ricerca e la pubblicazione e la trasparenza delle informazioni relative alle rilevazioni. In Italia il sistema di misurazione degli ascolti televisivi conforme a tale disciplina è quello gestito da Auditel.

In ordine al numero di emittenti locali rilevate da Auditel, va segnalata la non completa rilevazione di tutte le emittenti a seguito dello spegnimento del segnale analogico che consentiva una rilevazione 1:1 tra canale di trasmissione e emittente irradiata. Nel digitale terrestre, infatti, sebbene sia astrattamente possibile rilevarle tutte, occorre, però, che ci sia l'adesione volontaria delle emittenti medesime al sistema di rilevazione. A tale proposito, è possibile identificare tre diverse categorie di emittenti: le emittenti "rilevate e pubblicate", quelle "rilevate e non pubblicate" e quelle "non rilevate". Dalle informazioni fornite dalla società Auditel, le emittenti "rilevate e pubblicate" sono circa 150, mentre quelle "rilevate e non pubblicate" risultano essere un numero variabile negli anni da 35 a 110.

La società Auditel ha rilevato che al fine di rendere le indagini significative, è prioritario individuare un periodo di rilevazione congruo non solo quanto alla durata delle rilevazioni (minimo due mesi), ma che sia anche collocato in un periodo dell'anno lontano dai mesi di giugno, luglio e agosto, nel corso dei quali l'attendibilità delle rilevazioni decresce a causa della temporanea modifica delle abitudini delle famiglie.

Considerato che l'elaborazione di dati di ascolto di un elevatissimo numero di emittenti comporta un allungamento dei tempi, la società ha segnalato l'esigenza di avere a disposizione un certo periodo per produrre risultati attendibili con riferimento ai soggetti che si inscrivono *ex novo* alla ricerca.

4. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

4.1. Art. 1.

4.1.1. I canali generalisti nazionali

Ai soggetti che già in passato, con il sistema analogico, erano operativi nel settore è stato riconosciuto il posizionamento nei primi numeri del primo arco di numerazione, proprio in ragione del fatto che storicamente essi si sono affermati nel panorama televisivo degli italiani. Si è ritenuto, come richiesto da altri intervenuti, di ripristinare l'avverbio "legittimamente", presente nella medesima definizione del piano approvato con la delibera n. 366/10/CONS. Tale avverbio risulta già utilizzato per identificare i medesimi soggetti dall'art. 1 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall'art. 2-*bis* della legge 20 marzo 2001, n. 66, pertanto il suo inserimento è pertinente con analoghe disposizioni del quadro normativo del settore televisivo.

L'aggiunta dell'avverbio "storicamente" ha ottenuto approvazione durante la consultazione in quanto utile a identificare le emittenti ex analogiche nazionali nella loro accezione di emittenti riconosciute dal pubblico dei telespettatori, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, lett. *b)*, del Testo unico, in materia di rispetto delle abitudini degli utenti. È stato inserito l'espresso riferimento agli obblighi di informazione qualificati come principi generali nel settore dei servizi di media audiovisivi e declinati dall'art. 7 del Testo unico.

4.1.2. Il genere di programmazione semigeneralista

In esito alla consultazione pubblica si è reso necessario modificare la definizione relativa al genere di "programmazione semigeneralista" proposta dal vecchio piano adottato con delibera n. 366/10/CONS a causa dell'eccessiva ampiezza e genericità della stessa. La previgente definizione, infatti, in assenza di puntuali limiti relativi alla quantità di generi, si prestava ad includere un numero eccessivamente elevato di emittenti radiotelevisive che, pur non presentando una programmazione sufficientemente variegata e plurale, potevano usufruire di posizioni riservate a tale genere puntando su una ripartizione non omogenea dei generi diffusi. La finalità sottesa a tale modifica è di evitare condotte elusive da parte delle emittenti che, ad esempio, trasmettendo due soli generi, di cui uno nella sola fascia notturna, potrebbero essere qualificabili come semigeneraliste, con il conseguente ottenimento delle posizioni riservate a tale genere.

Alla luce di quanto evidenziato e sulla base dei molteplici rilievi sollevati dai soggetti interessati, si è ritenuto necessario introdurre un criterio di bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso la predisposizione di precisi limiti qualitativi e quantitativi. Questi ultimi si sostanziano nella previsione di una programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati, anche diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. *c)*, del Testo unico, come, a titolo esemplificativo, l'intrattenimento leggero di cui all'art. 40-*bis*, comma 1, del Testo unico, tutti distribuiti in maniera equilibrata nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto. Perché tale prescrizione sia rispettata, inoltre, nessuno dei generi di cui al citato art. 32 (bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e televendite) deve raggiungere il 70% della programmazione realizzata dall'emittente, in quanto la soglia del 70% è il discrimen per la qualifica di canale tematico di cui alla lett. *o)* del medesimo comma.

4.1.3. Il genere di programmazione tematico "televendite"

All'art. 1, comma 1, lett. *u)* si ritiene, come suggerito da un operatore, di conformare la definizione di televendita a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. *ii)* del Testo unico. L'attuale disposizione, dunque, inquadra la televendita come "l'offerta diretta trasmessa al pubblico", esattamente come stabilito dal Testo unico.

Ciò che rileva, per identificare la televendita, (e conseguentemente la relativa programmazione tematica) è la finalizzazione della comunicazione alla conclusione di un contratto di vendita di "beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni". Affinché l'attività di televendita sia effettuata legittimamente, essa deve rifarsi ai criteri individuati dal Regolamento allegato alla delibera 538/01/CSP, in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, a cui rimanda anche l'art. 28 del Codice del consumo. È previsto che tale forma di comunicazione commerciale presenti determinate informazioni che consentano al pubblico di determinarsi consapevolmente all'acquisto. Come indicato dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 6994 del 28 marzo 2006, tale momento informativo costituisce "parte essenziale e necessaria dell'offerta diretta", ragion per cui, al fine di qualificare il programma come televendita ed escludere, di conseguenza, l'inquadramento nell'ambito di un altro genere, bisogna focalizzare l'attenzione sulle informazioni fornite e sulla finalità della comunicazione. Se la trasmissione è funzionale a realizzare l'offerta diretta alla commercializzazione di beni, servizi, diritti o obbligazioni, si rientra nel campo della programmazione tematica "televendita" quale che sia, quindi, la modalità di conduzione, di presentazione, di allestimento della scena o del palinsesto e qualunque sia l'attività svolta come cornice dell'offerta suddetta.

Va precisato, inoltre, che anche l'offerta di beni, servizi, diritti e obbligazioni di proprietà del fornitore di servizi media rientra nel genere "televendita", a nulla rilevando la titolarità di ciò che costituisce oggetto della commercializzazione.

4.2. Articolo 2 - Ambito di applicazione

Come noto, la necessità di modifica di alcuni aspetti salienti del vecchio Piano di numerazione trova la sua ragione nelle censure mosse dal Giudice Amministrativo.

Il nuovo Piano pertanto viene sviluppato in un'ottica di conservazione dell'assetto già implementato, allo scopo di evitare considerevoli effetti distorsivi del mercato che deriverebbero da interventi eccessivamente innovatori e non proporzionati allo scopo di non incidere eccessivamente sulle abitudini consolidate degli utenti.

La scelta di tipo conservativo è stata da più parti sollecitata nell'ambito della consultazione pubblica e si accorda con la deliberata intenzione di creare un sistema armonico che tende a sincronizzare le modifiche espressamente sollecitate dalle sentenze del Consiglio di Stato con ulteriori correzioni resesi necessarie per consolidare le prime.

L'introduzione di una disposizione espressamente conservativa comporta l'ulteriore vantaggio della semplificazione della procedura di riassegnazione delle numerazioni resesi disponibili a valle dell'entrata in vigore del nuovo piano.

4.3. Art. 3.

4.3.1. Ripartizione degli archi

Nella determinazione del Piano di numerazione, si è ritenuto opportuno mantenere "una numerazione aperta che inizia con una cifra", utilizzando la medesima modalità di ripartizione che caratterizzava il precedente piano.

Le ragioni che hanno condotto a confermare tale scelta sono da ravvisarsi, in primo luogo, nella considerazione che le censure del Consiglio di Stato, che hanno portato all'annullamento del precedente piano, non hanno interessato tale aspetto e, pertanto, la scelta operata in precedenza è da ritenersi legittima.

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno ribadire la suddetta scelta sulla base dell'art. 32 del Testo unico i cui principi sono richiamati dallo stesso art. 3 in commento. Difatti, occorre ricordare che il d.lgs. 177/05 e successive modifiche, nell'attribuire all'Autorità il potere di stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, le impone di rispettare alcuni principi e criteri direttivi tra cui rientrano, alle lett. *a)* e *b)*, la tutela della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali ed il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti. In particolare, questi ultimi troverebbero difficoltà ad adattarsi ad un nuovo radicale cambiamento d'uso, con l'introduzione di una nuova e diversa tipologia di numerazione.

4.3.2. Presenza delle emittenti locali nel primo arco di numerazione

Per quanto concerne il posizionamento delle emittenti locali, il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n. 4660/2012, ha rilevato che il vizio dell'indagine Demoskopea che è stata alla base della delibera n. 366/10/CONS risiedesse nel fatto di non essere "suffragata da corrispondente ed univoco riscontro". Infatti, secondo il Collegio, "i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato già effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale". Inoltre, nella sentenza n. 4659/2012, il giudice amministrativo ha evidenziato che "l'assegnazione – quanto meno – della nona posizione nelle emittenti nazionali ex analogiche appare disposta in difetto di rilevazioni istruttorie adeguate ed univoche".

A questo riguardo, sul piano metodologico, si osserva che, mentre l'indagine svolta nel 2010 dalla Demoskopea aveva riguardato sia i canali digitali che quelli analogici, in quanto effettuata in un periodo in cui lo switch-off non era stato portato a completamento in tutta Italia e due terzi del campione selezionato utilizzava ancora il televisore in modalità analogica su un campione di 10.000 unità, la rinnovata indagine, condotta dall'Istituto Piepoli nel 2013, si è svolta in un contesto di switch-off avvenuto, così assicurando omogeneità dei dati, e su un campione più che raddoppiato di 23.600 unità. Questi due elementi assicurano, come già evidenziato al paragrafo 2 della presente delibera, la completezza dell'indagine e il superamento delle perplessità rilevate in sede giurisdizionale.

In particolare, dall'indagine condotta dall'Istituto Piepoli è stato rilevato che solo il 23% degli italiani ha variato la numerazione del telecomando per la visione della televisione digitale terrestre e, tra chi ha modificato la numerazione, la maggior parte lo ha fatto a favore dei canali nazionali. Tuttavia, occorre operare una distinzione tra i canali da 7 a 9 e quelli da 10 a 19.

Infatti, le percentuali relative alle modifiche apportate alle numerazioni 7-8-9, risultano essere talmente minime da confermare che la quasi totalità degli utenti sintonizza su tali numeri i canali generalisti nazionali. Per queste ragioni non appare opportuno alterare le posizioni attualmente occupate in quanto ciò si porrebbe in netto contrasto con il rispetto delle abitudini degli utenti di cui all'art. 32, comma 2, lett. *b)*, del Testo unico.

Valutando, invece, le risposte fornite in ordine agli aspetti connessi alla risintonizzazione delle numerazioni da 10 a 19, si deve constatare che l'utenza ha mantenuto l'attuale assetto di tale blocco di numeri LCN, destinato all'emittenza locale. Con riguardo a coloro che hanno personalizzato la numerazione, l'indagine evidenzia come la maggior parte di tali soggetti abbia preferito la sintonizzazione personalizzata di emittenti nazionali, a fronte delle emittenti locali. Tuttavia, stante la bassa percentuale di utenti che hanno personalizzato la numerazione, il dato complessivo non appare tale da giustificare una

modifica della destinazione attuale del blocco 10-19 che rimane alle emittenti locali.

La scelta di utilizzare l'espressione "adeguati spazi" in cui collocare nel primo arco di numerazione la programmazione di emittenti locali di qualità e quella legata al territorio, ivi compresa una riserva di numerazione in favore di quelle che trasmettono programmi in contemporanea, è il risultato di una valutazione che si fonda su quanto emerso nel corso della consultazione pubblica e sui risultati dell'indagine condotta dall'Istituto Piepoli, che esamina le abitudini e le preferenze degli utenti.

Pertanto, alla luce dell'esame congiunto dei dati suindicati, si è inteso collocare le emittenti locali nel primo arco di numerazione in maniera adeguata ovverosia posizionandole su numeri che non alterassero le abitudini degli utenti e che consentissero di ridurre al minimo la dispersione delle risorse disponibili anche al fine di consentire lo sfruttamento razionale degli spazi.

Con riferimento al range di numerazione del primo arco (21-70) che l'attuale Piano riserva ai canali nativi digitali nazionali, dagli elementi acquisiti in consultazione emerge la necessità di ampliarne la capienza per consentire l'ingresso di nuovi entranti, essendo al momento tali numeri pressoché tutti assegnati. Ciò anche alla luce del fatto che il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per canali digitali nazionali per la mancanza di numerazione disponibile. L'ampliamento di tale range risponde anche all'obiettivo pro-concorrenziale più volte indicato dalla Commissione europea di favorire l'ingresso di operatori nuovi entranti nel mercato a valle dei fornitori di contenuti, tenendo conto sia dell'offerta attuale che di quella potenziale di canali nazionali, anche a seguito delle procedure di gara per ulteriori reti in ambito nazionale; tale obiettivo viene realizzato attraverso lo spostamento delle emittenti locali precedentemente posizionate sul blocco 71-99 ad archi successivi, come illustrato nel paragrafo precedente, non rendendosi necessario alcuno spostamento della pay tv, ferma restando l'assegnazione dei numeri 97-98-99 a emittenti locali che diffondono lo stesso programma in più regioni.

Le restanti posizioni da 71 a 96 andranno assegnate ai canali nazionali suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. La dimensione dei singoli sotto-blocchi sarà stabilita dal Ministero, tenendo conto del numero di richieste e della riserva del 30% per i nuovi entranti.

4.3.3. Limitazioni per i giochi d'azzardo

Nell'ambito della consultazione pubblica alcuni stakeholder hanno sollevato dubbi in merito all'opportunità di consentire la collocazione nel primo arco di numerazione di canali la cui programmazione prevalente ha ad oggetto giochi con vincita in denaro, con espresso riferimento a quei canali, collocati all'interno della numerazione riservata al genere di programmazione tematica "sport", che trasmettono tornei di giochi di carte o attività normalmente svolte all'interno di sale da gioco autorizzate.

Nel condividere la comune preoccupazione per l'esposizione dei minori ai potenziali rischi derivanti dalla visione di tale tipo di programmazione, non va trascurato che un intervento restrittivo indirizzato ad escludere del tutto tale programmazione dal primo arco di numerazione costituisca una ingerenza eccessiva nella libertà di determinare il proprio palinsesto per i fornitori di servizi di media audiovisivi. Il Testo unico, infatti, all'art. 2, comma 1, lett. *a)*, n. 1, lett. *f)*, fa rientrare legittimamente nella nozione di servizi di media audiovisivi anche "le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna". Ai fini del Piano di numerazione LCN si ritiene di dover operare una distinzione tra quei giochi che rientrano tecnicamente nell'accezione di attività sportiva nella quale i partecipanti, utilizzando le proprie capacità, competono per l'aggiudicazione di titoli di tornei ufficialmente riconosciuti e, solo mediatamente, percepiscono somme di denaro in virtù della vincita, e quelli che sono fondati esclusivamente sull'alea della vincita.

Nell'ambito di quest'ultima categoria, la normativa vigente distingue tra giochi autorizzati e assoggettati al controllo dell'Agenzia delle dogante e dei monopoli e giochi non autorizzati e in quanto tali illegali. Premesso il divieto assoluto di questi ultimi, soccorre per quanto riguarda i giochi d'azzardo autorizzati il criterio interpretativo offerto dall'art. 32, comma 2, lett. *c)*, che vieta l'irradiazione sul primo arco di numerazione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti. È ragionevole supporre che un'emittente la cui programmazione prevalente sia costituita dalla trasmissione di giochi d'azzardo sia essenzialmente rivolta ad un pubblico adulto e che pertanto debba trovare collocazione in un arco di numerazione diverso dal primo.

4.4. Articolo 4 – L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti generaliste

Con riferimento alle censure mosse dal Consiglio di Stato in merito all'attribuzione delle posizioni 8 e 9 alle emittenti MTV e Deejay Tv, preliminarmente si osserva che nelle sentenze n. 4659 e 4661 il giudice amministrativo ha affermato che esse devono essere attribuite ad emittenti generaliste ove esistenti, con ciò confermando la legittimità del primo sottoblocco di numerazione 1-9 fissato dalla delibera n. 366/10/CONS.

Come sopra evidenziato, la rinnovata indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli ha consentito di evidenziare che la maggior parte degli intervistati conferma la collocazione di emittenti nazionali generaliste sulle posizioni 7, 8 e 9. Non si ravvisano, pertanto, le circostanze per un'eventuale riassegnazione di tali posizioni a categorie diverse di emittenti.

Nel merito, fermo restando la competenza del Ministero dello sviluppo economico nell'attribuzione delle posizioni LCN ai singoli soggetti che ne fanno richiesta, previo esame del possesso dei requisiti, dal punto di vista della configurabilità di quali canali generalisti nazionali possano ambire ai numeri 7, 8 e 9, si rileva che sia MTV

che Deejay TV vantano titoli abilitativi rilasciati in qualità di emittenti nazionali analogiche, con conseguente legittimazione a trasmettere sulla base del titolo concessorio/autorizzatorio e dei relativi obblighi, tra cui anche la trasmissione in simulcast analogico-digitale fino alla fine dello switch-off e la copertura in tecnica digitale di almeo il 50% della popolazione nazionale, condizione necessaria per usufruire della proroga ai sensi dell'art. 25 della legge n. 112 del 2004.

Si evidenzia in proposito che le emittenti oggi denominate MTV che Deejay Tv sono state destinatarie di legittimo titolo abilitativo sin dal 1992 ed hanno conseguentemente osservato, negli anni a seguire, tutti gli adempimenti previsti per i canali nazionali analogici, quali il pagamento del canone di concessione, e gli obblighi informativi, ivi compresa la trasmissione quotidiana di telegiornali e il rispetto della normativa sulla comunicazione politica sia nei periodi ordinari che nel corso delle campagne elettorali e referendarie, oneri essenziali per lo svolgimento dell'attività di radiodiffusione televisiva. La loro storicità va esaminata anche alla luce della sopravvenuta separazione societaria, imposta dalla normativa ai concessionari televisivi nazionali con l'avvento del sistema di trasmissione in tecnica digitale terrestre, che ha dato vita all'operatore di rete (rispettivamente la società Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l e la società Rete A s.p.a.) e al fornitore di contenuti (rispettivamente MTV della società MTV Italia s.r.l. e Deejay TV della società All Music s.p.a.).

Inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4660/2012, ha rilevato che la programmazione di MTV e Deejay TV fosse "chiaramente non rivolt[a] ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonché di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani".

Al riguardo, sulla base di quanto prospettato in consultazione pubblica, si rileva che MTV presenta un'offerta composta da diversi generi di programmazione riconducibile alla categoria dei canali nazionali ex analogici, lungi dall'aver un'utenza di riferimento specifica, come confermano i dati Auditel, presenta comunque un'equilibrata suddivisione di pubblico fra le diverse fasce d'età.

Anche Deejay Tv propone una programmazione eterogenea (12% di musica oltre a film e serie tv internazionali, fiction, attualità, informazione ed intrattenimento, con 3 ore e mezza di diretta) che consente di confermare il suo carattere generalista. Si tratta di un'emittente commerciale con aree di intrattenimento adulto e light entertainment, come nella programmazione dalle ore 19,00 in poi che è rivolta ad un pubblico adulto, o nel weekend quando la programmazione è rivolta ad un pubblico più familiare. L'offerta del canale è rivolta alle diverse fasce d'età, a seconda degli orari.

4.5. Articolo 5

4.5.1. L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali

In merito all'assegnazione delle posizioni LCN all'emittenza locale, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4660/2012, sottolinea l'importanza del valore culturale delle emittenti locali. Nella sentenza n. 4658/2012, inoltre, si afferma che il criterio della garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti è stato previsto per definire i "range" di numerazione ove devono essere collocate, nel complesso, le tv locali e non per definire le numerazioni di ogni singola tv locale".

Tali aspetti sono stati tenuti nel massimo conto nella predisposizione del nuovo Piano. L'esame degli approfondimenti condotti nel corso del procedimento ha, infatti, indotto a razionalizzare ed ottimizzare le disponibilità per le emittenti locali, confermando per le emittenti di qualità le posizioni di maggior pregio del primo e nel secondo arco (10-19; 110-119), nonché ad assegnare all'emittenza locale nel complesso tutto il terzo, il settimo ed il decimo arco, allo scopo di garantire possibilità di espansione anche alle nuove offerte digitali locali.

Tale scelta è da ricondurre alla posizione di particolare rilievo attribuito dal Consiglio di Stato alle cd. emittenti locali di qualità rispetto all'emittenza locale nel suo complesso, esaltando "il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualità che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti un patrimonio di cultura locale" anche in termini di consolidamento dello spirito di identità della comunità locale. Sul punto il giudice amministrativo non ha poi mancato di sottolineare anche "il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualità è in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza".

Proprio in tale ottica sono state riservate a tali emittenti le numerazioni maggiormente attrattive e nel contempo, sotto altro profilo, si è voluto assicurare il più ampio spazio possibile all'emittenza locale in quanto tale, riconoscendo nuove numerazioni anche in vista di un ulteriore sviluppo della creatività digitale quale espressione delle realtà territoriali anche più piccole.

Peraltro, come già riportato in precedenza, dall'indagine condotta dall'Istituto Piepoli si evidenzia che circa un quarto della popolazione ha variato la numerazione del telecomando per la visione della televisione digitale terrestre, mentre meno del 5% degli intervistati ha modificato la numerazione originariamente attribuita alle emittenti locali (10 a 21), incrementando la presenza, in quelle stesse posizioni, di emittenti nazionali.

Analoga indicazione è rilevabile dall'esame delle osservazioni degli stakeholder nell'ambito della consultazione pubblica, dalle quali si evidenzia da più parti che la massiva collocazione di emittenti locali nel primo arco

di numerazione comporta una compressione degli spazi disponibili su tale arco con una conseguente limitazione all'accesso di nuovi entranti, destinati ad occupare unicamente numerazioni di minor pregio.

L'eccessiva dispersione di risorse evidenziatasi a livello di emittenza locale induce ad introdurre nuove soluzioni che producano effetti virtuosi non solo per i fornitori di contenuti ma anche per gli utenti, che potranno avvalersi dei vantaggi che derivano da un'occupazione più omogenea e continua degli spazi esistenti.

Anche la destinazione del terzo, il settimo ed il decimo arco di numerazione alle emittenti locali risponde alla necessità di disporre con maggior efficienza degli spazi esistenti, garantendo alla specifica tipologia di emittenti adeguato ed omogeneo spazio

Sul piano quantitativo, mentre in base al vecchio Piano di numerazione, le emittenti locali erano posizionate sul primo, secondo, terzo e settimo arco, per un totale di 219 numeri, corrispondenti a 4380 posizioni su base regionale, nell'ottica di assicurare la salvaguardia dell'emittenza locale, in aderenza con quanto sancito dal Consiglio di Stato, e nel contempo assicurare una maggiore razionalizzazione nella distribuzione delle risorse, viene ora assicurata una riserva integrale degli archi terzo, settimo e decimo, fermo restando il mantenimento di determinate posizioni pregiate distribuite tra il primo e il secondo arco. In conseguenza di tale riallocazione, le posizioni destinate complessivamente all'emittenza locale ammonteranno a 323 numeri, corrispondenti a 6460 posizioni su base regionale.

4.5.2. L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti costituite in network locali

Alla medesima esigenza di razionalizzare l'allocazione delle risorse è riconducibile la scelta di assegnare, nel primo arco, una riserva di numerazione alle emittenti locali che trasmettono programmi in contemporanea, sulla base di quanto disposto dall'art. 29 del Testo unico, secondo il quale "[l]a domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese". Resta fermo che il numero LCN potrà essere attribuito, sul piano soggettivo, unicamente alle singole emittenti che hanno stipulato l'intesa, e non all'intesa o al consorzio in quanto tale.

Tale riserva è giustificata dall'analisi dei dati di esperienze precedenti che hanno dimostrato che il sistema della diffusione interconnessa può portare alla crescita delle emittenti locali di qualità, sfruttando la sinergia degli investimenti comuni, in grado di produrre un'offerta competitiva con quella delle emittenti nazionali.

In tal modo, si intende dare conto dell'esperienza delle emittenti locali che trasmettono lo stesso programma su più regioni, premiando la migliore efficienza nell'utilizzo delle risorse connaturata con questa modalità di utilizzo delle frequenze.

È così possibile conferire un elevato livello di competitività alle emittenti locali costituite in network, sino ad ora costretto ad utilizzare numerazioni differenti in aree geografiche diverse, con conseguente disorientamento dell'utenza e perdita di competitività, nonché difficoltà di promozione e comunicazione.

La scelta seguita, pertanto, contribuisce a favorire la riconoscibilità delle emittenti locali costituite in network, a garanzia delle abitudini dell'utenza, nell'ottica di implementare una programmazione di qualità che amplifichi l'eccellenza dell'identità locale.

La riserva di appositi numeri a questa tipologia di emittenti locali, all'interno dei primi archi di numerazione, appare altresì necessaria per creare una sostanziale contiguità con le emittenti nazionali – con le quali effettivamente competono in forza dell'interconnessione – rendendo così più agevole l'uso dello strumento televisivo da parte dell'utenza.

Al fine di rendere trasparente e meritocratica l'attribuzione del numero, è previsto il ricorso a graduatorie pluriregionali. Queste ultime sono formate sulla base delle posizioni ricoperte dalle singole emittenti all'interno delle rispettive graduatorie regionali, nelle quali le medesime devono essere collocate in posizione utile.

Per altro verso, alla distinta tipologia delle emittenti che trasmettono in più regioni – e che intendono uniformare la propria numerazione LCN nelle diverse zone di irradiazione – è riservata la possibilità di ricorrere allo scambio delle numerazioni sulla base di accordi tra emittenti locali.

4.5.3. I criteri per l'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali

Come ricordato, le censure del Consiglio di Stato hanno riguardato l'inidoneità dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. L'Autorità pertanto predispone nell'ambito del nuovo regolamento un impianto valutativo su base regionale riferito a criteri condivisi quali la qualità della programmazione, le preferenze degli utenti e il radicamento sul territorio.

Nell'ottica della citata riallocazione delle numerazioni, per garantire l'implementazione di un sistema dotato di sufficiente versatilità, si è ritenuto necessario predisporre un sistema selettivo più rigido per l'attribuzione delle numerazioni appartenenti al primo e secondo arco di numerazione, che si fonda sulla persistenza di tutti i criteri di valutazione elencati con preferenza per il parametro qualitativo, mentre per il terzo, settimo e decimo arco ha valutato di determinare la formazione della graduatoria in base alla storicità della programmazione, intesa come numero di anni di irradiazione del canale, e, solo in caso di parità di data di anno di avviamento, ai dati degli indici di ascolto quale indicatore del gradimento da parte degli utenti.

In relazione alla qualità della programmazione, in virtù di quanto emerso nel corso della consultazione pubblica, si è ritenuto necessario privilegiare elementi ritenuti es-

senziali dagli stakeholder quali la presenza di programmi di informazione, l'autoproduzione ed il legame con il territorio degli stessi.

Con riferimento alle diverse modalità di esercizio, la nozione di informazione deve essere intesa in modo estensivo ricomprendendo quindi "notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume" (art. 1, comma 1, lett. *q)* del Regolamento). Di pari rilevanza la cura dedicata ai programmi di approfondimento anche culturale e di programmazione dedicata ai minori.

In ragione delle numerose e decise sollecitazioni registrate da parte dei partecipanti alla consultazione, si è ritenuto opportuno riconoscere, quale parametro di continuità e affidabilità aziendale, il numero dei dipendenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare attenzione alla stabilità del rapporto lavorativo da valutarsi in base alla durata dei singoli contratti su base decennale.

Le preferenze degli utenti, che a giudizio di molti stakeholder rappresentano un indicatore affidabile anche in relazione alla percezione di qualità della programmazione irradiata, devono essere considerati con riferimento ad un arco temporale definito che deve necessariamente consentire di valutare i dati riferiti al periodo immediatamente precedente allo switch-off nella regione oggetto del bando, allo scopo di neutralizzare eventuali effetti negativi in termini di audience subiti dalle emittenti locali con il passaggio alla tecnica digitale.

Allo scopo di non danneggiare le emittenti non rilevate nel periodo di trasmissione in tecnica digitale, il punteggio attribuito dagli indici di ascolto viene calcolato con riferimento a due componenti distinte, ugualmente rilevanti: la prima relativa agli indici di ascolto riferiti all'anno allo switch-off della regione oggetto del bando; la seconda relativa agli indici di ascolto ascritti al periodo successivo allo switch-off stesso.

Altrettanto rilevante risulta essere la storicità dell'emittente, intesa come numero di anni di irradiazione del canale, da valutarsi quale indicatore della solidità della struttura aziendale, anche in ragione del periodo congiunturale negativo che ha prodotto effetti deflattivi sul mercato audiovisivo, mentre viene riconosciuto un impatto leggermente inferiore al grado di copertura, considerato intrinsecamente meno rilevante rispetto alla fidelizzazione degli utenti ed alla storicità.

I criteri riferiti alle preferenze degli utenti e al numero di anni di irradiazione del canale rivestono importanza paritaria per la formazione dalle graduatorie, mentre viene considerato meno influente il dato relativo al grado di copertura.

Con riferimento alle numerazioni riservate alle emittenti locali nel terzo, settimo e decimo arco, i criteri di attribuzione risultano differentemente calibrati rispetto a quanto già enunciato per blocchi del primo e secondo arco. Si ritiene infatti necessario che, ai fini della graduatoria per l'attribuzione della numerazione, le emittenti locali che in passato hanno trasmesso in tecnica analogica debbano essere valutate in base ai già riferiti criteri del gradimento da parte dell'utenza e del radicamento sul territorio, mentre per i canali locali nativi digitali si deve tener conto in primis della data di rilascio dell'autorizzazione e solo secondariamente, in caso di parità di data, degli indici di ascolto rilevati.

L'applicazione di modalità valutative differenziate si rende necessaria in ragione del fatto che i canali di recente istituzione sono presumibilmente scarsamente radicati sul territorio e, sulla base degli approfondimenti fornite da Auditel, in moltissimi casi non hanno aderito al sistema di rilevazione degli indici di ascolto o hanno optato per periodi di rilevazione brevissimi a titolo di test di prova.

La metodologia di formazione delle graduatorie regionali rimane invariata con riferimento agli elenchi di emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti. I consorzi e le intese fra singole emittenti locali, pur essendo valutate uniformemente sotto il profilo metodologico, vengono tuttavia inserite in una graduatoria a sé stante, in quanto concorrono per l'attribuzione di una quantità riservata e definita di numeri LCN.

4.6. Articolo 6 – L'assegnazione delle numerazioni ai canali nativi digitali

Sebbene la delibera n. 442/12/CONS non prevedesse sostanziali modifiche con riferimento alla numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, avendo l'Autorità limitato le proprie proposte di modifica solo ai profili espressamente oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, numerose sono state le osservazioni pervenute sul punto da parte degli stakeholder, *supra* già esposte.

Nell'ottica adottata dall'Autorità di lasciare immutato il Piano laddove questo non venga inciso dalle sentenze del giudice amministrativo, appaiono tuttavia necessari taluni interventi di razionalizzazione e maggior efficienza allocativa delle numerazioni, in un'ottica di maggiore facilità d'uso per l'utente e di possibile soluzione alla più volte rilevata esigenza di crescita prospettica di alcune categorie in relazione al mutamento del mercato. Si profila così l'opportunità di un raggruppamento dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, sulla base del criterio dei generi di programmazione. Questa disposizione ha il vantaggio di imperniarsi su un criterio univoco, quello del genere, che consente, stante la maggior intuitività nella ricerca dei canali, una maggior fruibilità per il telespettatore.

La maggiore organicità nella disposizione della suddivisione, coadiuvata dallo spostamento delle emittenti locali dalla fine del primo arco, consente inoltre una più razionale attribuzione della numerazione dei canali e una maggiore visibilità dei canali nazionali nel loro complesso, così perseguendo anche l'obiettivo pro-concorrenziale

più volte indicato dalla Commissione europea di favorire l'ingresso di operatori nuovi entranti nel mercato a valle dei fornitori di contenuti.

Con riferimento ai criteri per l'attribuzione delle numerazioni, l'Autorità, in accoglimento di osservazioni pervenute da più parti, ha ritenuto di individuare i criteri per l'attribuzione delle numerazioni ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre nella data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e negli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel, ovvero i parametri più oggettivi possibile e che meno si prestano a strumentalizzazioni o alterazioni dei dati.

In un'ottica procompetitiva e di garanzia di accesso al mercato di nuovi operatori, nel rispetto del principio del pluralismo, viene mantenuta la riserva del 30% delle numerazioni agli operatori nuovi entranti, già sussistente nel vecchio Piano.

4.7. Articolo 7 – L'assegnazione delle numerazioni alle pay-tv

L'Autorità, nel nuovo piano di numerazione, ha ritenuto opportuno confermare alle pay-tv il quarto e quinto arco di numerazione

Le ragioni che hanno condotto l'Autorità a confermare tale scelta sono da ravvisarsi, in primo luogo, nell'art. 32, lett. *b)*, del Testo unico, il quale richiede all'Autorità di tutelare e rispettare le abitudini e le preferenze degli utenti. In particolare, la scelta di lasciare inalterata la collocazione degli spazi destinati ai servizi di media audiovisivi a pagamento comporta l'indubbio vantaggio di salvaguardare le abitudini degli utenti e non ledere le posizioni di mercato ormai sviluppate.

Un'ulteriore argomentazione che induce a confermare tale scelta va riscontrata nell'indagine condotta dall'Istituto Piepoli, che ha rilevato che il 77% degli intervistati non ha modificato la numerazione del telecomando e che, in particolare, solo il 4% del totale degli intervistati ha variato la numerazione dei canali dal 21 in poi. Il dato induce, pertanto, a dare valore all'elemento consuetudinario delle preferenze dei telespettatori e lasciare immutata, dunque, la numerazione predefinita.

Infine, la scelta di collocare in due specifici e distinti archi i canali pay-tv trae fondamento dallo stesso art. 32, lett. *d)* del già citato Testo unico, che impone all'Autorità di individuare numerazioni riservate per i servizi media a pagamento. Tale dato normativo imperativo non consente di accogliere le istanze presentate da alcuni stakeholder che chiedevano l'eliminazione della riserva, ritenendo che la pay-tv non costituisse un genere autonomo.

4.8. Articolo 8 – L'assegnazione delle numerazioni a servizi HD, simulcast, differiti, radiofonici e altri servizi

Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale è stata riservata la numerazione nell'ottavo arco.

La loro collocazione in un arco più avanzato di numerazione risulta, dunque, opportuna sulla base della scarsità di risorse da destinarsi alle emittenti e in virtù della peculiarità del servizio che, di fatto, duplica un programma già trasmesso in tempo antecedente nei primi archi di numerazione. Per queste ragioni e al fine di garantire un più ampio pluralismo informativo, si ritiene di posizionare nell'ottavo arco di numerazione le trasmissioni diffuse in differita così da permettere ad altre emittenti, vista la carenza di risorse a diposizione, di utilizzare le posizioni disponibili nei primi e più pregiati archi di numerazione. Trattandosi, inoltre, di uno specifico servizio, risulta a vantaggio dell'utente stesso concentrare tali canali all'interno di un distinto arco di numerazione di modo che il telespettatore, che abbia esigenza di una simile funzione, possa facilmente memorizzare l'arco nel quale poter trovare risposta alla sua necessità.

Si ritiene, infatti, che tali servizi siano esenti da quel fenomeno di utilizzazione del tasto di avanzamento progressivo della numerazione, che rende indubbiamente i primi archi economicamente più pregiati, ma che , al contrario, siano oggetto di una specifica ricerca da parte di un utente ben consapevole della propria esigenza.

Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo, nel secondo o nel sesto arco di numerazione si riserva, ove possibile, all'interno dell'ottavo arco di numerazione, una posizione corrispondente a quella detenuta nel primo, nel secondo o nel sesto arco. L'obiettivo è di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, preservando un valore conservativo sia rispetto alle abitudini ormai sviluppate dagli utenti sia rispetto ad assetti già parzialmente consolidati a livello di mercato.

Per quanto concerne i canali diffusi in alta definizione, la decisione di collocarli nell'ottavo arco di numerazione risponde all'intento di contemperare due interessi: da un lato, incentivare l'innovazione tecnologica e gli investimenti degli operatori per lo sviluppo della stessa e, dall'altro, assicurare il pluralismo della programmazione.

La decisione di inserire tali canali all'interno dell'ottavo arco risponde all'obiettivo di valicare la precedente e considerevole discontinuità di numerazione che creava particolari difficoltà nell'utilizzo del telecomando e, dunque, una difficile fruizione da parte dell'utenza.

Tuttavia, appare opportuno precisare che, nel caso in cui un canale trasmetta unicamente in HD, il genere prevarrà sullo standard trasmissivo, per cui si attribuirà prevalenza al sottoblocco di appartenenza, designato sulla base del genere di programmazione, piuttosto che alla tecnologia utilizzata, accogliendo in tale modo le richieste giunte in fase di consultazione.

Anche ai canali diffusi in simulcast, si è ritenuto opportuno, ove possibile, riservare una posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al corrispondente canale in SD o in HD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, per garantire la semplicità d'uso del

sistema di ordinamento automatico dei canali e il rispetto per le abitudini degli utenti.

In conseguenza del raggruppamento di suddetti servizi (simulcast SD/HD e trasmissioni differite) sull'ottavo arco di numerazione, che nel vecchio Piano era assegnato alle radio, all'emittenza radiofonica è stato riservato l'arco successivo, ovvero il nono, attualmente assegnato ad "altri servizi".

L'indagine dell'Istituto Piepoli, infine, rileva che l'idea di un'organizzazione tematica dei canali del telecomando riscuote esiti positivi nel 60% dei casi. Pertanto, pur non potendo identificare i servizi radiofonici come un vero e proprio "tema" inteso in termini restrittivi, essi costituiscono, senza dubbio, un servizio specifico al quale appare opportuno assegnare un arco di numerazione dedicato.

4.9. Articolo 9 – Modalità di attribuzione delle numerazioni

Con riferimento alle modalità di attribuzione delle numerazioni regolamentate nell'ambito dell'art. 9 del nuovo Piano, si conferma un intento largamente conservativo rispetto alle attribuzioni effettuate in applicazione del precedente piano che risultino compatibili con il nuovo provvedimento. Pertanto, il nuovo piano si sviluppa in un'ottica di conservazione dell'assetto già implementato, nelle parti non oggetto delle sentenze del Consiglio di Stato, per garantire solidità al mercato e non incidere eccessivamente sulle abitudini consolidate degli utenti.

Il Ministero pertanto, in sede di prima applicazione della presente delibera, verifica le condizioni per la conferma delle numerazioni di cui i soggetti richiedenti risultino già assegnatari, laddove ciò sia compatibile con il nuovo Piano e procede alla formazione delle graduatorie nazionali, pluriregionali e regionali per l'attribuzione dei numeri sulla base dei nuovi criteri.

Allo scopo di favorire l'accesso di soggetti nuovi entranti sul mercato, superata la fase di prima applicazione, l'attribuzione di nuovi numeri avverrà con cadenza mensile sulla base delle richieste pervenute al Ministero.

Si rileva che nell'ambito della consultazione pubblica da più parti è stata sollevata una decisa perplessità in merito all'utilizzabilità del sorteggio quale strumento per l'assegnazione del numero LCN in caso di carenza di spazi disponibili. In proposito va rilevato che il sorteggio consente di garantire un trattamento paritario e trasparente nei confronti dei diversi fornitori di media audiovisivi che aspirano all'attribuzione di numerazioni, stante la presenza di soggetti nuovi entranti, la sostanziale disomogeneità in termini di storicità delle emittenti esistenti e di conseguenza di disponibilità di dati relativi agli indici di ascolto.

Nel caso in cui il Ministero fosse chiamato a decidere sull'attribuzione delle risorse scarse in virtù di valutazioni basate sulla qualità della programmazione e sugli indici di ascolto, i nuovi entranti, sprovvisti dei dati riferiti all'audience, subirebbero infatti un ingiustificato nocumento.

Si è peraltro ritenuto di disattendere la proposta di svincolare il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di media audiovisivi dall'assegnazione del numero LCN, allo scopo di ovviare alla supposta scarsità di numerazioni disponibili e agevolare l'ingresso di soggetti sul nuovi entranti, ritenendo al contrario di confermare che l'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

Infine, con riferimento alla previsione di mantenere in vigore le numerazioni attualmente in uso fino all'attribuzione delle nuove numerazioni, si sottolinea come tale previsione sia giustificata dalla necessità di non determinare una "situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti" e "l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti", così indicato dal Consiglio di Stato nella sentenze n. 04568/2012, 04659/2012, 04660/2012 e 04661/2012, anche tenuto conto del tempo necessario per l'espletamento delle procedure di attribuzione da parte del Ministero.

Si è ritenuta, altresì, meritevole di accoglimento la proposta di individuare un unico giorno valido su tutto il territorio nazionale per la transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni, al fine di agevolare gli utenti e le emittenti nel processo di risintonizzazione del telecomando.

4.10. Articolo 10 - Condizioni di utilizzo delle numerazioni

Lo scambio della numerazione tra emittenti e canali locali, adeguatamente regolamentato, consente la realizzazione di un assetto maggiormente uniforme e fruibile per l'utente. Tuttavia, allo scopo di evitare eventuali abusi da parte dei fornitori di servizi, si ritiene necessario precisare che lo scambio avviene solo a seguito della verifica della ricorrenza dei requisiti necessari ad ottenere la collocazione nella nuova posizione. Per gli spostamenti all'interno del primo e del secondo arco le emittenti locali dovranno pertanto possedere, al momento dell'accordo, le caratteristiche richieste dall'art. 5 per la collocazione in tali spazi, inclusi adeguati indici d'ascolto.

4.11. Articolo 11 – Adeguamento del piano di numerazione

Le ragioni sulle quali si fonda la previsione di cui all'art. 11 del nuovo Piano vanno individuate nei costanti cambiamenti del settore del digitale terrestre, che sarà oggetto di un'ulteriore evoluzione nel 2015.

Poiché il legislatore si premura di tutelare, attraverso la pianificazione della numerazione dei canali, le abitudini degli utenti, oltre che di garantire un efficace utilizzo delle risorse, si rende necessario prevedere un'attività di revisione di quanto oggi stabilito, per tenere il passo con le prevedibili trasformazioni del settore, dovute an-

che all'assestamento derivante dalle modifiche delle assegnazioni.

Questa attività di revisione verrà svolta entro un biennio , sentendo i soggetti interessati, valutando le preferenze degli utenti e considerando i progressi del mercato di riferimento.

4.12. Articolo 12 – Istituzione di un Tavolo tecnico

Come noto, l'art. 3-*quinquies*, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che a partire dal 1º gennaio 2015 tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

In vista di tale cambiamento, acquisiranno un ruolo preminente le guide elettroniche ai programmi (EPG) nelle quali andranno ad integrarsi i servizi di media audiovisivi operanti sul digitale terrestre con i servizi over-the-top (OTT). Al fine di ridurre il rischio di creazione di ostacoli alla fruizione dei servizi da parte dei singoli operatori, in conseguenza dell'eventuale sorgere di nuovi bottleneck sul mercato dei servizi di media audiovisivi, non più derivanti dal limite della capacità trasmissiva o dalla numerazione, ma bensì dalle strategie dei produttori di apparati televisivi che privilegiano la fruizione di servizi e contenuti over-the-top rispetto ai tradizionali canali televisivi, appare opportuno valutare l'eventuale necessità regolamentare.

Le c.d. connected tv, infatti, sfruttano il collegamento alla rete internet per proporre allo spettatore i medesimi servizi fruibili sulla rete (YouTube, servizi meteo, servizi di comunicazione e messaggistica) e utilizzano un sistema operativo proprietario più avanzato delle tradizionali EPG per catalogare e presentare tali servizi insieme ai canali televisivi. La tendenza dei principali produttori di apparecchi televisivi connessi è di fornire propri servizi, o di contrattualizzare specifici canali e servizi over-the-top e di presentarli in modo privilegiato. Tra l'altro, tale strategia è simile a quella adottata dai produttori dei sistemi operativi dei personal computer al fine di agevolare la fruizione dei propri programmi rispetto a quelli forniti dai propri concorrenti (come avvenuto, ad esempio, nel caso COMP/C-3/37.792 Microsoft, su cui la Commissione europea si è espressa con decisione C(2004)900). Ne discende il rischio di una minore visibilità all'interno del sistema operativo dei televisori per gli operatori diversi da quelli integrati con il produttore di apparati e una conseguente discriminazione tra gli stessi.

Va segnalato che questo tipo di intervento è ben diverso da quello che l'Autorità in diversa circostanza ha ritenuto di avviare in ordine ai criteri di classificazione dei decodificatori, i quali non implicano l'adozione di standard, ma solo una "guida all'acquisto" per l'utenza.

Al fine di conciliare le preoccupazioni di non alterare l'esistente situazione di mercato con la garanzia di assicurare un'efficace tutela degli utenti, che si declina, come dal disposto dell'art. 32 del Testo unico, nella semplicità d'uso del sistema e del rispetto delle abitudini da questi consolidate, si ipotizza di avviare un percorso di medio periodo in vista della transizione al DVB-T2 nel 2015, istituendo a tal fine, secondo l'indicazione emersa nell'ambito della consultazione pubblica, un Tavolo tecnico con gli operatori in un'ottica di co-regolamentazione.

Stante, infatti, il citato obbligo legislativo di cui alla legge n. 44/2012 e le eccezionali potenzialità del nuovo standard trasmissivo DVB-T2, suscettibili di apportare indubbi benefici all'offerta per l'utente, si potrebbe ipotizzare un'attività di stretta sinergia tra Autorità e operatori per agevolare la transizione a tale modello trasmissivo, prevista per il 2015.

A tal fine, appare pertanto utile l'istituzione di un Tavolo tecnico con gli operatori, onde strutturare possibili fruttuose linee di attività, in un'ottica di co-regolamentazione;

Vista la proposta della Direzione Servizi Media;

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il provvedimento recante il Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera. La struttura del Piano è riportata nell'allegato B alla delibera stessa.

2. Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera, unitamente agli allegati A e B, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

D'ordine del Presidente
Il Segretario generale ad interim
PERRUCCI

Il commissario relatore
PRETO

ALLEGATO *A*

alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013

NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

c) Testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modifiche e integrazioni;

d) ambito locale televisivo: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

e) ambito nazionale: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

f) fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

g) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

h) canale: l'insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;

i) canale mosaico: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;

j) canale generalista nazionale: canale legittimamente e storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell'art. 7 del Testo unico;

k) emittente locale: il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, già operante in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale;

l) canali nativi digitali a diffusione nazionale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;

m) canali nativi digitali a diffusione locale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica;

n) soggetto nuovo entrante: il soggetto non titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi ovvero titolare di suddetta autorizzazione a cui non è ancora associata una numerazione LCN;

o) genere di programmazione semigeneralista: programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati, inclusa l'informazione giornaliera, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, a condizione che nessuno dei generi di cui alle lettere *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, del presente comma raggiunga il 70 per cento della programmazione stessa;

p) genere di programmazione tematico: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un determinato pubblico di riferimento, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;

q) genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi": genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

r) genere di programmazione tematico "informazione": genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;

s) genere di programmazione tematico "cultura": genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;

t) genere di programmazione tematico "sport": genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;

u) genere di programmazione tematico "musica": genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;

v) genere di programmazione tematico "televendite": genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

w) programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

x) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199 e così a seguire. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico;

y) delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Testo unico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo secondo il seguente schema:

- I arco: canali nazionali e locali
- II arco: canali nazionali e locali
- III arco: canali locali
- IV arco: canali a pagamento
- V arco: canali a pagamento
- VI arco: canali nazionali
- VII arco: canali locali
- VIII arco: canali nazionali
- IX arco: canali radiofonici e altri servizi
- X arco: canali locali.

2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile, le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico, deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

Art. 3.

Criteri di ripartizione della numerazione

1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.

2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio ivi compresa una riserva di numerazione per le emittenti che trasmettono programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 29 del Testo unico.

3. La numerazione attribuita ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *j)*, è effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.

4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari nonché canali con trasmissione prevalente di giochi d'azzardo.

5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione di cui al comma 3 sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5.

6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.

7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale.

Art. 4.

Numerazione dei canali generalisti nazionali

1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera *j)*, sono attribuiti, ove operativi, i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.

2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

Art. 5.

Numerazione delle emittenti locali e dei canali nativi digitali a diffusione locale

1. Alle emittenti locali, come definite all'art. 1, comma 1, lettera *k)*, sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 97 a 99 del primo arco di numerazione e i numeri da 110 a 119 e da 197 a 199 del secondo arco di numerazione.

2. Il numero 10 e i numeri da 97 e 99 del primo arco di numerazione e i numeri 110 e da 197 a 199 del secondo arco di numerazione sono attribuiti alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma in più regioni ai sensi dell'art. 29 del Testo unico e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, secondo i criteri di cui al comma 8.

3. Il terzo, il settimo ed il decimo arco di numerazione sono interamente riservati alle emittenti locali e ai canali nativi digitali a diffusione locale.

4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni del primo e secondo arco di numerazione relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 6 e 7.

5. Le numerazioni del terzo, del settimo e del decimo arco di numerazione sono attribuite secondo i criteri di valutazione di cui al comma 9.

6. La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) quota percentuale di programmi di informazione, inclusi i telegiornali, sul totale della programmazione irradiata, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche, fino ad un massimo di punti 15;

b) quota percentuale di programmi di approfondimento, anche culturale, e dedicati ai minori, fino ad un massimo di punti 10;

c) numero di dipendenti impiegati assunti con contratti di durata continuativa almeno biennale negli ultimi dieci anni, fino ad un massimo di punti 25.

Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

7. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) indici di ascolto rilevati dalla società Auditel, fino ad un massimo di punti 20 così attribuiti: per il cinquanta per cento con riferimento agli indici di ascolto dell'anno in cui è avvenuto lo switch-off in ciascuna regione interessata e per il restante cinquanta per cento in base al periodo successivo allo switch-off fino alla data di presentazione della domanda; per le emittenti che non dispongono di rilevazioni Auditel il bando di gara di cui all'art. 9, comma 3, individua il periodo minimo di rilevazione, non inferiore a due mesi continuativi, a partire dalla adesione delle emittenti alle rilevazioni medesime;

b) numero di anni di irradiazione del canale, fino ad un massimo di punti 20;

c) grado di copertura del canale irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, fino ad un massimo di punti 10.

8. Le numerazioni di cui al comma 2, relative alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni, e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuite mediante apposita graduatoria pluriregionale. Tale graduatoria è formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte dell'intesa o del consorzio nelle singole graduatorie regionali. Resta fermo il limite di una sola emittente per regione che abbia ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria regionale.

9. Ai fini dell'uso efficiente delle risorse di numerazione, nelle regioni in cui non vi siano emittenti aderenti a intese o consorzi ai sensi del comma 2, le numerazioni ivi previste sono attribuite mediante esclusivo ricorso alle graduatorie regionali.

10. Le numerazioni relative al terzo, al settimo e al decimo arco di numerazione sono attribuite prioritariamente alle emittenti locali che non hanno trovato collocazione nel primo e secondo arco di numerazione, secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7, ad eccezione della lettera *a)* del predetto comma 7. Il punteggio massimo di 50 punti di cui al comma 7 è attribuito per metà alla lettera *b)* e per metà alla lettera *c)*.

11. I restanti numeri del terzo, del settimo e del decimo arco di numerazione sono attribuiti ai canali nativi digitali a diffusione locale sulla base della data di autorizzazione del canale e, ove esistenti, degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.

Art. 6.

Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro

1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 96 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.

2. L'attribuzione dei numeri ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione di cui al medesimo comma in sottoblocchi.

3. L'individuazione dei sottoblocchi nei numeri da 21 a 70 è effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente.

4. Le numerazioni da 71 a 96 sono attribuite secondo l'ordine dei generi di cui al comma 1. Nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai generi di cui al comma 1, le rispettive e numerazioni sono collocate nel secondo e nel sesto arco di numerazione ferma restando la sequenza nella successione dei generi di cui al medesimo comma a partire da quello semigeneralista.

5. Le attribuzioni delle numerazioni di cui al comma 4, avvengono in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale alla data di emanazione del bando di cui all'art. 9, comma 2 e riservando comunque una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per soggetti nuovi entranti. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali nazionali di cui al comma 4, in ciascun sottoblocco, si considera la data di autorizzazione del programma in tecnica digitale terrestre e, ove esistenti, gli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.

6. Per il secondo arco di numerazione l'attribuzione dei numeri per i canali nazionali è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1, fatta salva l'attribuzione dei numeri 120 e da 101 a 109 ai canali generalisti nazionali con programmazione differita.

7. Per il sesto arco di numerazione l'attribuzione dell'intero blocco di numeri per i canali nazionali è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1.

Art. 7.

Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento

1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.

2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.

3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8.

Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto, per i canali diffusi in HD, per le trasmissioni radiofoniche e per altri servizi

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo, nel secondo o nel sesto arco di numerazione è riservata la numerazione nell'ottavo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella detenuta nel primo, nel secondo o nel sesto arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

2. Ai canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato l'ottavo arco di numerazione, ferma restando, in via alternativa, la facoltà di essere posizionati nell'arco di pertinenza in funzione del genere della programmazione trasmessa. Ai canali che costituiscono simulcast di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

3. Alle numerazioni per i servizi di radiofonia e per ulteriori tipologie di servizi sono riservate le numerazioni del nono arco di numerazione.

4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Art. 9.

Modalità di attribuzione della numerazione

1. Ai fini dell'attribuzione della numerazione LCN ai sensi del presente Piano, ciascun soggetto interessato è tenuto a presentare apposita domanda al Ministero conformemente ai bandi di cui al comma 3.

2. Il Ministero, in prima applicazione della presente delibera, procede all'attribuzione dei numeri, secondo la procedura di cui al presente articolo. Ove compatibili con le disposizioni del presente Piano, sono

attribuiti i medesimi numeri di cui i soggetti richiedenti risultino già assegnatari.

3. Il Ministero pubblica il bando nazionale per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 6 e i bandi regionali e pluriregionali per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine stabilito dai bandi di gara. Le graduatorie sono rese pubbliche. Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso. La transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni avviene in un unico giorno su tutto il territorio nazionale secondo la tempistica individuata dal Ministero.

4. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero attribuisce le numerazioni disponibili su domanda dei soggetti interessati secondo la procedura di cui al comma 5.

5. Il Ministero esamina le domande pervenute con cadenza mensile. Nel caso in cui i numeri disponibili siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute nell'arco del mese provvede alla relativa attribuzione. Ove le numerazioni disponibili siano inferiori alle richieste pervenute, il Ministero provvede mediante sorteggio pubblico. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti domande per l'attribuzione di più numeri, il soggetto richiedente è ammesso al sorteggio di un solo numero per ciascun genere oggetto di richiesta. Il numero ottenuto in esito a sorteggio pubblico non può essere oggetto di scambio per almeno un anno dall'assegnazione.

6. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

7. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

8. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorità e li rende disponibili sul proprio sito internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili e lo aggiorna con cadenza periodica.

Art. 10.

Condizioni di utilizzo delle numerazioni

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.

3. In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.

4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.

5. L'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.

6. È consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *j)*, previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9, comma 8.

7. È consentito, sulla base di accordi tra emittenti locali, lo scambio della numerazione a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9, comma 8.

8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato

9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Testo unico.

10. In caso di mancata comunicazione all'Autorità degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 11.

Adeguamento del Piano di numerazione

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano entro un biennio, sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

Art. 12.

Istituzione di un tavolo tecnico

1. Con separato provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente piano, è istituito un apposito tavolo tecnico, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi in previsione dell'obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 3-*quinquies*, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Il Tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita presso l'Autorità, alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonché collaborare alla predisposizione degli atti.

3. I lavori del Tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.

Allegato B alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013

	I ARCO		II ARCO		III ARCO		IV ARCO		V ARCO		VI ARCO		VII ARCO		VIII ARCO		IX ARCO		X ARCO
0		100		200	Locali	300	Pay tv	400	Pay tv	500	Canali nazionali secondo l'ordine Semigeneralisti-Bambini e ragazzi-Informazione-Cultura-Sport-Musica-Televendite	600	Locali	700	Simulcast (HD o SD), trasmissioni differite dei programmi sul I, II o VI arco	800	Radio e altri servizi	900	Locali
1	Generaliste ex analogiche	101	Generaliste ex analogiche programmazione differita	201		301		401		501		601		701		801		901	
2		102		202		302		402		502		602		702		802		902	
3		103		203		303		403		503		603		703		803		903	
4		104		204		304		404		504		604		704		804		904	
5		105		205		305		405		505		605		705		805		905	
6		106		206		306		406		506		606		706		806		906	
7		107		207		307		407		507		607		707		807		907	
8		108		208		308		408		508		608		708		808		908	
9		109		209		309		409		509		609		709		809		909	
10	Consorzi di locali	110	Consorzi di locali	210		310		410		510		610		710		810		910	
11	Locali	111	Locali	211		311		411		511		611		711		811		911	
12		112		212		312		412		512		612		712		812		912	
13		113		213		313		413		513		613		713		813		913	
14		114		214		314		414		514		614		714		814		914	
15		115		215		315		415		515		615		715		815		915	
16		116		216		316		416		516		616		716		816		916	
17		117		217		317		417		517		617		717		817		917	
18		118		218		318		418		518		618		718		818		918	
19		119		219		319		419		519		619		719		819		919	
20	general. ex an.	120	general. ex an. diff.	220		320		420		520		620		720		820		920	
21	Semigeneralisti	121	Canali nazionali secondo l'ordine Semigeneralisti-Bambini e ragazzi-Informazione-Cultura-Sport-Musica-Televendite	221		321		421		521		621		721		821		921	
22		122		222		322		422		522		622		722		822		922	
23		123		223		323		423		523		623		723		823		923	
24		124		224		324		424		524		624		724		824		924	
25		125		225		325		425		525		625		725		825		925	
26		126		226		326		426		526		626		726		826		926	
27		127		227		327		427		527		627		727		827		927	
28		128		228		328		428		528		628		728		828		928	
29		129		229		329		429		529		629		729		829		929	
30		130		230		330		430		530		630		730		830		930	
31		131		231		331		431		531		631		731		831		931	
32		132		232		332		432		532		632		732		832		932	
33		133		233		333		433		533		633		733		833		933	
34		134		234		334		434		534		634		734		834		934	
35		135		235		335		435		535		635		735		835		935	
36		136		236		336		436		536		636		736		836		936	
37		137		237		337		437		537		637		737		837		937	
38		138		238		338		438		538		638		738		838		938	
39		139		239		339		439		539		639		739		839		939	
40	Bambini e ragazzi	140		240		340		440		540		640		740		840		940	
41		141		241		341		441		541		641		741		841		941	
42		142		242		342		442		542		642		742		842		942	
43		143		243		343		443		543		643		743		843		943	
44		144		244		344		444		544		644		744		844		944	
45		145		245		345		445		545		645		745		845		945	
46		146		246		346		446		546		646		746		846		946	
47		147		247		347		447		547		647		747		847		947	
48	Informazione	148		248		348		448		548		648		748		848		948	
49		149		249		349		449		549		649		749		849		949	
50		150		250		350		450		550		650		750		850		950	
51		151		251		351		451		551		651		751		851		951	
52		152		252		352		452		552		652		752		852		952	
53		153		253		353		453		553		653		753		853		953	
54	Cultura	154		254		354		454		554		654		754		854		954	
55		155		255		355		455		555		655		755		855		955	
56		156		256		356		456		556		656		756		856		956	
57	Sport	157		257		357		457		557		657		757		857		957	
58		158		258		358		458		558		658		758		858		958	
59		159		259		359		459		559		659		759		859		959	
60		160		260		360		460		560		660		760		860		960	
61		161		261		361		461		561		661		761		861		961	
62		162		262		362		462		562		662		762		862		962	
63		163		263		363		463		563		663		763		863		963	
64		164		264		364		464		564		664		764		864		964	
65		165		265		365		465		565		665		765		865		965	
66	Musica	166		266		366		466		566		666		766		866		966	
67		167		267		367		467		567		667		767		867		967	
68		168		268		368		468		568		668		768		868		968	
69		169		269		369		469		569		669		769		869		969	
70		170		270		370		470		570		670		770		870		970	
71	Ripetizione sotto-blocchi precedenti e televendite	171		271		371		471		571		671		771		871		971	
72		172		272		372		472		572		672		772		872		972	
73		173		273		373		473		573		673		773		873		973	
74		174		274		374		474		574		674		774		874		974	
75		175		275		375		475		575		675		775		875		975	
76		176		276		376		476		576		676		776		876		976	
77		177		277		377		477		577		677		777		877		977	
78		178		278		378		478		578		678		778		878		978	
79		179		279		379		479		579		679		779		879		979	
80		180		280		380		480		580		680		780		880		980	
81		181		281		381		481		581		681		781		881		981	
82		182		282		382		482		582		682		782		882		982	
83		183		283		383		483		583		683		783		883		983	
84		184		284		384		484		584		684		784		884		984	
85		185		285		385		485		585		685		785		885		985	
86		186		286		386		486		586		686		786		886		986	
87		187		287		387		487		587		687		787		887		987	
88		188		288		388		488		588		688		788		888		988	
89		189		289		389		489		589		689		789		889		989	
90		190		290		390		490		590		690		790		890		990	
91		191		291		391		491		591		691		791		891		991	
92		192		292		392		492		592		692		792		892		992	
93		193		293		393		493		593		693		793		893		993	
94		194		294		394		494		594		694		794		894		994	
95		195		295		395		495		595		695		795		895		995	
96		196		296		396		496		596		696		796		896		996	
97	Consorzi di locali	197	Consorzi di locali	297		397		497		597		697		797		897		997	
98		198		298		398		498		598		698		798		898		998	
99		199		299		399		499		599		699		799		899		999	

13A03138

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e assegnazione risorse all'auditorium di Firenze. (Delibera n. 97/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'art. 13, comma 1-*quinquies*, dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero - autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio o non predeterminate legislativamente, che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni - per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, fermo restando la facoltà delle amministrazioni di proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che all'art. 4-*bis*, comma 1, lettera *a)*, per le esigenze connesse con gli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, ha autorizzato per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendo che al relativo onere si provvedesse mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 69, comma 2, lettera *b)*, prevede riduzioni lineari delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per 140.661.620 euro per l'anno 2014, per 355.887.450 euro per l'anno 2015, per 257.900.000 euro per l'anno 2016, per 259.500.000 euro per l'anno 2017 e per 209.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, fermo restando che le amministrazioni, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'art. 7, comma 12, prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica le Amministrazioni centrali dello Stato assicurino, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa la quale, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammonta in termini di saldo netto da finanziare a 207 milioni di euro per il 2013, 193,5 milioni di euro per il 2014 e 209,2 milioni di euro per il 2015 e, in termini di indebitamento netto, a 178 milioni di euro per il 2013, 193,5 milioni di euro per il 2014 e 209,2 milioni di euro per il 2015;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 87, (*G.U.* n. 100/2012), con cui questo Comitato, per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema Mo.S.E.», ha assegnato 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui fondi di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32, (*G.U.* n. 133/2012), con cui questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2012, ha disposto l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013,

40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 26, (*G.U.* n. 208/2012), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dell'intervento denominato «Metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia – 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», ha:

assegnato per una prima tranche delle «ulteriori opere di completamento» il finanziamento di 41,6 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 15 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013, 11 milioni per il 2014 e 10,6 milioni per il 2015;

assegnato programmaticamente per una seconda tranche delle «ulteriori opere di completamento» il finanziamento di 30 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 23, (*G.U.* n. 196/2012), con cui questo Comitato, per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione» ha disposto l'assegnazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 28, (*G.U.* n. 150/2012), con cui questo Comitato, per il finanziamento del 1° e 2° stralcio funzionale dell'Hub portuale di Ravenna, ha disposto l'assegnazione programmatica, a favore dell'Autorità portuale di Ravenna, dell'importo di 60 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 29, (*G.U.* n. 151/2012), con cui questo Comitato, per il finanziamento del primo lotto funzionale della «Strada statale n. 172 dei Trulli», da Casamassima a Putignano, esclusa la variante di Turi, ha disposto l'assegnazione programmatica, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 9 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 30, (*G.U.* n. 159/2012), con cui questo Comitato, per il finanziamento della «S.S. n. 106 Jonica, tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all'innesto con la S.S. n. 280 dei due mari», ha disposto l'assegnazione programmatica, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 33 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la nota 11 ottobre 2012, n. 17941, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha sollecitato le risorse necessarie per il completamento del «Nuovo Auditorium – Teatro dell'Opera» di Firenze;

Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato della «Rimodulazione del fondo infrastrutture di cui all'art. 32, comma 1, della legge n. 111/2011, per effetto delle sopra citate riduzioni di spesa del medesimo Ministero;

Vista la nota 24 ottobre 2012, n. 37490, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che, con nota 26 ottobre 2012, n. 37847, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prefigurato un *iter* accelerato della procedura per la prosecuzione dell'intervento «Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera di Firenze», con la sottoscrizione a breve dell'Accordo di programma tra Ministero dei beni e attività culturali, Regione Toscana e Comune di Firenze e dell'Atto aggiuntivo tra Comune di Firenze e società appaltatrice, finalizzati a rendere possibile la consegna dei lavori entro i primi mesi del 2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che i citati decreti-legge n. 16/2012, art. 13, comma 1-*quinquies*, n. 74/2012, art. 4-*bis*, comma 1, lettera *a)*, n. 83/2012, art. 69, comma 2, lettera *b)*, e n. 95/2012, art. 7, comma 12, hanno determinato, per il quinquennio 2012/2016, una riduzione della dotazione complessiva del Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, pari a euro 537.786.134. Tali riduzioni sono articolate in euro 22.509.711 per il 2012, in euro 119.343.149 per il 2013, in euro 114.807.107 per il 2014, in euro 143.667.354 per il 2015 ed in euro 137.458.813 per il 2016;

che oltre alle citate riduzioni di spesa devono essere considerate le esigenze rappresentate dal Ministro per i beni e le attività culturali in merito al completamento del «Nuovo Auditorium – Teatro dell'opera» di Firenze, cui possono essere destinati 15 milioni di euro a valere sul Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

che pertanto è necessario procedere a una rimodulazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, che tenga conto delle riduzioni di spesa introdotte dai richiamati provvedimenti legislativi e delle predette esigenze in materia di beni culturali;

che non è possibile operare per riduzioni di spesa lineari a causa del fatto che molte delle obbligazioni assunte a

valere sul citato Fondo fanno riferimento o a variazioni di bilancio già perfezionate o in corso di perfezionamento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'assegnazione prevista a favore del progetto Mo.S.E. dallo schema di disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, propone di concentrare le riduzioni di spesa sulle risorse del Fondo assegnate al Mo.S.E. medesimo con la citata delibera n. 87/2011, e conseguentemente di:

ridurre I'assegnazione di 600 milioni di euro disposta con la delibera di questo Comitato n. 87/2011 a favore del Mo.S.E a euro 47.691.866, da imputare interamente all'annualità 2016;

rimodulare il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro assegnato all'ANAS S.p.A. con la delibera n. 84/2011 secondo la seguente articolazione: euro 174.490.289 per il 2012, euro 28.596.851 per il 2013, euro 39.192.893 per il 2014, euro 9.710.646 per il 2015 ed euro 48.009.321 per il 2016;

confermare l'assegnazione programmatica prevista con delibera n. 23/2012, per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione», riarticolando la distribuzione annuale dei finanziamenti come segue: 2 milioni di euro per il 2013, 8 milioni di euro per il 2016;

confermare l'assegnazione prevista al punto 1.1 della delibera n. 26/2012 per la realizzazione dell'intervento «Metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia - 1 ° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», prima tranche delle «ulteriori opere di completamento», riarticolando la distribuzione annuale dei finanziamenti come segue: 15 milioni di euro per il 2012, 9 milioni di euro per il 2014, 3,5 milioni di euro per il 2015, 14,1 milioni di euro per il 2016;

confermare I'assegnazione programmatica prevista al punto 1.2 della delibera n. 26/2012 per la realizzazione dell'intervento «Metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia - 1 ° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», seconda tranche delle «ulteriori opere di completamento», articolando la distribuzione annuale dei finanziamenti come segue: 3 milioni di euro per il 2012, 1 milione di euro per il 2013, 1 milione di euro per il 2014, 3,8 milioni di euro per il 2015, 21,2 milioni di euro per il 2016;

confermare l'assegnazione programmatica prevista con delibera n. 28/2012 per l'intervento «Hub portuale di Ravenna», articolando la distribuzione annuale dei finanziamenti come segue: 11,06 milioni di euro per il 2013, 48,9 milioni di euro per il 2016;

confermare l'assegnazione programmatica di cui alla delibera n. 29/2012 per la realizzazione dell'intervento «Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale», imputandola interamente al 2014;

confermare l'assegnazione programmatica prevista con delibera n. 30/2012 all'intervento «Asse stradale 106 Jonica dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi e prolungamento S.S. 280», articolando la distribuzione annuale dei finanziamenti come segue: 5 milioni di euro per il 2012, 2 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2015, 23 milioni di euro per il 2016;

assegnare programmaticamente 15 milioni di euro a valere sulle residue disponibilità del Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per il «Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera di Firenze», articolando il finanziamento in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014;

Delibera:

1. Il Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, è rimodulato secondo l'articolazione di cui alla presa d'atto e riportata nell'Allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Per il finanziamento del «Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera di Firenze», è disposta l'assegnazione programmatica, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'importo di 15 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011.

3. In sede di proposta di assegnazione definitiva del finanziamento di cui al punto 2 il Ministero proponente dovrà presentare la documentazione necessaria relativa agli aspetti tecnico-amministrativi, al quadro economico e alle fonti di finanziamento dell'intervento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà inoltre:

fornire formale attestazione che la riduzione di spesa apportata al finanziamento di 600 milioni di euro assegnato al progetto Mo.S.E. con delibera n. 87/2011, non comporta responsabilità contrattuali da parte del concedente;

relazionare periodicamente a questo Comitato sull'avanzamento del progetto Mo.S.E. con riferimento sia agli interventi già previsti dal contratto in essere, sia a quelli che si potranno realizzare a valere su futuri finanziamenti eventualmente disposti dallo schema di disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», citato nella presa d'atto;

verificare che i soggetti aggiudicatori degli interventi regolati dal Contratto di programma ANAS 2012 – Parte investimenti, di cui alla delibera n. 68/2012, e delle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione», di cui alla delibera n. 23/2012, adeguino i relativi cronoprogrammi di spesa coerentemente alla rimodulazione di cui al punto 1.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 40

Allegato 1

Rimodulazione del fondo infrastrutture di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per effetto delle riduzioni di stanziamento a carico del capitolo 7514 per effetto del decreto-legge n. 16/2012, del decreto-legge n. 74/2012, del decreto-legge n. 83/2012 e delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 95/2012

(euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	totale
Stanziamenti da Legge di bilancio	**930.000.000,00**	**940.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**4.870.000.000,00**
D.L. 16/2012, art. 13, c. 1 quinquies	17.509.711,00	7.499.458,00	7.998.023,00	9.257.630,00	9.257.630,00	**51.522.452,00**
D.L. 74/2012, art. 4 bis, co. 1, lett. a) (riduzione sisma Emilia)	5.000.000,00	-	-	-	-	**5.000.000,00**
D.L. 83/2012, art. 69, co. 2	-	-	6.683.703,00	19.208.541,00	13.000.000,00	**38.892.244,00**
D.L. 95/2012, art. 7, co. 12	-	111.843.691,00	100.125.381,00	115.201.183,00	115.201.183,00	**442.371.438,00**
Totale riduzioni	**22.509.711,00**	**119.343.149,00**	**114.807.107,00**	**143.667.354,00**	**137.458.813,00**	**537.786.134,00**
Nuovi stanziamenti dopo i tagli	**907.490.289,00**	**820.656.851,00**	**885.192.893,00**	**856.332.646,00**	**862.541.187,00**	**4.332.213.866,00**
Variazioni di bilancio già perfezionate o in corso di perfezionamento						
Opere medie e piccole nel Mezzogiorno	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00		**123.300.000,00**
Contratti di programma ANAS 2010 E 2011	60.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	**598.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico dei Giovi) - 2° lotto	140.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	288.000.000,00	272.000.000,00	**1.100.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio - Brescia - 2° lotto	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	183.500.000,00	**919.500.000,00**
Accessibilità Valtellina SS 38 lotto 1 variante di Morbegno	18.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	4.122.000,00	5.000.000,00	**50.122.000,00**
Asse stradale Lioni-Grottaminarda di collegamento tra l'autostrada A3 SA-RC e l'autostrada A16 Napoli-Bari	15.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	**70.000.000,00**
Stazione di Rebaudengo - Passante ferroviario di Torino	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		**20.000.000,00**

		2012	2013	2014	2015	2016	totale
Interventi di sistemazione idraulica nei comuni di Vernazza e Monterosso a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011		5.000.000,00					**5.000.000,00**
TOTALE Variazioni di bilancio già perfezionate o in corso di perfezionamento		**455.000.000,00**	**542.000.000,00**	**562.000.000,00**	**736.422.000,00**	**590.500.000,00**	**2.885.922.000,00**
Disponibile 2012		**452.490.289,00**	**278.656.851,00**	**323.192.893,00**	**119.910.646,00**	**272.041.187,00**	**1.446.291.866,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Mose 9° assegnazione delibera CIPE 87/2011	-	-	-	-	47.691.866,00	**47.691.866,00**
	Contratto di Programma ANAS - annualità 2012 - IMPEGNO PROGRAMMATICO PRESENTE NELLA DELIBERA 84/2011	174.490.289,00	28.596.851,00	39.192.893,00	9.710.646,00	48.009.321,00	**300.000.000,00**
	Contratto di Programma RFI 2007/2011 - Aggiornamento 2010/2011 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	92.000.000,00	58.000.000,00	**600.000.000,00**
	Contratto di Programma RFI annualità 2012 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria	100.000.000,00	79.000.000,00	110.000.000,00	7.900.000,00	3.100.000,00	**300.000.000,00**
	Completamento metropolitana di Brescia - I tranche	15.000.000,00		9.000.000,00	3.500.000,00	14.100.000,00	**41.600.000,00**
	Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione	-	2.000.000,00			8.000.000,00	**10.000.000,00**

			2012	2013	2014	2015	2016	totale
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Progr.	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	2.740.000,00		1.000.000,00	2.300.000,00	16.700.000,00	**22.740.000,00**
			260.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	4.500.000,00	**7.260.000,00**
	Progr.	Hub portuale di Ravenna	-	11.060.000,00			48.940.000,00	**60.000.000,00**
	Progr.	Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale	-	-	9.000.000,00	-	-	**9.000.000,00**
	Progr.	Asse stradale 106 Ionica da svincolo di Squillace a svincolo di Simeri Crichi e prolungamento S.S. 280	5.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00	23.000.000,00	**33.000.000,00**
Totale annuo altri interventi deliberati			**447.490.289,00**	**273.656.851,00**	**318.192.893,00**	**119.910.646,00**	**272.041.187,00**	**1.431.291.866,00**
Progr.		Ass. Min. beni culturali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	**15.000.000,00**
Totale interventi deliberati e proposta Min. beni culturali			**452.490.289,00**	**278.656.851,00**	**323.192.893,00**	**119.910.646,00**	**272.041.187,00**	**1.446.291.866,00**
SALDO Fondo Infrastrutture			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AVVERTENZA:

Premesso che la delibera CIPE n. 68/2012 recante «Contratto di programma ANAS» non ha avuto corso, la Corte dei conti in sede di registrazione della delibera n. 97/2012, con riferimento alle assegnazioni a favore di ANAS S.p.a., ha ritenuto efficaci le sole disposizioni della delibera 32/2012 «Assegnazione di 300 milioni di euro ad ANAS S.p.a. annualità 2012 a carico del fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico».

13A03297

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - imputazione riduzione di spesa. (Delibera n. 126/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e s.m.i., istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i successivi commi del succitato art. 32, che individuano le tipologie di finanziamenti revocabili (commi da 2 a 4) e stabiliscono:

che i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5);

che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) («Fondo revoche»);

che, in particolare, le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo «Fondo revoche» (comma 6-*bis*);

che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al «Fondo revoche» per la realizzazione del citato Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 7);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 2 che:

dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto-legge;

prevede che (per compensare gli effetti finanziari previsti al successivo art. 9 «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» che risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista) con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, sia disposta un'ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie sopra citate, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 33 (*G.U.* n. 149/2012), con la quale questo Comitato ha assegnato a favore di RFI S.p.A., per il finanziamento del «Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. – parte investimenti, annualità 2012», l'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 79 milioni per il 2013, 110 milioni per il 2014, 7,9 milioni per il 2015 e 3,1 milioni per il 2016;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 e i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 98, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della Fase I (1° e 2° stralcio) dell'«Hub portuale di Ravenna - approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007» e ha assegnato definitivamente, all'Autorità portuale di Ravenna, l'importo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, già assegnato programmaticamente da questo Comitato con delibera 23 marzo 2012, n. 28, (GU n. 150/2012);

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 99, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato, per il finanziamento della «S.S. E90 – Tratto 106 Jonica, Megalotto 2, dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi e lavori di prolungamento della S.S. 280 "dei due mari" dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto», ha assegnato definitivamente, a favore di ANAS S.p.A., l'importo di 33 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, già assegnato programmaticamente da questo Comitato con delibera 23 marzo 2012, n. 30, (*G.U.* n. 159/2012);

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 100, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato, per la realizzazione dell'intervento denominato «Metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia – 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia, ulteriori opere di completamento – seconda tranche», ha assegnato definitivamente il finanziamento di 22,7 milioni di euro, quota parte dei 30 milioni di euro assegnati programmaticamente con la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 26, (*G.U.*

n. 208/2012), a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la sentenza della Corte costituzionale depositata l'11 ottobre 2012, n. 223, con la quale la predetta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 9 del decreto-legge n. 78/2010, commi 2 e 22, nella parte in cui questi ultimi dispongono riduzioni dei trattamenti economici del personale di magistratura e dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 43903, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le modalità di rimodulazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui al richiamato art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per far fronte alle riduzioni apportate agli stanziamenti del Fondo medesimo a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, pari a complessivi a euro 19.124.615,50, di cui euro 11.702.118 per il 2012, euro 2.990.590 per il 2013, euro 3.649.512 per il 2014, euro 521.597 per il 2015 ed euro 260.798,5 per il 2016;

Tenuto conto che sugli importi annuali delle riduzioni apportate agli stanziamenti del Fondo dal decreto-legge n. 16/2012, art. 13, comma 1-*quinquies*, dal decreto-legge n. 83/2012, art. 69, comma 2, e dal decreto-legge n. 95/2012, art. 7, comma 12, così come indicati dalla richiamata delibera n. 97/2012, sono stati effettuati arrotondamenti contabili, per effetto dei quali il «Totale delle riduzioni» risulta diminuito per complessivi euro 2.423 euro rispetto a quanto riportato nella sopra citata delibera n. 97/2012, e che pertanto l'effettivo importo delle riduzioni da imputare alle assegnazioni già disposte sul Fondo - pari alla differenza tra la riduzione di 19.124.615,50, imputabile alla sopra citata sentenza, e le minori riduzioni per 2.423 euro - ammonta a complessivi 19.122.192,50 euro, di cui 11.702.118 euro per il 2012, 2.990.441 euro per il 2013, 3.648.405 euro per il 2014, 521.243 euro per il 2015 e 259.985,50 euro per il 2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che, al fine di adeguare la programmazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui al richiamato art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 alle effettive disponibilità di bilancio determinatesi per effetto delle riduzioni indicate nelle premesse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di:

rimodulare l'assegnazione di 300 milioni di euro prevista dalla citata delibera n. 33/2012 per il finanziamento del «Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. – parte investimenti, annualità 2012», in euro 88.297.882 per l'anno 2012, euro 76.009.559 per l'anno 2013, euro 106.351.595 per l'anno 2014, euro 7.378.757 per l'anno 2015 ed euro 21.962.207 per l'anno 2016;

ridurre l'importo di euro 47.691.866 per l'anno 2016 destinato al Mo.S.E. dalla delibera n. 97/2012 citata nelle premesse, dell'importo di euro 19.122.192,50;

che il citato Ministero prevede di reintegrare la suddetta riduzione dell'assegnazione al Mo.S.E., utilizzando le risorse che si renderanno disponibili sul citato «Fondo revoche», confluendo sul capitolo 7685 dello stato di previsione di spesa del Ministero stesso;

Delibera:

1. Il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, è rimodulato secondo l'articolazione sintetizzata nella precedente presa d'atto e riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Restano ferme le prescrizioni di cui al punto 4 della delibera n. 97/2012 richiamata in premessa.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 41

Allegato 1

Rimodulazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per effetto dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 78/2010 a seguito della sentenza della Corte costituzionale depositata l'11 ottobre 2012, n. 223

	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Stanziamenti da Legge di bilancio	**930.000.000,00**	**940.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**4.870.000.000,00**
D.L. 16/2012, art. 13, c. 1 quinquies,	17.509.711,00	7.499.000,00	7.998.000,00	9.257.600,00	9.257.000,00	**51.521.311,00**
D.L. 74/2012, art. 4 bis, comma 1, lett. a) (riduzione sisma Emilia)	5.000.000,00	-	-	-	-	**5.000.000,00**
D.L. 83/2012, art. 69, c. 2	-	-	6.683.000,00	19.208.400,00	13.000.000,00	**38.891.400,00**
Totale tagli	22.509.711,00	7.499.000,00	14.681.000,00	28.466.000,00	22.257.000,00	**95.412.711,00**
D.L. 95/2012, art. 7, c. 12	-	111.844.000,00	100.125.000,00	115.201.000,00	115.201.000,00	**442.371.000,00**
Sentenza Corte costituzionale n. 223/2012	11.702.118,00	2.990.590,00	3.649.512,00	521.597,00	260.798,50	19.124.615,50
Totale riduzioni	**34.211.829,00**	**122.333.590,00**	**118.455.512,00**	**144.188.597,00**	**137.718.798,50**	**556.908.326,50**
Dotazione del Fondo al netto delle riduzioni	**895.788.171,00**	**817.666.410,00**	**881.544.488,00**	**855.811.403,00**	**862.281.201,50**	**4.313.091.673,50**
Variazioni di bilancio già perfezionate o in corso di perfezionamento.						
Opere medie e piccole nel Mezzogiorno	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00		**123.300.000,00**
Contratti di programma ANAS 2010 E 2011	60.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	**598.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico dei Giovi) - 2° lotto	140.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	288.000.000,00	272.000.000,00	**1.100.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio - Brescia - 2° lotto	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	183.500.000,00	**919.500.000,00**
Accessibilità Valtellina SS 38 lotto 1 variante di Morbegno	18.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	4.122.000,00	5.000.000,00	**50.122.000,00**
Asse stradale Lioni-Grottaminarda di collegamento tra l'autostrada A3 SA-RC e l'autostrada A16 Napoli-Bari	15.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	**70.000.000,00**
Stazione di Rebaudengo - Passante ferroviario di Torino	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		**20.000.000,00**
Interventi di sistemazione idraulica nei comuni di Vernazza e Monterosso a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011	5.000.000,00					**5.000.000,00**
TOTALE Variazioni di bilancio già perfezionate o in corso di perfezionamento	**455.000.000,00**	**542.000.000,00**	**562.000.000,00**	**736.422.000,00**	**590.500.000,00**	**2.885.922.000,00**
Disponibilità residua del fondo	**440.788.171,00**	**275.666.410,00**	**319.544.488,00**	**119.389.403,00**	**271.781.201,50**	**1.427.169.673,50**

		2012	2013	2014	2015	2016	totale
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Mo.S.E. 9^ assegnazione delibera CIPE 87/2011	-	-	-	-	28.569.673,50	**28.569.673,50**
	Contratto di Programma ANAS - annualità 2012 - IMPEGNO PROGRAMMATICO PRESENTE NELLA DELIBERA 84/2011	174.490.289,00	28.596.851,00	39.192.893,00	9.710.646,00	48.009.321,00	**300.000.000,00**
	Contratto di Programma RFI 2007/2011 - Aggiornamento 2010/2011 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	92.000.000,00	58.000.000,00	**600.000.000,00**
	Contratto di Programma RFI annualità 2012 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria	88.297.882,00	76.009.559,00	106.351.595,00	7.378.757,00	21.962.207,00	**300.000.000,00**
	Completamento metropolitana di Brescia - I tranche	15.000.000,00		9.000.000,00	3.500.000,00	14.100.000,00	**41.600.000,00**
	Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione	-	2.000.000,00			8.000.000,00	**10.000.000,00**
	Hub portuale di Ravenna	-	11.060.000,00			48.940.000,00	**60.000.000,00**
	Asse stradale 106 Ionica da svincolo di Squillace a svincolo di Simeri Crichi e prolungamento S.S. 280	5.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00	23.000.000,00	**33.000.000,00**
	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	2.740.000,00		1.000.000,00	2.300.000,00	16.700.000,00	**22.740.000,00**
	Progr. - Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	260.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	4.500.000,00	**7.260.000,00**
	Progr. - Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale	-	-	9.000.000,00	-	-	**9.000.000,00**
Totale annuo altri interventi deliberati		**435.788.171,00**	**270.666.410,00**	**314.544.488,00**	**119.389.403,00**	**271.781.201,50**	**1.412.169.673,50**
Progr.	Ass. Min. beni culturali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	**15.000.000,00**
Totale interventi deliberati e proposta Min. beni culturali		**440.788.171,00**	**275.666.410,00**	**319.544.488,00**	**119.389.403,00**	**271.781.201,50**	**1.427.169.673,50**
SALDO Fondo infrastrutture		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AVVERTENZA:

Premesso che la delibera CIPE n. 68/2012 recante «Contratto di programma ANAS» non ha avuto corso, la Corte dei conti in sede di registrazione della delibera n. 97/2012, con riferimento alle assegnazioni a favore di ANAS S.p.a., ha ritenuto efficaci le sole disposizioni della delibera 32/2012 «Assegnazione di 300 milioni di euro ad ANAS S.p.a. annualità 2012 a carico del fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico».

13A03298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 303/2013 del 15 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Pfizer».

Nell'estratto della determinazione n. 303/2013 del 15 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano REMIFENTANIL PFIZER, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2013, supplemento ordinario n. 24, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Remifenfanil Pfizer"», leggasi: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Remifentanil Pfizer"»;

dove è scritto: «REMIFENFANIL PFIZER», leggasi: «REMIFENTANIL PFIZER».

13A03244

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 271/2013 del 7 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mylan Generics Italia».

Nell'estratto della determinazione n. 271/2013 del 7 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano ATORVASTATINA MYLAN GENERICS ITALIA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 2013, supplemento ordinario n. 19, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «ATORVASTATINA MYLAN GENERICS», leggasi: «ATORVASTATINA MYLAN GENERICS ITALIA».

13A03245

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 272/2013 del 7 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Pfizer».

Nell'estratto della determinazione n. 272/2013 del 7 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 2013, supplemento ordinario n. 19, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 03680 Martin, Repubblica Slovena», leggasi: «HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 03680 Martin, Repubblica Slovacca».

13A03246

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 980/2008 del 22 dicembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Sigillata».

Nell'estratto della determinazione n. 980/2008 del 22 dicembre 2008, relativa al medicinale per uso umano FINASTERIDE SIGILLATA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2009, supplemento ordinario n. 12, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda eliminato: «PRODUZIONE: Sigillata Limited Suite 23 Park Royal House Park Royal Road London NW107JH UK»;

dove è scritto: «PRODUZIONE E CONFEZIONAMERNTO PRIMARIO:», leggasi: «PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:».

13A03247

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 979/2008 del 22 dicembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Alchemia».

Nell'estratto della determinazione n. 979/2008 del 22 dicembre 2008, relativa al medicinale per uso umano FINASTERIDE ALCHEMIA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2009, supplemento ordinario n. 12, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda eliminato: «PRODUZIONE: Alchemia Ltd 5th Floor 86 Jermyn Street London SW1Y 6AW United Kingdom»;

dove è scritto: «PRODUZIONE E CONFEZIONAMERNTO PRIMARIO:», leggasi: «PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:».

13A03248

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013

Il Consiglio dell'IVASS nella seduta del 28 marzo 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 e dell'art. 15 dello Statuto, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013.

Allegato

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte I ENTRATA

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	8.560.078,28	8.560.078,28	10.244.118,57	1.684.040,29
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.235.400,00	1.235.400,00	1.349.200,00	113.800,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.596.400,00	2.596.400,00	4.604.093,78	2.007.693,78
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	680.925,77	680.925,77
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO *Totale*	12.391.878,28	12.391.878,28	17.528.338,12	5.136.459,84
I			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS.	44.338.732,72	42.452.212,72	39.237.957,10	-3.214.255,62
		10102	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI	8.650.000,00	8.363.512,00	7.500.000,00	-863.512,00
		10103	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI PERITI	350.000,00	338.408,00	0,00	-338.408,00
			Totale	53.338.732,72	51.154.132,72	46.737.957,10	-4.416.175,62
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	RECUPERI E RIMBORSI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00
		10202	INTERESSI ATTIVI	100.000,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00
		10203	ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
			Totale Titolo I	53.538.732,72	51.354.132,72	46.837.957,10	-4.516.175,62
II			TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte I ENTRATA

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20403	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO DELLA INCIDENTALITA' DEGLI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		20404	TRASFERIMENTI PER CONVENSIONE MISE PROGETTO "PREVENTIVATORE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20405	TRASFERIMENTI PER "PREVENTIVATORE UNICO"	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			Totale Titolo II	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
III			TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	ACCENSIONE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	ACCENSIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale delle Entrate	53.538.732,72	51.354.132,72	46.877.957,10	-4.476.175,62
IV			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI	500.000,00	500.000,00	520.000,00	20.000,00
		40602	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	19.500.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00	500.000,00
		40603	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.325.000,00	-175.000,00
			Totale	23.500.000,00	23.500.000,00	23.845.000,00	345.000,00
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	23.500.000,00	23.845.000,00	345.000,00

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte I ENTRATA

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
			Totale Titolo I	53.538.732,72	51.354.132,72	46.837.957,10	-4.516.175,62
			Totale Titolo II	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	23.500.000,00	23.845.000,00	345.000,00
			TOTALE ENTRATE	77.038.732,72	74.854.132,72	70.722.957,10	-4.131.175,62
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	8.560.078,28	8.560.078,28	10.244.118,57	1.684.040,29
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.235.400,00	1.235.400,00	1.349.200,00	113.800,00
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.596.400,00	2.596.400,00	650.000,00	-1.946.400,00
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	4.604.093,78	4.604.093,78
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	680.925,77	680.925,77
			TOTALE GENERALE	**89.430.611,00**	**87.246.011,00**	**88.251.295,22**	**1.005.284,22**

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
I			TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1^		ORGANI DELL'AUTORITA'				
		10101	INDENNITÀ DI PRESIDENZA	281.108,00	281.108,00	0,00	-281.108,00
		10102	INDENNITÀ COMPONENTI CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ	594.000,00	328.000,00	528.000,00	200.000,00
		10103	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER GLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	112.100,00	104.600,00	164.000,00	59.400,00
		10104	MISSIONI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	40.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
			Totale	1.027.208,00	747.208,00	725.500,00	-21.708,00
	2^		SPESE PER IL PERSONALE				
		10201	RETRIBUZIONI E ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	25.905.564,00	25.479.564,00	25.720.791,86	241.227,86
		10202	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO	6.912.421,00	6.793.291,00	7.633.488,92	840.197,92
		10203	ALTRE USCITE PER IL PERSONALE	2.933.750,00	2.814.962,00	2.472.532,57	-342.429,43
		10204	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	900.000,00	1.014.000,00	963.000,00	-51.000,00
		10205	ACCANTONAMENTO TFR	1.330.000,00	1.330.000,00	1.329.643,72	-356,28
		10206	ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE	105.000,00	103.288,00	107.799,72	4.511,72
		10207	ACCERTAMENTI SANITARI	17.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		10208	INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.400.000,00	1.120.000,00	1.250.000,00	130.000,00
		10209	INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'ESTERO	700.000,00	700.000,00	600.000,00	-100.000,00
		10210	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	270.000,00	270.000,00	200.000,00	-70.000,00
			Totale	40.473.735,00	39.647.105,00	40.299.256,79	652.151,79
	3^		ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
		10301	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI	3.422.558,00	3.422.558,00	3.481.500,00	58.942,00
		10302	UTENZE	371.000,00	421.000,00	385.000,00	-36.000,00
		10303	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	123.000,00	123.000,00	117.000,00	-6.000,00
		10304	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	158.000,00	153.000,00	118.000,00	-35.000,00
		10305	ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	85.000,00	85.000,00	60.000,00	-25.000,00

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
		10306	NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	2.163.000,00	1.611.700,00	1.865.197,28	253.497,28
		10307	SELEZIONE DEL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
		10308	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	655.000,00	718.700,00	710.000,00	-8.700,00
		10309	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
		10310	PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI	2.465.820,00	2.559.553,00	2.363.500,00	-196.053,00
		10311	SPESE DI RAPPRESENTANZA	126.000,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
		10312	PUBBLICITÀ	43.000,00	40.000,00	25.000,00	-15.000,00
		10313	TRADUZIONI E PUBBLICAZIONI	119.000,00	119.000,00	30.000,00	-89.000,00
			Totale	9.791.378,00	9.363.511,00	9.210.197,28	-153.313,72
	4^		USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE				
		10401	ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI	2.817.000,00	2.774.630,00	2.877.300,00	102.670,00
		10402	QUOTE DI ISCRIZIONE A ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	300.000,00	400.000,00	451.560,85	51.560,85
		10403	ALTRE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		10404	TRASFERIMENTI AD ALTRE AUTORITÀ	3.900.000,00	3.900.000,00	1.752.755,18	-2.147.244,82
			Totale	7.022.000,00	7.079.630,00	5.086.616,03	-1.993.013,97
	5^		RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI				
		10501	FONDO DI RISERVA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00
		10502	FONDO DI COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
		10503	FONDO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	650.000,00	650.000,00	975.000,00	325.000,00
		10504	FONDO GIUDIZI PENDENTI	4.978.000,00	4.615.000,00	5.065.000,00	450.000,00
		10505	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		10506	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
		10507	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	620.535,45	1.038.936,00	418.400,55
		10508	FONDO RISCHI TFR	0,00	14.367,26	33.671,15	19.303,89
			Totale	5.733.000,00	6.004.902,71	7.167.607,15	1.162.704,44
			Totale Titolo I	64.047.321,00	62.842.356,71	62.489.177,25	-353.179,46

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
II			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	6^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE				
		20601	ACQUISTO IMMOBILI E ONERI DI RISTRUTTURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO NON INFORMATICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		20603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		20604	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20606	ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE	1.016.240,00	381.337,29	956.150,00	574.812,71
		20607	ACQUISTO SOFTWARE	742.050,00	417.317,00	470.460,00	53.143,00
		20608	PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	435.600,00	435.600,00
		20609	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO E ARREDI	110.000,00	90.000,00	13.188,80	-76.811,20
		20610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI D'UFFICIO E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	1.883.290,00	903.654,29	1.890.398,80	986.744,51
	7^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20701	CONCESSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20702	ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		20703	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO DELLA INCIDENTALITA' DEGLI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	9.949,45	9.949,45
		20704	SPESE PER CONVENSIONE MISE PROGETTO "PREVENTIVATORE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20705	SPESE PER "PREVENTIVATORE UNICO"	0,00	0,00	16.769,72	16.769,72
			Totale	0,00	0,00	26.719,17	26.719,17
			Totale Titolo II	1.883.290,00	903.654,29	1.917.117,97	1.013.463,68
III			TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	8^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30801	RIMBORSI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
		30802	RIMBORSI DI ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale delle Uscite	65.930.611,00	63.746.011,00	64.406.295,22	660.284,22
IV			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	9^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40901	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI	500.000,00	500.000,00	520.000,00	20.000,00
		40902	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	19.500.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00	500.000,00
		40903	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.325.000,00	-175.000,00
			Totale	23.500.000,00	23.500.000,00	23.845.000,00	345.000,00
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	23.500.000,00	23.845.000,00	345.000,00
			Totale Titolo I	64.047.321,00	62.842.356,71	62.489.177,25	-353.179,46
			Totale Titolo II	1.883.290,00	903.654,29	1.917.117,97	1.013.463,68
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	23.500.000,00	23.845.000,00	345.000,00
			TOTALE USCITE	89.430.611,00	87.246.011,00	88.251.295,22	1.005.284,22
			Totale disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	**89.430.611,00**	**87.246.011,00**	**88.251.295,22**	**1.005.284,22**

Allegato

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

ENTRATE PER PROVENIENZA

			PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	8.560.078,28	8.560.078,28	10.244.118,57	1.684.040,29
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.235.400,00	1.235.400,00	1.349.200,00	113.800,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.596.400,00	2.596.400,00	4.604.093,78	2.007.693,78
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	680.925,77	680.925,77
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO *Totale*	12.391.878,28	12.391.878,28	17.528.338,12	5.136.459,84
	A	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
A1		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS.	44.338.732,72	42.452.212,72	39.237.957,10	-3.214.255,62
A2		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI	8.650.000,00	8.363.512,00	7.500.000,00	-863.512,00
A3		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI PERITI	350.000,00	338.408,00	0,00	-338.408,00
		Totale	53.338.732,72	51.154.132,72	46.737.957,10	-4.416.175,62
	B	ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
B1		RECUPERI E RIMBORSI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00
B2		INTERESSI ATTIVI	100.000,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00
B3		ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
B4		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
B5		RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
B6		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	200.000,00	200.000,00	140.000,00	-60.000,00

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

ENTRATE PER PROVENIENZA

		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L' ESERCIZIO 2013
	TOTALE ENTRATE	**53.538.732,72**	**51.354.132,72**	**46.877.957,10**	**-4.476.175,62**
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DISPONIBILE	8.560.078,28	8.560.078,28	10.244.118,57	1.684.040,29
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.235.400,00	1.235.400,00	1.349.200,00	113.800,00
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.596.400,00	2.596.400,00	650.000,00	-1.946.400,00
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	4.604.093,78	4.604.093,78
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	680.925,77	680.925,77
	TOTALE GENERALE	**65.930.611,00**	**63.746.011,00**	**64.406.295,22**	**660.284,22**

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2012	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2012	PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013
C	CENTRI DI COSTO				
C1.1	SERVIZIO DI VIGILANZA I				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	4.382.880,00	4.300.704,71	5.731.014,47	1.430.309,76
	Compensi per lavoro straordinario	108.916,00	107.629,15	143.287,00	35.657,85
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**4.491.796,00**	**4.408.333,86**	**5.874.301,47**	**1.465.967,61**
C2.1	SERVIZIO DI VIGILANZA II				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	4.255.237,00	4.101.172,60	4.997.185,02	896.012,42
	Compensi per lavoro straordinario	112.890,00	107.054,75	131.948,00	24.893,25
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**4.368.127,00**	**4.208.227,35**	**5.129.133,02**	**920.905,67**
C3.1	SERVIZIO ISPETTORATO E ANTIFRODE				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	4.682.361,00	4.356.106,89	2.811.823,41	-1.544.283,48
	Compensi per lavoro straordinario	86.406,00	77.247,08	60.582,00	-16.665,08
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**4.768.767,00**	**4.433.353,97**	**2.872.405,41**	**-1.560.948,56**

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

C4.1	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI					
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale		2.615.544,00	2.532.056,60	2.635.901,42	103.844,82
	Compensi per lavoro straordinario		79.605,00	86.322,84	80.781,51	-5.541,33
	Formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno		0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero		0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili		590.200,00	605.166,64	472.000,00	-133.166,64
		Totale	**3.285.349,00**	**3.223.546,08**	**3.188.682,93**	**-34.863,15**
C5.1	SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE					
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale		4.609.844,00	4.457.603,24	3.765.162,60	-692.440,64
	Compensi per lavoro straordinario		122.467,00	97.560,19	110.963,00	13.402,81
	Formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno		0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero		0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili		0,00	0,00	26.719,17	26.719,17
		Totale	**4.732.311,00**	**4.555.163,43**	**3.902.844,77**	**-652.318,66**
C6.1	SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI					
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale		3.446.905,00	3.287.458,84	3.107.232,63	-180.226,21
	Compensi per lavoro straordinario		68.232,00	85.749,19	71.597,00	-14.152,19
	Formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno		0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero		0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili		20.000,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
		Totale	**3.535.137,00**	**3.393.208,03**	**3.183.829,63**	**-209.378,40**

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

C7.1	SERVIZIO RISORSE UMANE				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	2.257.189,00	2.242.132,12	2.213.018,84	-29.113,28
	Compensi per lavoro straordinario	54.753,00	61.990,44	60.099,00	-1.891,44
	Formazione professionale	270.000,00	270.000,00	200.000,00	-70.000,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	Totale	**2.599.942,00**	**2.592.122,56**	**2.473.117,84**	**-119.004,72**
C8.1	SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	4.674.179,00	5.100.985,55	5.140.386,49	39.400,94
	Compensi per lavoro straordinario	70.992,00	116.408,40	95.390,00	-21.018,40
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	634.902,71	0,00	-634.902,71
	Totale	**4.745.171,00**	**5.852.296,66**	**5.235.776,49**	**-616.520,17**
C9.1	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	2.029.221,00	1.793.605,00	1.848.431,26	54.826,26
	Compensi per lavoro straordinario	47.989,00	62.254,77	47.945,00	-14.309,77
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**2.077.210,00**	**1.855.859,77**	**1.896.376,26**	**40.516,49**

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

C10.1	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	1.445.746,00	1.343.341,77	1.497.533,23	154.191,46
	Compensi per lavoro straordinario	30.526,00	48.933,11	42.498,00	-6.435,11
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**1.476.272,00**	**1.392.274,88**	**1.540.031,23**	**147.756,35**
C11.1	SERVIZIO SANZIONI				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	1.693.607,00	1.698.629,94	1.846.624,81	147.994,87
	Compensi per lavoro straordinario	44.234,00	67.482,01	54.855,00	-12.627,01
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**1.737.841,00**	**1.766.111,95**	**1.901.479,81**	**135.367,86**
C12.1	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	1.160.276,00	1.143.370,56	1.068.448,70	-74.921,86
	Compensi per lavoro straordinario	27.654,00	12.946,82	25.990,00	13.043,18
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**1.187.930,00**	**1.156.317,38**	**1.094.438,70**	**-61.878,68**
	Totale spese per centri di costo	**39.005.853,00**	**38.836.815,92**	**38.292.417,56**	**-544.398,36**

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

D	INDIRIZZO E COORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO				
D.1	Organi dell'Autorità	1.027.208,00	747.208,00	725.500,00	-21.708,00
D.2	Uffici di staff	1.674.887,00	1.742.771,95	2.153.361,27	410.589,32
D.3	Internal auditing	248.031,00	167.183,33	134.592,51	-32.590,82
D.4	Ufficio contenzioso legale	256.164,00	261.403,15	260.604,62	-798,53
	Totale	**3.206.290,00**	**2.918.566,43**	**3.274.058,40**	**355.491,97**
E	SPESE INDIRETTE	21.835.178,00	21.086.974,36	20.949.420,46	-137.553,90
F	INVESTIMENTI				
F.1	Acquisto immobilizzazioni	1.883.290,00	903.654,29	1.890.398,80	986.744,51
F.2	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
F.3	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**1.883.290,00**	**903.654,29**	**1.890.398,80**	**986.744,51**
	TOTALE USCITE	**65.930.611,00**	**63.746.011,00**	**64.406.295,22**	**660.284,22**
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**65.930.611,00**	**63.746.011,00**	**64.406.295,22**	**660.284,22**

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	46.737.957,10	ORGANI DELL'AUTORITA'	725.500,00
ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	100.000,00	SPESE PER IL PERSONALE	40.299.256,79
Totale titolo I	46.837.957,10	ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.210.197,28
		USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE	5.086.616,03
		RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI	7.167.607,15
		Totale titolo I	62.489.177,25
TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI		**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	
ALIENAZIONE DI BENI	0,00	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE	1.890.398,80
RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	40.000,00	CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	26.719,17
Totale titolo II	40.000,00	*Totale titolo II*	1.917.117,97
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI**	
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	ESTINZIONE PRESTITI	0,00
Totale titolo III	0,00	*Totale titolo III*	0,00
TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III	46.877.957,10	**TOTALE USCITE TITOLI I - II - III**	64.406.295,22
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**	
ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	23.845.000,00	USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	23.845.000,00
TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III - IV	70.722.957,10	**TOTALE USCITE TITOLI I - II - III - IV**	88.251.295,22
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	10.244.118,57	**Disavanzo di amministrazione presunto**	0,00
Avanzo vincolato	7.284.219,55		
TOTALE GENERALE	88.251.295,22	**TOTALE GENERALE**	88.251.295,22

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO ECONOMICO

		Anno 2012	*Anno 2013*
A	CONTRIBUTI VIGILANZA		
	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	44.338.732,72	39.237.957,10
	Contributo vigilanza intermediari	8.650.000,00	7.500.000,00
	Contributo vigilanza periti	350.000,00	-
		53.338.732,72	46.737.957,10
B	ALTRI PROVENTI		
	Recuperi e rimborsi	100.000,00	80.000,00
	Interessi attivi	-	-
	Altri proventi	-	-
C	ONERI GESTIONE CORRENTE		
	Spese gli organi dell'Istituto	1.027.208,00	725.500,00
	Spese per il personale	40.473.735,00	40.299.256,79
	Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi	9.791.378,00	9.210.197,28
	Altri oneri	305.000,00	456.560,85
		51.597.321,00	50.691.514,92
D	RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI		
	Ammortamento beni mobili e arredi	82.684,67	61.929,00
	Ammortamento impianti, attrezzature macchine d'ufficio non informatiche	44.062,53	9.100,76
	Ammortamento hardware	516.183,15	173.530,98
	Ammortamento software	-	47.135,66
	Accantonamento ad altri fondi	2.073.000,00	1.913.000,00
		2.715.930,35	2.204.696,40
	RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A+B-C-D)	**- 874.518,63**	**- 6.078.254,22**
E	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari	100.000,00	60.000,00
	Oneri finanziari	55.000,00	35.000,00
		45.000,00	25.000,00
F	ONERI TRIBUTARI		
	Oneri tributari	2.762.000,00	2.842.300,00
G	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari	-	-
	Oneri straordinari	3.900.000,00	1.752.755,18
		3.900.000,00	1.752.755,18
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B-C-D+/-E-F+/-G)	**- 7.491.518,63**	**- 10.648.309,40**

Allegato

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ISVAP
ESERCIZIO 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio di Contabilità			26.439.523,91
	in c/competenza	64.775.062,58	
Riscossioni	in c/residui	3.790.275,75	68.565.338,33
	in c/competenza	65.330.863,35	
Pagamenti	in c/residui	9.612.852,62	74.943.715,97
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			20.061.146,27
	degli esercizi precedenti	1.872.028,84	
Residui attivi	dell'esercizio	1.809.833,14	3.681.861,98
	degli esercizi precedenti	1.855.064,77	
Residui passivi	dell'esercizio	4.359.605,36	6.214.670,13
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		17.528.338,12

Parte vincolata

	Prenotazioni di impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.349.200,00
	Fondo adeguamenti contrattuali ex art. 12 del Regolamento di Contabilità	650.000,00
	Fondo giudizi pendenti ex art. 12 del Regolamento di Contabilità	4.604.093,78
	Capitoli spese in c/capitale ex art. 12 del Regolamento di Contabilità	680.925,77
	Totale parte vincolata	7.284.219,55
Parte disponibile		10.244.118,57
Totale risultato di amministrazione		17.528.338,12

13A03141

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria della società ESSO Italiana Produzione s.r.l., in Augusta.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC - MIN - prot. n. 0000103 del 27 marzo 2013, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENEL Produzione s.r.l., identificata dal codice fiscale 00473410587, con sede legale in Viale Castello della Magliana, n. 25, 00100 - Roma, per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Augusta (SR), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A03136

Rettifica del decreto di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria della società IPLOM S. p. A., in Busalla.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC - MIN - prot. n. 0000102 del 27 marzo 2013, si è provveduto alla rettifica del decreto DEC - MIN - 0000046 del 14 febbraio 2013 relativo all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.A.. identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in Busalla (Ge), Via C. Navone, n. 3/b, per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Busalla (Ge), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero. agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A03137

Annullamento dei decreti della individuazione delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale Prot.88 del 15 marzo 2013 è stato annullato il DM DEC/RAS/299/04 del 2 marzo 2004 con cui l'Associazione A.S.I. - Alleanza Sportiva italiana, con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 41, era stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale Prot.86 del 15 marzo 2013 è stato annullato il DM DEC/RAS/626/08 del 22 ottobre 2008 con cui l'Associazione ASSTRAI - Associazione Salvaguardia e sviluppo Trasimeno e Acque interne, con sede in Roma, viale G. Sirtori n. 56, era stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

13A03139

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di personalità giuridica civile della Casa S. Elia Carmelitani Scalzi, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 marzo 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa S. Elia Carmelitani Scalzi, con sede in Roma.

13A03239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 settembre 2012.

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dall'Assemblea dei Delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 settembre 2012, (verbale certificato dal dott. Antonio Sgobbo, notaio in Roma, Repertorio n. 44.745; Raccolta n. 13.464), concernente, tra l'altro, modifiche allo Statuto.

13A03222

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 24/13/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 6 febbraio 2013.

Con ministeriale n. 36/0004582/MA004.A007/COM-L-112 del 28 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24/13/DI, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 6 febbraio 2013, ha adottato la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui rinvia l'art. 10, comma 9, del «Regolamento di disciplina del regime previdenziale», per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 2013.

13A03237

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-089) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.